Il Centro di diritto arabo e musulmano

Fondato nel maggio 2009, il Centro di diritto arabo e musulmano offre delle consultazioni giuridiche, delle conferenze, delle traduzioni, delle ricerche e dei corsi sul diritto arabo e musulmano e le relazioni tra musulmani e occidentali. Permette, inoltre, di scaricare gratuitamente dal sito www.sami-aldeeb.com un buon numero di scritti.

L'autore

Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh: Cristiano di origine palestinese. Cittadino svizzero. Dottore in legge. Abilitato a dirigere ricerche (HDR). Professore delle università (CNU-Francia). Responsabile del diritto arabo e musulmano all'Istituto svizzero di diritto comparato (1980-2009). Visiting professor in varie università in Francia, Italia e Svizzera. Direttore del Centro di diritto arabo e musulmano. Autore di tanti libri e di una traduzione francese, italiana e inglese del Corano.

Edizioni

Centre de droit arabe et musulman
Ochettaz 17
Ch-1025 St-Sulpice
Tel. fisso: 0041 [0]21 6916585
Tel. portabile: 0041 [0]78 9246196
Sito: www.sami-aldeeb.com
Email: sami.aldeeb@yahoo.fr

Il laico [musulmano]che rifiuta il principio dell'applicazione del diritto musulmano ha dell'islam soltanto il nome. È un'apostata senza nessun dubbio. Deve essere invitato a pentirsi, chiarendogli i punti sui quali ha dei dubbi. Se non si pente, è considerato apostata, privato della sua appartenenza all'islam, o per così dire della sua "nazionalità musulmana", è separato dalla moglie e dai figli, si applicano a lui le norme sugli apostati oppositori in questa vita e dopo la sua morte.

Al-Qaradawi, Presidente del Consiglio Europeo della Fatwa e della Ricerca[1]

L'ostilità al riguardo dei musulmani proviene sempre dall'idea che una volta che saranno sufficientemente numerosi, non vanno a ubbidire più al diritto comune e si va a ritrovarsi con due comunità, viventi una accanto all'altra, con le loro leggi, con i loro tribunali. E la situazione diventerà prima inestricabile e poi conflittuale come in Israele o in Libano.

Neirynck, Professore e Consigliere nazionale[2]

---

1. Yusuf Al-Qaradawi: Al-islam wal-'ilmaniyyah wajhan li-wajh, Mu'assasat al-risalah, Beirut, 3° ed., 1992, p. 73-74. Libro sul sito: http://www. qaradawi.net/site/ topics/article.asp?cu_ no=2&item_no=772&version= 1&template_id=90 &parent_id=1.
2. Jacques Neirynck e Tariq Ramadan: Peut-on vivre avec l'islam? Le choc de la religion musulmane et des sociétés laïques et chrétiennes, Favre, Losanna, 1999, p. 208.

Sommario

Osservazioni generali

Trascrizione

L'alfabeto arabo si presta a varie forme di trascrizione. Evito la forma erudita troppo complicata per un lettore non specializzato. Do le equivalenze di alcune lettere arabe:

'	ع + ء	gh	غ
kh	خ	u + w	و
d	د + ض	i + y	ي
dh	ذ + ظ	t	ت + ط
sh	ش	h	هـ + ح
s	س + ص	j	ج

Citazioni del Corano

Le citazioni del Corano nel testo sono tratte soprattutto dalla traduzione di Hamza Piccardo (http://www.Corano.it/menu_sx.html) e da quella di Gabriele Mandel: *Il Corano*, traduzione e apparati critici, UTET, Torino, 2004, comparate all'originale arabo. Le cifre tra parentesi nel testo e nelle note senza altra menzione rinviano alla classificazione del Corano secondo l'edizione del Cairo del 1923.

Introduzione

Dopo una lunga presenza in Andalusia (dal 711 al 1492) e in Sicilia (dall'827 al 1071), i musulmani hanno dovuto lasciare queste due regioni. Nonostante le tensioni tra i paesi occidentali e le loro minoranze musulmane, è difficile immaginare che la Svizzera e gli altri paesi occidentali possano rimpatriarle con la forza o per incitamenti economici. Tuttavia tutto sembra indicare che le relazioni tra queste comunità e i paesi occidentali s'incamminano verso un confronto sempre più ostile.

Guardando dall'altro lato del Mediterraneo, si ritrovano le stesse tensioni tra i movimenti islamisti e i regimi musulmani, tensioni che causano conflitti armati e atti di violenza. Questi conflitti e atti di violenza, nei quali sono a volte implicati musulmani che vivono in Occidente, si estendono gradualmente ai paesi occidentali.

Ci sono certo delle ragioni politiche, economiche e sociali dietro queste tensioni. Si nota tuttavia una rivendicazione costante da parte dei musulmani coinvolti: il diritto di applicare la loro legge religiosa tanto nei paesi musulmani che nei paesi occidentali, e il loro rifiuto di sottoporsi alle leggi in vigore in questi paesi. Pensate alle domande concernenti il velo, i cimiteri, i minareti, l'abbattimento rituale, la promiscuità tra uomini e donne, i corsi di nuoto. E come il diritto musulmano copre tutti gli aspetti della vita, questo elenco è lontano da essere chiuso. Altre domande si aggiungono costantemente, fino a chiedere l'indipendenza politica come in Kosovo, ciò che può ripetersi in altri paesi occidentali dove vivono delle minoranze musulmane importanti. Difatti, uno dei principi del diritto musulmano è che il musulmano, per quanto possibile, deve essere governato da un musulmano, retto dalla legge musulmana e giudicato da un tribunale musulmano. Da qui la richiesta di creare dei tribunali musulmani, domanda sostenuta in Gran Bretagna dall'arcivescovo di Canterbury Rowan Williams, e in Svizzera dal Professor Christian Giordano e da un membro della *Commissione federale contro il razzismo*!

Si può concludere che una delle ragioni delle tensioni nei paesi musulmani e occidentali è la concezione musulmana della legge. Per superare queste tensioni, è necessario capire questa concezione. Qual è dunque questa concezione? Qual è il suo impatto su un paese come la Svizzera? Quali risposte dare alle rivendicazioni dei musulmani? Sono le tre domande alle quali questo libro vuole rispondere in tre parti. Dalle risposte a queste domande dipende l'avvenire dei rapporti tra paesi occidentali e le minoranze musulmane, così come l'avvenire dei rapporti tra i regimi musulmani e le loro popolazioni musulmane.

Prima parte: concezione musulmana della legge. Segnala l'importanza dei musulmani e della loro religione per essi, paragona la concezione ebraica, cristiana e musulmana della legge, espone l'applicazione del diritto musulmano in e all'infuori dei paesi musulmani, presenta la sceneggiatura proposta dal Partito musulmano di liberazione (*Hizb ut-tahir*: HT).

Seconda parte: impatto della concezione musulmana sulla Svizzera. Ricorda i conflitti tra cattolici e protestanti fino all'arrivo dei musulmani, espone le rivendicazioni di questi ultimi per la riconoscenza dell'islam e l'applicazione del diritto mu-

sulmano, innalza un quadro sui contrasti che esistono tra i diritti svizzeri e il diritto musulmano andando dal diritto di famiglia fino alla questione sui cimiteri.

Terza parte: risposte alle rivendicazioni dei musulmani. Passa in rassegna le risposte dei liberali musulmani e le risposte aspettate dagli occidentali.

Il lavoro si conclude con un modello di contratto di matrimonio misto tra musulmani e non-musulmani per prevenire i conflitti, e un progetto visionario di legge federale del 24 maggio 1880 concernente i cimiteri per mettere dell'ordine in questo campo molto sensibile.

Speriamo che questo lavoro permetta una migliore intesa tra le differenti comunità sulla base della conoscenza reciproca e la franchezza. Prima di finire questa introduzione, ringrazio Patrizia Alì che ha fatto la correzione linguistica di questo lavoro. Tuttavia, le opinioni espresse qui non impegnano che me.

Parte 1.
Concezione musulmana della legge

Un autista francese che va in Gran Bretagna conduce a sinistra, e un autista britannico che va in Francia conduce a destra, senza porre problemi. Una famiglia del Mali che va in Francia circoncide le sue ragazze benché vietato, e una famiglia musulmana che va in Francia rivendica il velo alla scuola per le sue ragazze benché vietato. Questa differenza di comportamento tra i due autisti e le due famiglie consegue dalla concezione della legge che hanno gli uni e gli altri. È ciò che vedremo in questa parte.

Capitolo 1.
Date di cui occorre tenere conto

Non basta avere una posizione, bisogna avere anche i mezzi per realizzarla. Cominciamo dai dati di cui occorre tenere conto nei rapporti con i musulmani: la loro importanza statistica e geopolitica e l'importanza della religione per essi.

1. Importanza statistica e geopolitica

Le cifre sono importanti in diritto. Un partito politico che conta dieci membri ha necessariamente meno peso che un partito che ne conta dieci milioni. Se dieci individui violano la legge, si considera che sia nell'ordine delle cose; ma quando dieci milioni d'individui rifiutano di seguire una legge, ciò mette in questione il sistema giuridico della società.

Diamo qui delle estimazioni concernenti il numero dei musulmani nel mondo:

Asia	780'000'000
Africa	380'000'000
Europa	32'000'000
America nord	6'000'000
America latina	13'000'000
Oceania	3'000'000
Totale	1'200'000'000 = Il 20% della popolazione

I musulmani sono raggruppati principalmente in cinquantasette Stati che fanno parte dell'Organizzazione della conferenza musulmana, creata nel 1969. Questo numero è decisivo nei voti in seno alle Nazioni Unite costituite di 192 Stati. Alcuni di essi hanno una grande importanza sul piano delle risorse energetiche.

Non tutti i paesi occidentali hanno statistiche affidabili concernenti il numero dei musulmani perché è vietato in certi paesi fare un censimento sulla base della religione. Ciò lascia libero corso ai fraintendimenti statistici. Così, in Francia, si conta il loro numero tra due e otto milioni. Uno studio condotto dall'ufficio federale per la migrazione e i profughi in Germania è giunto alla conclusione che fino a 4,3 milioni di persone erano di religione musulmana nel paese. Questa cifra supera da vicino un milione d'individui i 3,4 milioni di musulmani che si pensava vivessero fino allora in Germania[1]. Ritorneremo nella seconda parte sulle statistiche concernenti i musulmani in Svizzera che hanno raddoppiato, addirittura triplicato ogni decennio.

In ogni caso, si accorda per riconoscere una netta crescita della comunità musulmana nei paesi occidentali. E questa crescita avrà necessariamente delle conseguenze giuridiche. Grazie alla loro maggioranza in Kosovo e col gioco delle regole democratiche, i musulmani di questo paese hanno potuto ottenere la loro indipendenza dalla Serbia. E questo può ripetersi in altri paesi europei, minacciando così la loro integrità territoriale. Per questa ragione bisogna badare all'integrazione dei musulmani non in quanto comunità religiosa che ha le sue leggi, ma in quanto cittadini che accettano le leggi dei paesi dove vivono, come fu il caso per gli Ebrei in Francia sotto Napoleone[2].

2. Importanza della religione

Ci sono parecchi criteri per giudicare l'importanza della religione in una società. Ci limitiamo al criterio più importante, quello della presenza della religione nelle costituzioni dei paesi musulmani.

Tra i 57 Stati dell'Organizzazione della conferenza musulmana, 22 Stati formano la Lega degli Stati arabi. Si tratta dei seguenti paesi: Libano, Algeria, Arabia saudita, Bahrein, Gibuti, Egitto, Emirato arabi uniti, Iraq, Giordania, Kuwait, Libia, Marocco, Mauritania, Oman, Palestina, Qatar, Somalia, Sudan, Siria, Tunisia, Unione delle Comore, Yemen. Eccetto quella del Libano, le costituzioni di questi paesi menzionano l'islam come religione di Stato e/o il diritto musulmano come una delle fonti principali, addirittura la fonte principale del diritto. Diamo qui alcuni esempi:

- Algeria: Articolo 2 - L'islam è la religione dello Stato**.**
- Arabia saudita: Articolo 1 - Il Regno dell'Arabia Saudita è uno Stato arabo musulmano che ha piena sovranità. Sua religione è l'islam. La sua costituzione è il Libro di Dio e la Sunnah del suo Profeta**.**
- Bahrein: Articolo 2 - La religione dello Stato è l'islam e la Sharia è una fonte principale della legislazione**.**
- Gibuti**:** Il preambolo - L'islam è la religione dello Stato**.**
- Egitto: Articolo 2 - L'islam è la religione dello Stato; i principi della legge musulmana costituiscono la fonte principale di legislazione**.**

---

[1] Vedere http://www.bonnenouvelle.ch/200907011036/breves/allemagne-le-pays-compte-un-million-de-musulmans-de-plus-qu-on-ne-le-pensait. html

[2] Vedere parte 3, capitolo 2, punto 5.

- Emirati arabi uniti: Articolo 7 - L'islam è la religione ufficiale della Federazione; la Sharia musulmana è una fonte principale della legislazione**.**
- Iraq: Articolo 2 al. 1 - l'islam è la religione ufficiale dello Stato e una fonte principale della legge**.**
- Giordania: Articolo 2 - L'islam è la religione dello Stato**.**

  Articolo 28 - (e) Il re deve essere musulmano, sano di spirito, nato da una sposa legittima e da genitori musulmani**.**
- Kuwait: Articolo 2 - La religione dello Stato è l'islam. La Sharia musulmana è una fonte principale della legislazione**.**

Gli altri 35 paesi dell'Organizzazione della conferenza musulmana non sono arabi. Si tratta dei seguenti paesi: Albania*, Azerbaigian*, Benin*, Burkina Faso*, Camerun*, Costa-d'Avorio*, Gabon*, Gambia*, Guinea*, Guinea Bissau*, Guyana*, Nigeria*, Mali*, Mozambico*, Niger*, Ciad*, Togo*, Turkmenistan*, Uganda*, Uzbekistan*, Tagikistan*, Turchia*, Kazakistan*, Kirghizistan*, Afghanistan, Bangladesh, Brunei, Indonesia, Iran, Malesia, Maldive, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Suriname. Le costituzioni di 24 di questi paesi (con *) indicano la laicità dello Stato sotto una forma o un'altra. Nessun paese arabo menziona la laicità nella sua costituzione. Segnaliamo qui che la laicità è condannata dagli ambienti musulmani come essendo una forma di apostasia punita della pena capitale[1].

Si vede di questi dati sommari che i paesi arabi, sebbene numericamente e demograficamente minoritari tra i paesi musulmani, costituiscono il centro dell'islam e il suo ferro di lancia. Parecchie ragioni possono essere avanzate: storiche (Maometto è arabo e le due principali città sante, la Mecca e Medina, si trovano in Arabia), linguistiche (l'arabo è la lingua del Corano, della Sunnah, dei principali lavori di diritto musulmano e della preghiera), istituzionali (le istituzioni religiose più importanti si trovano nei paesi arabi: L'Azhar, la Mecca, Fes, Zeytouna, ecc.) e ideologiche (i Fratelli musulmani e altri movimenti islamisti che ne sono generati).

[1] Vedere parte 3, capitolo 1, punto 7.

Capitolo 2.
Differenti concezioni della legge

Nessuna società può sopravvivere senza legge. *Ubi societas, ibi ius* (dove c'è società, c'è diritto), dissero i Romani. Tuttavia la concezione della legge può differire da una società all'altra. Si può distinguere a questo riguardo tre concezioni della legge:

- la legge come emanazione di un dittatore,
- la legge come emanazione del popolo (democrazia: potere del popolo), e
- la legge come emanazione della divinità. Quest'ultima concezione prevale dagli ebrei e dai musulmani, ma non tanto dai cristiani. Di questo fatto, è falso di parlare di cultura giudeo-cristiana, ma piuttosto di cultura giudeo-musulmana. Vediamo la concezione della legge da queste tre comunità.

1. Concezione ebraica della legge

Si legge nel Vecchio Testamento:

> Vi preoccuperete di mettere in pratica tutto ciò che vi comando; non vi aggiungerai nulla e nulla ne toglierai (Deuteronomio 13:1).
>
> È una legge perenne di generazione in generazione, in tutti i luoghi dove abiterete (Levitico 23:14).

Invocando questi versetti, Maimonide, il più grande teologo e filosofa ebreo, morto al Cairo nel 1204, scrisse: "È una nozione chiaramente esplicitata nella legge che quest'ultima resta d'obbligo eterno nei secoli dei secoli, senza alcuna possibilità di variazione, riduzione, né complemento". Chi pretenderebbe il contrario dovrebbe, secondo Maimonide, "essere messo a morte per strangolamento"[1].

2. Concezione cristiana della legge

Benché sia nato e cresciuto all'interno della tradizione ebraica, Gesù non ha mai aderito in modo incondizionato alla legge derivata dal Vecchio Testamento.

Quando gli scribi e i farisei gli portarono una donna sorpresa in flagrante al reato d'adulterio e gli chiesero che cosa pensasse dell'applicazione della pena di lapidazione prevista dalla legge di Mosè (Levitico 20:10; Deuteronomio 22:22-24), Gesù rispose loro: "Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei". E come tutti partirono senza osare gettare una pietra, disse alla donna: "Neanch'io ti condanno; va e d'ora in poi non peccare più" (Giovanni 8:4-11).

In un altro caso, uno della folla gli disse: "Maestro, dì a mio fratello che divida con me l'eredità". Gesù rispose: "O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?" E disse loro: "Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni" (Luca 12:13-15).

---

[1] Moïse Maïmonide: Le livre de la connaissance, trad. V. Nikiprowetzky e A. Zaoui, Quadrige e PUF, Parigi, 1961, p. 97-98.

Rievocando la legge del contrappasso, Gesù disse: "Avete inteso che fu detto: *Occhio per occhio e dente per dente*; ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra" (Matteo 5:38-39).

In mancanza di testi legali in numero sufficiente[1] nel Nuovo Testamento, i cristiani si ripiegarono sul diritto romano. Il giureconsulto Gaio (morte verso l'anno 180) definisce la legge come essendo "ciò che il popolo prescrive e stabilisce" (*Lex est quod populus iubet atque constituit*)[2]. Il sistema democratico moderno è basato su questa concezione della legge fatta dal popolo.

3. Concezione musulmana della legge

Etimologicamente, il termine *islam* significa la sottomissione. Questa religione proclama la sottomissione alla volontà di Dio espressa nel Corano e i racconti di Maometto (Sunnah), le due fonti principali del diritto. Il Corano dice:

> Quando i credenti sono chiamati ad Allah e al Suo Inviato affinché egli giudichi tra loro, la loro risposta è "Ascoltiamo e obbediamo". Essi sono coloro che prospereranno! (24:51).

Questa concezione della legge è illustrata dall'atteggiamento di Maometto in un caso d'adulterio simile a quello che affrontò Gesù. Due adulteri, entrambi ebrei, furono portati davanti a Maometto che s'informò della pena prevista nella Bibbia. Gli ebrei gli dissero che la Bibbia prevede la lapidazione (Levitico 20:10; Deuteronomio 22:22-24), ma che la loro comunità aveva deciso di cambiare la norma perché era applicata soltanto ai poveri. Al posto della lapidazione, la comunità aveva deciso di annerire il viso dei colpevoli col carbone, condurli in processione e di flagellarli, indipendentemente dal loro statuto sociale. Maometto rifiutò la modifica e ritenne che fosse il suo dovere di far rispettare la norma di Dio. Recitò allora il versetto: "Coloro che non giudicano secondo quello che Allah ha fatto scendere, questi sono gli iniqui" (5:47)[3].

Questo modo di concepire la legge come emanazione divina ha condotto i filosofi musulmani a chiedersi se era possibile che gli esseri umani possano fare la legge. Ibn-Khaldun (morto nel 1406), filosofo musulmano di tendenza materialista, è il primo filosofo musulmano ad ammettere la possibilità di avere delle leggi fatte dai saggi, dunque non rivelate attraverso i profeti. Giunse a questa conclusione grazie all'osservazione. Osservò che quelle società a lui contemporanee che non avevano leggi religiose erano molto più numerose di quelle che ne avevano. Ciò nonostante queste società prosperavano e non erano per niente in preda all'anarchia. Perciò, concluse che agli uomini non era indispensabile un potere teocratico per organizzarsi in società[4]. Per gli Arabi Ibn-Khaldun fa tuttavia un'eccezione poiché, come scrive,

---

[1] Esistono pochi testi a carattere giuridico nel Nuovo Testamento. Si citerà di ciò particolarmente la norma sugli interessi che ha posto molti problemi in Occidente (Luca 6:34-35).

[2] Gaius: Institutes, trad. Julien Reinach, Les Belles Lettres, Parigi, 1965, par. I.3.

[3] Vedere Muslim, detto 3212; Al-Tirmidhi, detto 3157; Abu-Da'ud, detti 3857 e 3858; Ibn-Majah, detto 2548; Ahmad, detti 2250, 4437 e 17794.

[4] Ibn-Khaldoun: Discours sur l'histoire universelle, trad. Monteil, Imprimerie catholique, Beirut, 1967, p. 89.

> a causa della loro innata selvatichezza, rugosità, orgoglio, ambizione e gelosia, [gli Arabi] sono, fra tutti i popoli, quelli che meno accettano l'autorità degli altri. Di rado, le loro aspirazioni tendono verso un solo scopo. Perché si moderino e che perdano il loro carattere altero e geloso, [agli Arabi] occorre l'influenza della legge religiosa, sia che quest'ultima venga dalla profezia o dalla santità. Possono così più facilmente piegarsi e unirsi grazie alla loro comunità religiosa. Così rugosità e orgoglio si cancellano e l'invidia e la gelosia si fermano[1].

Il Corano appoggia l'idea d'Ibn-Khaldun:

> Se avessi speso tutto quello che c'è sulla terra, non avresti potuto unire i loro cuori; è Allah che ha destato la solidarietà tra loro. Allah è eccelso, saggio (8:63).
>
> Aggrappatevi tutti insieme alla corda di Allah e non dividetevi tra voi e ricordate la grazia che Allah vi ha concesso: quando eravate nemici è Lui che ha riconciliato i cuori vostri e per grazia Sua siete diventati fratelli. E quando eravate sul ciglio di un abisso di fuoco, è Lui che vi ha salvati (3:103).

Si ritrova qui una conferma di ciò che abbiamo detto a proposito dell'importanza della religione nelle costituzioni dei paesi arabi.

Questa concezione della legge come emanazione divina continua a essere trasportata ancora oggi. Un'enciclopedia pubblicata nel 2003 dal *Ministero egiziano del waqf* indica:

> Coloro che ragionano bene sono unanimi nel dire che la ragione e la scienza umana non possono in alcun modo sostituire l'orientamento dei messaggi rivelati da Dio, e ciò indipendentemente del sapere razionale dei saggi e dei pensatori. La loro saggezza, la loro conoscenza e la loro scienza non sono che opinioni umane lacunari e delle semplici congetture... In tutti i casi, sono soggetti a sbagli e divergenze, e i loro giudizi rimangono relativi. Chi può allora arbitrare in caso di divergenze inerenti alle opinioni che nascono da questi sforzi razionali? È in questi casi che si concretizza la necessità della rivelazione e della chiarificazione profetica per mettere fine ai conflitti e alle divergenze, come lo dice Dio: "Abbiamo fatto scendere il Libro su di te, affinché tu renda esplicito quello su cui divergono [e affinché esso sia] guida e misericordia per coloro che credono" (16:64)[2].

Khallaf (morto nel 1956), professore di diritto, scrive,:

> I dottori musulmani della legge riconoscono all'unanimità che Dio è il supremo legislatore, che è lui la fonte dei precetti, che questi siano stati enunciati esplicitamente nei testi rivelati ai suoi profeti, in particolare a Maometto, o che i dottori della legge li abbiano tratti o dedotti usando il meccanismo dell'analogia[3].

---

1 Ivi, p. 298.

2 Al-mawsu'ah al-qur'aniyyah al-mutakhassisah, Wazarat al-awqaf, il Cairo, 2003, p. 16.

3 'Abd Al-Wahhab Khallaf: Les fondements du droit musulman, trad. Claude Dabbak, Asma Godin e Mehrezia Labidi Maiza, Édition Al-Qalam, Parigi, 1997, p. 145.

Al-Sha'rawi (morto nel 1998), personalità religiosa e politica egiziana, spiega che la rivelazione è venuta per decidere le questioni soggette a divergenze, liberando così l'uomo dall'obbligo di risolverli con la discussione o con estenuanti e ripetitive esperienze. Il musulmano non deve cercare soluzioni ai suoi problemi al di fuori dell'islam, poiché l'islam propone soluzioni che sono eterne e che vanno bene nell'assoluto[1]. Aggiunge:

> Se fossi il responsabile di questo Paese o la persona incaricata di applicare la legge di Dio, darei un termine di un anno a quello che respinge l'islam, concedendogli il diritto di dire che egli non è più musulmano. Allora lo dispenserei dall'applicazione del diritto musulmano condannandolo a morte come apostata[2].

Questa concezione della legge si riflette nel campo dei diritti dell'uomo. Contrariamente alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 che è un'emanazione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, non facendo nessuna menzione di Dio, la Dichiarazione musulmana universale dei diritti dell'uomo, promulgata nel 1981 dal Consiglio musulmano di cui la sede è a Londra, afferma nelle motivazioni del preambolo:

- Forti della nostra fede nel fatto che [Dio] è il padrone sovrano di tutte le cose nella vita presente come nell'altra vita (...);
- forti della nostra convinzione che l'intelletto umano è incapace di elaborare la via migliore senza la guida di Dio e la sua rivelazione;
- noi, Musulmani, (...) proclamiamo questa Dichiarazione, fatta in nome dell'islam, dei diritti dell'uomo come si possono dedurre dal nobilissimo Corano e dall'incorrotta Tradizione profetica (*sunnah*)[3].

La posizione musulmana suddetta ha per corollario l'assenza del concetto della sovranità del popolo dai musulmani, concetto chiave per ogni democrazia. Al-'Ayli, autore contemporaneo, scrive che la nazione nel sistema musulmano non potrebbe contraddire un testo del Libro o della Sunnah, o concludere un atto di cui le condizioni sono loro contrarie, qualsiasi l'unanimità dei governatori di questa nazione. L'islam non conosce un organo di cui il parere premia in caso di litigio. Non conosce né maggioranza né minoranza. Non si può ricorrere al parere della nazione come fonte dei poteri ... Il ricorso appartiene a Dio e al suo messaggero. La nazione e i suoi dirigenti non hanno potere legislativo; possono riferirsi solamente a Dio e al suo messaggero per dedurne le norme[4]. Il Corano dice concernente la maggioranza:

---

1 Muhammad Mitwalli Al-Sha'rawi: Qadaya islamiyyah, Dar al-shuruq, Beirut e il Cairo, 1977, p. 35-39.

2 Ivi, p. 28-29.

3 Testo in: Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh: Projets de constitutions et droits de l'homme islamiques, Éditions de Paris, Parigi, p. 233.

4 'Abd-al-Hakim Hasan Al-'Ayli: Al-hurriyyat al-'ammah, Dar al-fikr al-'arabi, il Cairo, 1974, p. 214-216.

> Se obbedisci alla maggior parte di quelli che sono sulla terra ti allontaneranno dal sentiero di Allah: seguono [solo] congetture e non fanno che mentire (6:116).

Gli autori musulmani che accettano di parlare della sovranità popolare ne hanno però fissato i limiti:

- Se la questione da regolare è prevista in un testo autentico e chiaro nel Corano o nella Sunnah, la nazione non può fare altro che sottomettersi.
- Se il testo si presta a più di un'interpretazione, la nazione può cercare autonomamente una soluzione in base alla sua comprensione del testo, scegliendo così un'interpretazione al posto di un'altra.
- Se il Corano o la Sunnah tacciono su certe questioni, la nazione è libera di stabilire la norma che le conviene, a condizione però che quest'ultima rispetti lo spirito del diritto musulmano e le sue norme generali e che non sia contraria a una norma musulmana già in vigore[1].

---

[1] Fathi 'Abd-al-Karim: Al-dawlah wal-siyadah fil-fiqh al-islami, Maktabat Wahbah, il Cairo, 1977, p. 227-228; 'Abd-al-Jalil Muhammad 'Ali: Mabda' al-mashru'iyyah fil-nidham al-islami wal-andhimah al-qanuniyyah al-mu'asirah, 'Alam al-kutub, il Cairo, 1984, p. 216-224.

Capitolo 3.
Applicazione del diritto musulmano

Per i musulmani, la legge di Dio deve applicarsi ovunque e in ogni tempo, non solo nei paesi musulmani, ma anche in Occidente. La fede in Dio e la legge di Dio sono legate intimamente. Da ciò scaturiscono conflitti tra i movimenti islamisti e i regimi musulmani che non applicano integralmente il diritto musulmano, e le rivendicazioni dei musulmani in Occidente.

1. Applicazione del diritto musulmano nei paesi musulmani

Nei paesi musulmani, il diritto musulmano gioca un ruolo importante in quasi tutti gli aspetti della vita. Così, serve da riferimento per determinare ciò che è lecito e ciò che è illecito nei settori dell'etica sessuale (promiscuità tra uomini e donne, rapporti sessuali extramatrimoniali, ecc.) e medica (aborto, fecondazione assistita, pianificazione familiare, clonazione, tabagismo, ecc.), dei vestiti, dei divieti alimentari, dei limiti dello sport, delle restrizioni sul piano artistico e della libertà d'espressione, dell'economia (interessi per debiti e attività bancarie, scommesse e giochi di sorte, assicurazioni, imposta religiosa, ecc.), del lavoro della donna e la sua partecipazione alla vita politica, dell'integrità fisica (circoncisione maschile e femminile), ecc.

Tuttavia, sul piano formale, il sistema giuridico dei paesi musulmani è un sistema ibrido, composto principalmente da leggi ispirate dal diritto occidentale, a cominciare dalla costituzione stessa, il codice civile, il codice penale, il codice amministrativo, i codici di procedura, ecc. Il diritto musulmano persiste solamente nel campo dello statuto personale (diritto della famiglia e delle successioni) e, in certi paesi come l'Arabia saudita e l'Iran, nel campo del diritto penale. E questo, nonostante che le costituzioni dei paesi musulmani affermano che l'islam è religione di Stato e che il diritto musulmano è una fonte, addirittura la fonte principale del diritto.

Ambienti fondamentalisti vorrebbero che la dualità che esiste nel sistema giuridico dei paesi musulmani sparisca in favore dell'applicazione esclusiva del diritto musulmano. La loro opposizione alle leggi di origine straniera si manifesta in differenti modi: ricorso alla corte costituzionale contro le leggi considerate contrarie al diritto musulmano, presentazione di progetti di leggi conformi al diritto musulmano, appello alla disobbedienza civile dei giudici[1], processi e minaccia fisica contro quelli che si oppongono all'applicazione del diritto musulmano, rivolta armata.

Per gli islamisti, non è possibile fare dell'eclettismo, prendendo una parte del diritto musulmano e chiudendo gli occhi sul resto. Il Corano afferma a questo riguardo:

---

[1] Vedere Mahmud 'Abd-al-Hamid Ghurab: Ahkam islamiyyah idanah lil-qawanin al-wad'iyyah, Dar al-i'tisam, il Cairo, 1986. Questo giudice rende le sue decisioni in conformità col diritto musulmano e rifiuta di applicare il diritto positivo egiziano. Su questo giudice vedere: Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh: Le juge égyptien Ghurab assis entre deux chaises, Schulthess, Zurich, 1992, p. 173-195.

> Accettate dunque una parte del Libro e ne rinnegate un'altra parte? Non c'è altro compenso per colui che agisce così se non l'obbrobrio in questa vita e il castigo più terribile nel Giorno della Resurrezione. Allah non è incurante di quello che fate (2:85).

Questo crea problemi: fino a dove si può andare nell'applicazione del diritto musulmano? Gli islamisti vogliono che le norme musulmane ora in vigore nei paesi musulmani siano mantenute e rinforzate. È il caso nel campo del diritto della famiglia con le sue restrizioni contrarie ai diritti dell'uomo: interdizione del matrimonio di una musulmana con un non-musulmano, disuguaglianza in materia successoria tra uomo e donna, ecc. Vogliono mettere fine a tutte le riforme intervenute, per esempio in Tunisia che ha vietato la poligamia. Inoltre, chiedono il ritorno alle norme penali: amputazione della mano del ladro, lapidazione per il reato di adulterio, applicazione della legge del contrappasso in caso di colpi e ferite, pena di morte per apostasia, ecc. Vogliono vietare anche il sistema bancario attuale e stabilire un sistema bancario musulmano. Tuttavia l'elenco delle norme musulmane a riabilitare rischia di essere ancora più lungo: interdizione del lavoro della donna, proibizione della musica e del cinema, demolizione delle statue, imposizione della *jizyah* (tributo) ai non-musulmani ed esclusione di questi ultimi dal parlamento.

Certi si chiedono se il ritorno alla schiavitù non fa parte del programma degli islamisti poiché il diritto musulmano l'ha regolata. Questa istituzione non manca di nostalgica. Al-Mawdudi (morto nel 1979), grande dotto religioso pakistano, rispondendo a un autore che nega la schiavitù nell'islam, dice: "L'autore onorato è in grado di indicare una sola norma coranica che elimina la schiavitù in modo assoluto per il futuro? La risposta è certamente no"[1]. Lo sceicco Salah Abu-Isma'il, parlamentare egiziano, difende il ritorno alla schiavitù per le donne dei nemici che cadono come prigioniere nelle mani dei musulmani. Spiega che i musulmani possono decidere in questo caso sia di liberarle senza o con contropartita, sia di ucciderle, sia di ridurle allo stato di prigioniere schiave. Se si decidesse di ridurre una donna in questo stato, diventa la proprietà di un uomo ai sensi delle norme del diritto musulmano, e il suo proprietario non può avere rapporti con lei prima che lei abbia il suo ciclo per assicurarsi che il suo ventre non sia occupato da una gravidanza avuta da un altro uomo (*sic*). Se vede che non è incinta, ha il diritto di coabitare con lei come marito e moglie. Se questa schiava mette al mondo un figlio maschio e il padre muore, lei è ereditata da suo figlio a titolo di bene. Tuttavia, poiché una madre non può essere in possesso del figlio, la prigioniera è liberata[2]. Un professore egiziano, dottore in diritto della Sorbonne, propone un progetto di legge in conformità col diritto musulmano che dovrebbe sostituire le Convenzioni di Ginevra, con conseguenze il ritorno alla schiavitù[3].

---

1 Abu-al-A'la Al-Mawdudi: Al-islam fi muwajahat al-tahaddiyat al-mu'asirah, Dar al-qalam, Kuwait, 2a ed., 1978, p. 64. Al-Mawdudi dedica le page 63 a 109 alla questione della schiavitù e delle relazioni sessuali con le prigioniere.

2 Salah Abu-Isma'il: Al-shahadah, Dar al-i'tisam, il Cairo, 2a ed., 1984, p. 78-79.

3 Hamad Ahmad Ahmad: Nahwa qanun muwahhad lil-jiyush al-islamiyyah, Maktabat al-Malik Faysal al-islamiyyah, s.l., 1988.

Le citazioni suddette provano che nello spirito dei loro autori l'abolizione della schiavitù è una misura provvisoria e che è possibile di reintrodurla. Un'Egiziana non nasconde il suo timore davanti a questa prospettiva. Il ritorno alla schiavitù è un'eventualità che non bisogna scostare se un giorno gli islamisti accedono al potere[1].

Questi alcuni riferimenti dimostrano, se necessario, che la domanda di ritornare al diritto musulmano è elastica e può sempre riservarci delle sorprese. Gli eccessi dei Talebani in Afghanistan forniscono un esempio vivente. Questo genera un clima di paura dai regimi musulmani in posto, i liberali musulmani, i movimenti femministi musulmani e le minoranze non-musulmane. Vedremo nella parte 2, capitolo 1 i mezzi sviluppati dai liberali musulmani per fare fronte agli islamisti.

2. Sistema della personalità delle leggi

Come abbiamo appena visto, per il musulmano Dio è il legislatore. Essendo unico, si doveva aspettarsi che la legge sia la stessa per tutti. Tuttavia Maometto era prammatico. Ha tentato all'inizio della sua missione di radunare alla sua religione le comunità religiose che frequentava, ma senza successo. Ha finito per ammettere che questa divisione è voluta da Dio, e si è limitato a chiedere alle differenti comunità di fare concorrenza nel bene, rimettendo a Dio, nell'altra vita, il regolamento delle loro divergenze[2]. Dio giudicherà allora ogni comunità secondo la sua legge religiosa[3]. Maometto ha imposto ai musulmani di credere a tutti i profeti[4] pure considerando che la sua religione è universale, l'unica autentica e gradita da Dio[5]. Questa coabitazione tra la comunità musulmana e le altre comunità religiose è regolata particolarmente dai seguenti versetti:

> In verità coloro che credono, siano essi giudei, nazareni o sabei, tutti coloro che credono in Allah e nell'Ultimo Giorno e compiono il bene riceveranno il compenso presso il loro Signore. Non avranno nulla da temere e non saranno afflitti (2:62).
>
> Coloro che credono, i Giudei, i Sabei o i Nazareni e chiunque creda in Allah e nell'Ultimo Giorno e compia il bene, non avranno niente da temere e non saranno afflitti (5:69).
>
> E certamente, nel Giorno della Resurrezione, Allah giudicherà tra coloro che hanno creduto, i giudei, i sabei, i cristiani, i magi e coloro che attribuiscono associati ad Allah. In verità Allah è testimone di ogni cosa (22:17).

Secondo questi versetti, le *Genti del libro*: a sapere gli ebrei, i cristiani, i sabeani e gli zoroastriani (magi) ai quali si aggiunsero i samaritani), hanno il diritto di vivere in seno allo Stato musulmano, tramite versamento della *jizyah* (tributo dei vinti pagati in stato di umiltà secondo il versetto 9:29). Tuttavia, quelli dell'Arabia furono costretti o di convertirsi, o di partire. Sul suo letto di morte, Maometto avrebbe

---

1 Sana' Al-Masri: Khalf al-hijab: mawqif al-jama'ah al-islamiyyah min qadiyyat al-mar'ah, Sina lil-nashr, il Cairo, 1989, p. 105-112.

2 2:148; 2:213; 5:48; 10:19; 11:118; 16:93; 42:8.

3 2:120; 2:145; 45:28.

4 2:4-5; 2:136; 2:177; 2:285; 3:84; 3:179; 4:136; 4:150-152; 4:171; 5:59; 29:46; 42:15; 57:19.

5 3:19; 3:85; 7:158; 25:1; 34:28.

chiamato Umar (morto nel 644), il futuro secondo califfo, e gli avrebbe detto: "Non devono esistere due religioni nella penisola araba"[1]. Riportando questa parola, Mawerdi (morto nel 1058) scrisse: "Ai tributari non fu permesso di stabilirsi nell'Higaz; non potevano soggiornarvi in alcun luogo per più di tre giorni". Perfino i loro cadaveri non potevano esservi sepolti e, "se ciò ha avuto luogo, saranno esumati e trasportati altrove, poiché la sepoltura equivale a una residenza"[2]. L'Arabia saudita invoca ancora oggi questa norma per privare sul suo territorio tutti i non-musulmani dal diritto di praticare i loro culti.

Le relazioni tra i musulmani e i membri delle altre comunità religiose tollerate fuori dall'Arabia hanno conosciuto situazioni fluttuanti, e numerosi furono quelli che si convertirono all'islam col tempo per diverse ragioni. Quelli che sono rimasti fedeli alla loro fede, potevano beneficiare di una certa autonomia legislativa e giudiziale, particolarmente in materia del diritto della famiglia. È ciò che si chiama il sistema della personalità delle leggi prevista dal Corano:

> Facemmo scendere la Torah, fonte di guida e di luce. Con essa giudicavano tra i giudei, i profeti sottomessi a Dio, e i rabbini e i dottori [...]. Coloro che non giudicano secondo quello che Dio ha fatto scendere, questi sono gli ingiusti. [...] Facemmo camminare sulle loro orme Gesù figlio di Maria, per confermare la Torah che scese prima di lui. Gli demmo il Vangelo, in cui c'è guida e luce, a conferma della Torah che era scesa precedentemente: monito e direzione per i timorati. Giudichi le genti del Vangelo in base a quello che Dio ha fatto scendere. Coloro che non giudicano secondo quello che Dio ha fatto scendere, questi sono gli iniqui (5:44-48).

Secondo questo sistema, ogni comunità aveva i suoi tribunali e le sue leggi. Queste ultime erano necessariamente divergenti, e i conflitti tra queste leggi erano regolati in favore della legge musulmana. Così, il musulmano può sposare quattro donne, mentre il cristiano può sposare solamente una sola. È vietato al musulmano consumare del vino e mangiare del maiale, mentre il cristiano può farlo. Il musulmano può sposare una cristiana o un'ebrea, ma il cristiano e l'ebreo sono vietati di sposare una donna musulmana. I bambini nati di un matrimonio misto tra un musulmano e una cristiana o un'ebrea sono necessariamente musulmani. In materia di eredità, il diritto musulmano vieta la successione tra le persone che appartengono a differenti comunità religiose. Così, la donna cristiana o ebrea non eredita dal suo marito musulmano defunto o dei suoi bambini, e viceversa.

Questo sistema giuridico multiconfessionale persiste ancora oggi in certi paesi arabi con più o meno estensione, ma la tendenza va verso l'unificazione. Così in Giordania o in Siria, le comunità religiose non-musulmane applicano le loro leggi religiose in materia di statuto personale e hanno i loro tribunali religiosi, mentre l'Egitto ha soppresso i tribunali religiosi pure mantenendo le leggi delle differenti comunità[3].

---

[1] Malik: Muwatta' Malik, detto 1388.

[2] Mawerdi: Les statuts gouvernementaux, Le Sycomore, Parigi, 1982, p. 357.

[3] Sulla situazione in Egitto, Vedere nostro libro: Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh: L'impact de la religion sur l'ordre juridique, cas de l'Égypte, non-musulmans en pays d'islam, Éditions universitaires,

La tolleranza relativa suddetta è rifiutata agli apostati, ai politeisti e ai gruppi che non sono menzionati espressamente nel Corano. Ne diremo qui una parola cominciando dagli apostati.

I musulmani non smettono di ripetere che l'islam è una religione tollerante e che la libertà religiosa è garantita. Tre versetti del Corano sono citati spesso come prova:

> Non c'è costrizione nella religione (2:256).
>
> La verità [proviene] dal vostro Signore: creda chi vuole e chi vuole neghi (18:29).
>
> Se il tuo Signore volesse, tutti coloro che sono sulla terra crederebbero. Sta a te costringerli a essere credenti? Nessuno può credere, se Dio non lo permette (10:99-100).

Questi versetti tuttavia non hanno impedito ai giuristi musulmani classici di prevedere, come hanno fatto i loro colleghi ebrei e cristiani contemporanei, la pena di morte per chiunque lasci la sua religione. In effetti, la libertà religiosa per questi giuristi è una libertà a senso unico, un po' come le prigioni: libertà di entrare, divieto di uscire. In via di principio, si è liberi di diventare o di non diventare musulmani. Tuttavia chi è musulmano una volta, deve rimanerlo per sempre, anche se avesse ereditato l'islam dai suoi genitori.

Il Corano è invocato per dimostrare la libertà religiosa; ma anche per prescrivere la pena di morte contro il musulmano che lasci l'islam. Tuttavia, nessun versetto particolare prevede effettivamente una pena del genere.

Il Corano parla dell'apostasia utilizzando il termine *kufr* (miscredenza)[1], o il termine *riddah* (ritornare indietro)[2]. Alcuni castighi per l'apostata sono previsti nella vita ultima. Solo il versetto 9:74 parla di castigo doloroso in questo mondo, senza precisare in che cosa consista. Questo versetto dice:

> Giurano [in nome di Dio] che non hanno detto quello che in realtà hanno detto, un'espressione di miscredenza; hanno negato [di credere] dopo [aver accettato] l'islam e hanno agognato quel che non hanno [potuto] ottenere. Non hanno altra ritrattazione da fare se non [ammettere] che Dio col suo Messaggero, li ha beneficiati della sua grazia. Se si pentono sarà meglio per loro; se invece volgono le spalle, Dio li castigherà con doloroso castigo in questa vita e nell'altra; e sulla terra non avranno né alleato né patrono.

I detti di Maometto, che costituiscono la seconda fonte del diritto musulmano, sono più espliciti del Corano. Maometto avrebbe detto:

> Chi cambia religione, uccidetelo.
>
> Non è permesso attentare alla vita del musulmano che nei tre casi seguenti: la miscredenza dopo la fede, l'adulterio dopo il matrimonio e l'omicidio senza motivo.

Friburgo, 1979.

1 V. 2:217 e 47:25-27.

2 V. 2:208; 3:86-90, 177; 4:137; 9:66, 74; 16:106-109.

I giuristi musulmani hanno dedotto da questi versetti e detti, che l'uomo che abbandoni l'islam e rifiuti di ritrattare debba essere messo a morte. Per quanto riguarda la donna, certi raccomandano la prigione a vita, a meno che ritratti. Bisogna aggiungerci delle misure di ordine civile: il matrimonio dell'apostata è sciolto, i suoi bambini gli sono tolti, la sua successione è aperta, è privato del diritto successorio.

In ciò che riguarda i politeisti, chiamati associatori, il versetto 22:17 suddetto li mette su un piede di uguaglianza con le Genti *del libro*. All'inizio della sua missione, Maometto sembrava essere disposto a riconoscere in un passaggio coranico tre delle loro divinità: Al-Lat, Al-Uzzah e Manat. Tuttavia, di fronte ai suoi compagni che vedevano una violazione del monoteismo, denunciò questo passaggio come essendo rivelato da Satana (di dove *I Versetti satanici* di Salman Rushdie), e lo sostituì per un altro (53:19-23). Maometto ammise anche la possibilità di concludere un patto con i politeisti (9:3-4), ma questo fu denunciato (9:7-11). Ai politeisti furono intimati di convertirsi o di subire la guerra fino alla morte, come indica il versetto 9:5, detto *versetto della sciabola*. Questo versetto enuncia:

> Quando poi siano trascorsi i mesi sacri, uccidete questi associatori ovunque li incontriate, catturateli, assediateli e tendete loro agguati. Se poi si pentono, eseguono l'orazione e pagano la decima, lasciateli andare per la loro strada. Allah è perdonatore, misericordioso.

Così il numero delle comunità ammesse fu chiuso, ragione per la quale i nuovi gruppi religiosi che non sono menzionati nel Corano sono vietati. È il caso dei Bahai. I primi adepti di questo gruppo creato nel 1863 erano dei musulmani che hanno abbandonato la loro religione e, di conseguenza, sono stati considerati apostati. Oggi, la maggioranza dei Bahai non è di origine musulmana, ma i paesi musulmani rifiutano di riconoscerli.

Il sistema della personalità delle leggi descritto più alto in favore delle *Genti del libro* può sembrare più tollerante del sistema unitario, ma ha lo svantaggio di mettere in pericolo l'unità del paese formando degli Stati nello Stato, di mettere fuori legge quelli che non appartengono a nessuna comunità religiosa riconosciuta, e di avvantaggiare una comunità in caso di conflitti di leggi. I paesi che hanno un sistema di personalità delle leggi sono esposti spesso alle agitazioni religiose: Sudan, Egitto, Libano, Iraq, Israele, Pakistan, India, ecc.

3. Applicazione del diritto musulmano fuori dai paesi musulmani

I giuristi musulmani classici dividono il mondo in due. C'è da un lato la Terra dell'islam (*Dar al-islam*) che copre tutte le regioni passate sotto dominio musulmano, che gli abitanti siano musulmani o no. Dall'altro lato della frontiera si trova la Terra della guerra (*Dar al-harb*), chiamata spesso Terra della miscredenza (*Dar al-kufr*). Questa, un giorno o l'altro, dovrà passare sotto dominio musulmano.

La Terra della guerra può beneficiare di un trattato di pace temporanea, diventando così Terra di trattato (*Dar 'ahd*). Secondo Abu-Yusuf (morto nel 798) il grande giudice di Bagdad,

> non è permesso al rappresentante dell'imam di concedere la pace ai nemici, quando ha su di loro una superiorità di forze. Tuttavia se ha voluto condurli a convertirsi con dolcezza o diventare tributari, non c'è nulla di male a farlo fino a che le cose si sistemano dalla loro parte[1].

Abu-Yusuf non fa che parafrasare il Corano: "Non proponete l'armistizio, mentre siete preponderanti" (47:35).

Appoggiandosi su un episodio doloroso dell'inizio dell'islam, i giuristi musulmani hanno regolato i rapporti tra queste tre terre, affermando che i musulmani non dovevano ritrovarsi fuori dalla Terra dell'islam. Per sfuggire alle persecuzioni, Maometto, accompagnato da alcuni dei suoi seguaci, lasciò nel 622 La Mecca, la sua città natale, e si diresse verso Yathrib, la città di sua madre, diventata *Medina*. È l'inizio dell'era musulmana, detta *era dell'egira*, era della migrazione. Coloro che lasciarono La Mecca per andare a Medina portarono il nome di *Muhajirun* (immigrati). Coloro che portarono loro aiuto furono chiamati *Ansar*. Dei musulmani, tuttavia, restarono alla Mecca e continuarono a vivere segretamente la loro fede. Costretti a partecipare al combattimento contro le truppe di Maometto, alcuni vi persero la vita. Il Corano (4:97-98) rimproverò a questi ultimi di essere rimasti nella Mecca. Parecchi passaggi del Corano e racconti di Maometto prescrivono a tutti i musulmani, vivente in paese di miscredenza, di lasciare i loro paesi per raggiungere la comunità musulmana, se lo possono. Lo scopo di questa migrazione è di mettersi al riparo da persecuzioni, di indebolire la Comunità miscredente e di partecipare allo sforzo di guerra della nuova Comunità. Infatti, il Corano parla congiuntamente di *coloro che hanno emigrato* e *hanno fatto il gihad* (2:218; 8:72, 74 e 75; 8:20; 16:110).

Sostenendosi sull'autorità di Malik (morto nel 795), Ibn-Rushd (morto nel 1126), imam della moschea di Cordova e nonno d'Averroè, afferma che l'obbligo di emigrare è mantenuto fino al giorno della resurrezione. Cita i versetti 4:97-98 e 8:72 e il detto di Maometto: "Mi sono sbarazzato di ogni musulmano che resta fra i politeisti". Chi si converte all'islam in un paese miscredente deve emigrare verso la Terra d'islam affinché le norme musulmane gli siano applicate. A maggior ragione, il musulmano non può rendersi nella Terra di miscredenza, poiché le leggi dei miscredenti gli saranno applicate. Può andarci solo se cerca di riacquistare un musulmano caduto in schiavitù. Se va volontariamente verso un'altra regione, non può presiedere la preghiera e la sua testimonianza è rifiutata. Ibn-Rushd chiede alle autorità musulmane di insediare sulle strade dei controlli affinché nessuno possa recarsi in questi paesi, in particolare se trasporta ciò che è vietato e che potrebbe rafforzare i miscredenti nelle loro guerre contro i musulmani. Dio, dice, ha fissato a ciascuno un destino al quale giungerà e le ricchezze che otterrà[2].

In applicazione a questa dottrina della migrazione, i musulmani hanno lasciato i paesi che sono stati riconquistati dai cristiani. Così, nel 1091, la riconquista cristiana della Sicilia fu completata dopo un'occupazione musulmana di più di 270 anni.

---

[1] Abou Yousof Ya'koub: Le Livre de l'impôt foncier (kitab al-kharadj), trad. Fagnan, Librairie orientaliste Paul Geuthner, Parigi, 1921, p. 319.

[2] Ibn-Rushd: Kitab al-muqaddimat al-mumahhidat, Dar Sadir, Beirut, s.d., p. 611-613.

Un gran numero di musulmani lasciò l'isola per rifugiarsi nell'altro lato del Mediterraneo. L'imam Al-Mazari originario di Mazara in Sicilia, (morto nel 1141, in Africa del Nord) rispondendo a musulmani che vivono in Sicilia ricordò loro il divieto di restare nella *Terra di miscredenza*. Questa norma, tuttavia, conosce alcune eccezioni,:

- Il soggiorno in un paese nemico per una ragione impellente.
- Il soggiorno volontario nell'ignoranza che tale soggiorno è vietato.
- Il soggiorno in territorio nemico nella speranza di strapparlo dalle mani degli occupanti e restituirlo ai musulmani, o riuscire a mettere gli infedeli sulla buona strada, o, almeno, a deviarli da un'eresia qualunque [1].

Con la capitolazione di Toledo in 1085, la maggioranza dei musulmani lasciò la città. Coloro che vi erano rimasti potevano conservare il loro modo di vita, le loro proprietà, i loro luoghi abituali di residenza, come pure il loro regime fiscale e la loro libertà di culto tramite versamento di un tributo[2]. Questi musulmani erano disprezzati da coloro che erano emigrati e da quelli che non erano stati conquistati. Li chiamavano *Ahl al-dajn*, o *Mudajjan* - e in spagnolo *Mudéjar* - parole utilizzate per qualificare gli animali domati o addomesticati, in opposizione agli animali selvaggi o liberi. Dei musulmani si convertirono al cristianesimo, ma continuarono a vivere segretamente la loro fede, esponendosi alla furia dell'inquisizione. Furono chiamati Moreschi. La tolleranza dei re cristiani della Spagna nei riguardi dei loro sottoposti, tanto ebrei che musulmani, non doveva durare. Dopo avere deciso di espellere gli ebrei nel 1492, decisero di espellere anche i musulmani, espulsione che fu completata in tutta la Spagna nel corso dell'anno 1610[3].

I Moreschi sotto il potere cristiano, nascondevano la loro religione, ricorrendo alla dissimulazione prevista dal Corano (3:28 e 16:106). Legittimando un tale atteggiamento, una *fatwa* del mufti Ahmad Ibn Jumayra, datata dall'inizio di dicembre 1504, dava ai Moreschi delle consegne precise per adattarsi al loro ambiente ostile. Così, se i cristiani li avessero costretti a insultare il Profeta, avrebbero dovuto pronunciare il suo nome come Hamed, nel modo cristiano e pensare, non all'inviato di Dio, ma a Satana o a una persona ebrea col nome di Maometto. Se fossero stati forzati ad arrendersi alla Chiesa, all'ora della preghiera musulmana, sarebbero stati dispensati da questa, e il culto avrebbe contato come se avessero compiuto la prescrizione coranica, girati verso la Mecca. Qualora si fossero trovati nell'impossibilità di fare la preghiera il giorno, dovevano farla la notte. L'abluzione rituale poteva anche essere sostituita. Secondo le circostanze, s'immergevano nel mare, o sfregavano il corpo con una sostanza pulita, terra o legno. Se obbligati a bere vino o

---

[1] Testo arabo e traduzione della fatwa d'Al-Mazari, in: Abdel-Magid Turki: Consultation juridique d'Al-Imam Al-Mazari sur le cas des musulmans vivant en Sicile sous l'autorité des Normands, in: Mélanges de l'Université St-Joseph, Beirut, 1980, p. 697-704.

[2] Miguel-Angel Ladero Quesada: La population mudéjare, état de la question et documentation chrétienne en Castille, in: Minorités religieuses dans l'Espagne médiévale, Revue du Monde musulman et de la Méditerranée, no 63-64, 1992/1-2, p. 134.

[3] Chrétiens, musulmans et juifs dans l'Espagne médiévale: de la convergence à l'expulsion, Cerf, Parigi, 1994, p. 313 e 333.

mangiare maiale, potevano farlo, ma tenendo conto che era un atto impuro e a condizione di condannarlo mentalmente. Se forzati a disconoscere la loro fede, dovevano provare a essere evasivi, e se obbligati, dovevano internamente negare ciò che li costringevano a dire.

La *fatwa* precedente riguarderebbe i musulmani che non potevano emigrare del loro paese[1]. A coloro che potevano, Al-Wansharisi (morto nel 1508) è del parere, in due *fatwa* datate 1484 e 1495, che non dovevano rimanere[2]. Ritiene che la migrazione della *Terra di miscredenza* verso la *Terra d'islam* resti un dovere fino al giorno della resurrezione. É dispensato dalla migrazione solo chi non può compierla per ragione di paralisi, schiavitù, malattia grave o grande debolezza. Quest'ultimo deve tuttavia conservare l'intenzione di emigrare appena possibile. Chi rifiuta di emigrare abbandona la Comunità[3] e approva la superiorità della miscredenza sull'islam. Non potrà compiere né la preghiera senza che i miscredenti lo prendano in giro – e questo è condannato dal Corano (5:58), né il dovere dell'elemosina legale dovuta all'imam - che è un elemento importante dell'islam, né il dovere del digiuno di Ramadan, né il pellegrinaggio alla Mecca, né il *gihad*. Questo soggiorno nella *Terra di miscredenza* è contrario alla parola di Maometto che dice: "Il musulmano non deve degradarsi"; "La mano superiore è migliore di quella inferiore". Tale soggiorno espone i musulmani, in particolare i piccoli, gli incapaci e le donne, alla perversione in materia di religione. D'altra parte, i discendenti dei musulmani rischiano, restando fra i miscredenti, di essere deviati dai non-musulmani della loro religione col matrimonio e di copiare le loro pratiche, i loro vestiti, le loro cattive usanze e la loro lingua. Ora, se si perde la lingua araba, si perde il culto che le è legato. Infine, i musulmani non possono fidarsi dei miscredenti che troveranno pretesti per prostrarli di tasse e mancare ai loro impegni[4].

All'inizio della colonizzazione occidentale, alcuni giuristi e capi musulmani hanno applicato la norma musulmana dell'emigrazione. Dei musulmani hanno così emigrato dall'Africa del Nord verso la Turchia. Nel 1920, una massiccia onda migratoria ha avuto luogo dall'India verso l'Afganistan, dopo che la prima era stata dichiarata *Terra di miscredenza*. Quest'emigrazione è stata catastrofica per coloro che dovettero, in seguito, ritornare in India poveri e frustrati. Centinaia tra di loro sono morte lasciando l'India, e anche in seguito durante il ritorno[5].

La maggioranza dei musulmani fu tuttavia costretta a restare e dovette, come pure i loro capi e i loro insegnanti, adattarsi a una nuova realtà, e ciò tanto più che i regi-

---

1 Louis Cardaillac: Morisques et chrétiens, un affrontement polémique 1492-1640, Librairie Klincksieck, Parigi, 1977, p. 88-90; Leila Sabbagh: La religion des Moriscos entre deux fatwas, in: Les Morisques et leur temps, CNRS, Parigi, 1983, p. 49-53.

2 Al-Wansharisi: Al-mi'yar al-mu'rib wal-jami' al-mujrib 'an fatawa ahl Afriqya wal-Andalus wal-Maghrib, Wazarat al-awqaf, Rabat, 1981, vol. 2, p. 133-134 e vol. 10, p. 107-109.

3 Ivi, vol. 2, p. 119-133.

4 Ivi, vol. 2, p. 137-141.

5 Muhammad Khalid Masud: The obligation to migrate: the doctine of hijra in islamic law, in: Dale F. Eickelman e James Piscatori (ed.): Muslim travellers: pilgrimage, migration, and the religious imagination, Routledge, London, 1990, p. 40-41. Vedere le fatwa concernente l'India in: W. W. Hunter: The Indian Musalmans, are they bound in conscience to rebel against the Queen? Premier Book House, Lahore, 1974, p. 185-187.

mi coloniali furono, di norma e nel loro interesse, tolleranti in materia religiosa. Permisero ai musulmani di praticare liberamente la loro religione, e di mantenere e applicare le loro leggi con i loro tribunali e i loro giudici a proposito di numerose questioni sociali, civili ed economiche[1].

Oggi, con la fine della colonizzazione, si è posto il problema inverso, quello dell'emigrazione di musulmani verso i paesi non-musulmani che in precedenza li avevano colonizzati. Dei libri moderni continuano ad affermare che i musulmani non hanno il diritto di soggiornare in paese di miscredenza, salvo caso di necessità, e a patto di applicare le norme musulmane e di convertire i loro abitanti all'islam[2]. Questi libri si oppongono soprattutto all'acquisizione della nazionalità dei paesi miscredenti per i musulmani[3]. Una fatwa saudita del 1982, concernente un imam algerino in Francia che voleva sapere se poteva acquisire la nazionalità francese, afferma: "Non è permesso acquisire volontariamente la nazionalità di un paese miscredente perché ciò implica l'accettazione delle sue norme, la sottomissione alle sue leggi, e l'alleanza con questo paese. Ora, è chiaro che la Francia è un paese miscredente sia come governo sia come popolo, e tu sei un musulmano. Non ti è dunque permesso di acquisire la nazionalità francese"[4].

Di fronte all'impossibilità di proibire ai musulmani l'emigrazione verso i paesi miscredenti, Al-Jaza'iri, predicatore della moschea del Profeta a Medina, raccomanda la creazione di una commissione di tutti i paesi musulmani allo scopo di salvaguardare i diritti degli immigrati musulmani nei paesi non-musulmani, con un bilancio al quale devono partecipare tutti i paesi musulmani secondo le loro possibilità. Lo scopo di questa commissione sarebbe di adottare misure tendenti "a impedire ai musulmani di legarsi a società miscredenti e atee". Fra queste misure:

- Costruire moschee per pregare e imparare la loro religione.
- Fornire imam e libri.
- Unire i musulmani per creare un solo gruppo che sarà collegato esclusivamente alla suddetta commissione.
- Organizzare l'insegnamento religioso per gli immigrati.
- Creare un'associazione tra gli immigrati per mettere in piedi una macelleria e un cimitero.
- Creare un comitato di tre dotti religiosi in ogni paese d'immigrazione il cui scopo è di risolvere i conflitti tra gli immigrati, celebrare e sciogliere i loro matrimoni, distribuire la loro eredità in conformità al diritto musulmano affinché gli immigrati evitino di rivolgersi ai tribunali non-musulmani.

---

[1] Bernard Lewis: La situation des populations musulmanes dans un régime non-musulman, réflexions juridiques et historiques, in: Bernard Lewis e Dominique Schnapper: Musulmans en Europe, Actes Sud, Poitiers, 1992, p. 29-30.

[2] Vedere per esempio: Dalil al-muslim fi bilad al-ghurbah, Dar al-ta'aruf lil-matbu'at, Beirut, 1990.

[3] Vedere Muhammad Ibn 'Abd-al-Karim Al-Jaza'iri: Tabdil al-jinsiyyah riddah wa-khiyanah, s.m., s.l., 2ª ed., 1993.

[4] Abu-Bakr Jabir Al-Jaza'iri: I'lam al-anam bi-hukm al-hijrah fil-islam, Rasa'il Al-Jaza'iri, Maktabat Linah, Damanhur, 3ª ed., 1995, p. 723-725.

> Questo comitato deve anche fondare una cassa di mutua assistenza in ogni moschea, stabilire una legge economica e creare una cassa di risparmio secondo le norme musulmane[1].

Certi musulmani che vivono nei paesi musulmani richiedono, per i loro correligionari che vivono in paesi non-musulmani, l'applicazione del diritto musulmano in materia del diritto di famiglia nello stesso modo in cui i paesi musulmani applicano i diritti religiosi alle diverse comunità cristiane presenti. Ahmad Salamah, professore egiziano, scrive a tal fine:

> Gli Stati non-musulmani, che pretendono di essere più civilizzati, non riservano ai propri cittadini musulmani nessun trattamento particolare nelle materie del diritto di famiglia, perché entrano nell'*ordine pubblico* in cui tutti sono uguali. Nell'islam, invece, i non-musulmani sono soggetti, in queste materie, alle proprie leggi. Che bella equità, quella dell'islam[2].

Fouad Riad, un altro professore egiziano, auspica la creazione di un codice musulmano di famiglia applicabile a musulmani che vivono nei paesi non-musulmani e che scelgono di rispettare tale codice. Questo codice s'ispirerebbe interamente al diritto musulmano nella sua interpretazione contemporanea la più conciliabile possibile con i principi dei valori universali. Lo scopo è quello "di permettere la coesistenza tra i membri della Comunità musulmana e le altre Comunità rispettando la cultura e gli interessi legittimi di questa Comunità musulmana crescente"[3]. L'applicazione di tale codice, secondo questo professore, potrebbe essere limitata ai musulmani stabiliti in Europa e i cui legami con il paese d'origine si sono interrotti. Tuttavia non sarà applicato né ai musulmani europei né ai musulmani non stabiliti in Europa che mantengono strette relazioni con i loro paesi. Questo codice unificato può evitare, in principio, le principali discriminazioni di cui si accusa il diritto musulmano, tra cui la discriminazione a causa del sesso e della religione. Dovrebbe così:

- evitare gli impedimenti successori dovuti a disparità di culto;
- limitare la poligamia a casi eccezionali, come prescrive il vero spirito del diritto musulmano;
- limitare o subordinare il ripudio unilaterale a condizioni che lo avvicinano al divorzio, in modo che non trascuri i diritti della parte convenuta.

In tal modo, aggiunge il professore egiziano, "si può elaborare sulla base del diritto musulmano, un sistema personale musulmano che permetterà ai musulmani che vivono in Occidente di realizzare il loro scopo principale che è quello di mantenere la propria identità senza vivere in disarmonia con la società nella quale sono destinati a integrarsi"[4].

---

1 Ivi, p. 726-729.

2 Ahmad Abd-al-Karim Salamah: Mabadi al-qanun al-duwali al-islami al-muqaran, Dar al-nahdah al-arabiyyah, il Cairo, 1989, p. 172.

3 Fouad Riad: Pour un code européen de droit musulman, in: Le statut personnel des musulmans, droit comparé et droit international privé, sous la direction de Jean-Yves Carler et Michel Verwilghen, Bruxelles, 1992, p. 380.

4 Ivi, p. 381-382.

La proposta dei due professori egiziani non è nuova. Infatti, si legge nel congresso del Kuwait relativo ai diritti dell'uomo in islam organizzato nel 1980 dalla Commissione internazionale dei giuristi, dall'università del Kuwait e dall'Unione degli avvocati arabi:

> Il congresso raccomanda a tutti Stati di rispettare i diritti delle minoranze nell'esercizio delle loro tradizioni culturali e dei loro riti religiosi, così come il diritto di riferirsi nel loro status personale alle loro confessioni religiose, e raccomanda a questi Stati di offrire il sostegno necessario a tutte le iniziative che incoraggiano questo spirito e rafforzano quest'orientamento e questa tendenza[1].

[1] Vedere Aldeeb Abu-Sahlieh: Projets de constitutions et droits de l'homme islamiques, op. cit., documento 7, la citazione è dalla pagina 163.

Capitolo 4.
Sceneggiatura del Partito musulmano di liberazione

Il mondo musulmano è diviso principalmente in due gruppi: Ci sono da un lato i sunniti che formano circa il 90% dei musulmani, e dall'altro lato gli sciiti che si trovano soprattutto in Iran, in Iraq, in Siria e in Libano. Dentro di ciascuno di questi due gruppi, ci sono delle tendenze che possono essere classificate in tre categorie: la corrente musulmana statale ufficiale, la corrente islamista, e la corrente liberale sulla quale ritorneremo nell'ultima parte di questo lavoro.

Presentiamo qui la sceneggiatura proposta dal Partito musulmano di liberazione (*Hizb ut-tahrir al-islami*, qui di seguito: HT), molto vicino al diritto musulmano classico. Questo partito ha stabilito già una costituzione molto dettagliata secondo la quale intende governare[1].

1. Genesi e evoluzione del HT

Il HT è stato creato a Gerusalemme nel 1952, o 1953, dal palestinese Taqiuddin Al-Nabhani. Nato nel 1909 a Ijzim (regione di Haifa), Al-Nabhani ha studiato all'università dell'Azhar e a Dar al-'ulum al Cairo, e sarebbe stato membro dei Fratelli musulmani. Dopo la guerra del 1948, ha lasciato il suo paese con la sua famiglia per stabilirsi a Beirut dove è morto nel 1977. Ha occupato la funzione di giudice al tribunale di appello musulmano di Gerusalemme e, in seguito, ha insegnato alla Facoltà musulmana ad Amman[2]. Al-Nabhani resta il principale ideologo del HT. I suoi libri sono riprodotti in arabo[3] e in inglese su i siti del HT[4].

Dopo la morte d'Al-Nabhani, il HT è stato diretto dal palestinese Abdul-Qadeem Zalloom fino alla sua morte nel 2003. L'attuale capo, che porta il titolo di emiro, è il palestinese Ata Abu Rashta, che presiedeva prima la sezione giordana[5]. Non si conosce con certezza l'organigramma del HT, ma è descritto generalmente come un'organizzazione piramidale molto centralizzata di cui non si conosce né la struttura, né i nomi dei responsabili, né i loro luoghi di residenza, né le loro fonti di finanziamento. Alla base della piramide, ci sarebbero delle cellule composte ciascuna di cinque membri. I membri sarebbero divisi in sezioni in funzione dei paesi. I paesi musulmani dove si trovano questi membri sono chiamati *wilayah*: provincia. Il sito ufficiale del HT pubblica dei rapporti che provengono dalle differenti province[6]. Il HT ha dei membri in numerosi paesi musulmani e occidentali, ma non si conosce il loro numero. Si sa invece che una decina di migliaia di persone è

---

1 Traduzione francese in Aldeeb Abu-Sahlieh: Projets de constitutions et droits de l'homme islamiques, op. cit., documento 2, p. 35-68.

2 Sulla storia del HT, vedere particolarmente Suha Taji-Farouki: A fundamental quest: Hizb al-Tahrir and the search for the Islamic Caliphate, Grey Seal, Londra, 1996.

3 Gli scritti arabi si trovano soprattutto nel sito http://www.hizb-ut-tahrir.org/arabic/arabic.htm.

4 Le traduzioni inglesi si trovano soprattutto nel sito http://www.islamic-state.org/.

5 Vedere http://www.palestinianforum.net/forum/archive/index.php/t-971 1. html; http://www.khilafah.com/home/category.php?DocumentID =10 6 22&TagID=1.

6 Vedere in arabo: http://www.hizb-ut-tahrir.org/arabic/welayat/welaya. htm.

incarcerata nei paesi musulmani e in Russia per motivo di appartenenza al HT. Sebbene l'origine e la direzione del HT siano palestinesi, questo Partito conosce il suo più grande successo nei paesi musulmani dell'Asia centrale. Il centro mediatico del HT sarebbe in Gran Bretagna. Il portavoce e rappresentante del HT in questo paese è Dr. Imran Waheed, psichiatra, cittadino britannico di origine pakistana.

Come ogni organizzazione, il HT ha conosciuto delle dissidenze. Tra questi gruppi, si cita particolarmente:

- Al-Muhajirun, gruppo fondato nel 1996 in Gran Bretagna da Omar Bakri Mohammed[1]. Avrebbe organizzato dei campi di allenamento militare ai suoi membri in questo paese per mandarli in Afghanistan e altrove[2].
- Akramia, gruppo che porta il nome dell'Uzbekistanese Akram Yuldashev. Questo gruppo sarebbe responsabile delle agitazioni in questo paese[3].

Gli autori fanno spesso la confusione tra il HT e questi due gruppi dissidenti, certi pensano che si tratti di un solo e unico gruppo con ripartizioni dei compiti[4].

Il HT si definisce come essendo un partito politico di cui l'ideologia è l'islam. Insiste sul fatto che non è né un'organizzazione scientifica, né educativa, né caritativa. Il suo obiettivo è di applicare integralmente la legge musulmana, di ristabilire il califfato, di unificare tutti i paesi musulmani, e di riprendere la guerra santa per l'espansione del potere musulmano sull'insieme dei paesi del mondo[5]. Ritorneremo nei seguenti punti su questi obiettivi e i mezzi utilizzati per giungerli sul piano interno e internazionale.

2. Politica del HT

2.1. Divisione del mondo in *Dar al-islam* e *Dar al-harb*

Fedele alla concezione musulmana classica, il HT divide il mondo in due: *Dar al-islam* (Terra dell'islam) e *Dar al-harb* (Terra della guerra), chiamata anche *Dar al-kufr* (Terra della miscredenza).

Gli scritti del HT non danno una definizione univoca di queste nozioni. Un libro, pubblicato in arabo e in inglese, dice:

- *Dar al-islam*: copre ogni paese governato dall'autorità musulmana e dove le norme musulmane sono applicate. Copre anche ogni regione che era governata nel passato dai musulmani ma che è stata riconquistata dai miscredenti, come l'Andalusia, così come ogni regione dove abita una maggioranza di musulmani, anche se il potere non è nelle mani loro.

---

[1] Sulla divisione in seno al HT, vedere,: http://www.james town.org /news_details.php?news_id=38; su Bakir, vedere: http://www. terrorisme.net/p/article_120.shtml.

[2] The challenge of Hizb ut-Tahrir: deciphering and combatting radical islamist ideology, conference report, The Nixon Center, september 2004, in: http://www.nixoncenter.org/Program%20Briefs/PB%202004/ confrephiztahrir.pdf, p. 20.

[3] B. Raman: The Andijan uprising, the Background, South Asia Analysis Group, paper, 14.5.2005, paper no 1380, in http://www.saag. org/papers14/paper1380.html.

[4] The challenge of Hizb ut-Tahrir, op. cit., p. 18-19.

[5] The Methodology of Hizb ut-Tahrir for Change, Al-Khilafah Publications, Londra, 1999, in http://www.islamic-state.org/books/Meth odologyOfHizbUtTahrirForChange.pdf, p. 23-24.

- *Dar al-harb* o *Dar al-kufr*: copre tutti i paesi che non sono governati dall'autorità musulmana e dove le norme musulmane non sono applicate[1].

In virtù di quest'ultima definizione, nessun paese musulmano sarebbe considerato oggi come Terra dell'islam. Il HT non esita a qualificare questi paesi di *Dar kufr* e i loro regimi di *kafir*, miscredenti perché non applicano integralmente la legge musulmana[2]. Lo scopo del HT è di trasformare i paesi dove vivono i musulmani e che sono governati dai dirigenti musulmani in paesi veramente musulmani secondo la concezione di questo partito.

2.2. Regime proposto dal HT

2.2.1. Applicazione integrale e immediata della legge musulmana

Il HT adotta rigorosamente la concezione classica della legge musulmana. Questa concezione è insegnata nelle facoltà di diritto e di scienze religiose di tutti i paesi musulmani, ma non è messa in applicazione in nessuno di questi paesi. Su questo piano il HT ha una particolarità. La maggioranza dei giuristi musulmani attuali ammette la regola della progressione, ciò che significa che ogni ritorno alla legge musulmana, tanto augurabile, deve farsi in modo progressivo, per tappa. Il HT invece pensa che quest'applicazione debba essere fatta integralmente e immediatamente[3]. È la ragione per la quale il HT rifiuta di partecipare ai governi musulmani in carica, perché ciò significherebbe l'accettazione della non applicazione integrale della legge musulmana[4].

Il HT rigetta a questo riguardo l'idea del *compromesso* e del *giusto mezzo* che sarebbe, secondo certi autori musulmani, una delle caratteristiche dell'islam, basandosi su dei versetti del Corano di cui: "E così facemmo di voi una comunità media, affinché siate testimoni di fronte ai popoli e il Messaggero sia testimone di fronte a voi" (2:143). Il HT pensa che il *compromesso* è una nozione occidentale capitalista nata del conflitto tra lo Stato e le chiese. Il versetto in questione deve essere compreso a questo riguardo nel senso di comunità di giusti, e la giustizia consiste nell'applicare le norme religiose senza concessione[5]. Il HT rigetta anche la nozione negativa di fondamentalismo dato in Occidente a quelli che si ricollega alle scritture sante. Per i musulmani, il ritorno alle norme musulmane è un'esigenza. L'Occidente qualifica "estremisti" certi movimenti islamisti per impedire il ritorno dei musulmani alla loro legge religiosa e al califfato[6].

Il HT raccomanda l'applicazione del diritto musulmano in tutti i campi, compreso nel campo penale di cui le norme sull'apostasia (articolo 6 del progetto costituzio-

---

1 The Ummah's Charter, Al-Khilafah Publications, Londra, 1999, in http://www.islamic-state.org/books/TheUmmahsCharter.pdf, p. 18-19.

2 The Methodology of Hizb ut-Tahrir for change, op. cit., p. 4-10.

3 The Ummah's Charter, op. cit., p. 69-70. Vedere anche The Methodology of Hizb ut-Tahrir for change, op. cit., p. 31-32.

4 The Methodology of Hizb ut-Tahrir for change, op. cit., p. 31.

5 Dangerous concepts to attack Islam and consolidate the Western culture, Al-Khilafah Publications, Londra, 1999, in http://www.hizb-ut-tahrir.org/english/books/pdfs/dangerous_concepts.pdf, p. 28-32.

6 Ivi, p. 33-37.

nale). In un opuscolo, il HT sostiene apertamente l'omicidio di quelli che lascia l'islam, un delitto visto come un tradimento e un attacco contro il califfato[1].

2.2.2. Ristabilimento del califfato e unificazione del mondo musulmano

Il califfo è un personaggio centrale nel pensiero del HT. È lui che rappresenta la Comunità musulmana nel potere e l'esecuzione della legge musulmana (articolo 29 del progetto costituzionale). È lui che promulga le leggi (articoli 2 e 20) in conformità con la legge musulmana (articolo 41). Chiede il parere del Consiglio consultivo, ma questo parere non è costrittivo (articolo 28 al. 3). Il suo potere è a durata illimitata (articolo 43). Il Califfo non può essere dimesso delle sue funzioni che in certe condizioni previste dall'articolo 44. L'articolo 45 precisa: "La Corte dei lamenti è sola competente per decidere se c'è stato cambiamento di situazione che esclude il Capo dello Stato della sua funzione o no. È sola competente per depositarlo o sommarlo".

Il regime del califfato permette solamente i partiti politici a carattere musulmano (articolo 19). Sul piano legislativo, la sovranità appartiene alla legge musulmana (Dio) e non al popolo (articolo 20.a), ciò che significa che il popolo non può dettare delle leggi contrarie alla legge musulmana. Il regime ha un organo di consultazione (*shura*) di cui solo i musulmani possono fare parte (articolo 26). Sono i soli a potere eleggere il califfo (articoli 31 e 33). Per essere califfo, bisogna essere musulmano di sesso maschile (articolo 36). Queste condizioni sono richieste dei suoi collaboratori (articolo 46), dei capi di province (articolo 62) e del giudice supremo (articolo 71). La funzione di giudice è riservata anche ai musulmani (articolo 73).

Il HT spiega che la nazione musulmana è l'unica al mondo ad avere l'onore di essere la custode di tutta l'umanità, come scritto nel Corano: "E così facemmo di voi una comunità media, affinché siate testimoni di fronte ai popoli e il Messaggero sia testimone di fronte a voi" (2:143). Per assumere questo compito, occorre che le norme musulmane previste nel Corano e nella Sunnah siano applicate. E ciò è possibile solamente nell'ambito del regime del califfato[2].

Uno dei siti del HT[3] menziona in testa il numero dei giorni passati dall'abolizione del califfato. Produce dei testi che provano la necessità di ristabilirlo. Indica che il califfato è stato abolito sotto la pressione occidentale, riportando all'appoggio una citazione del Ministro britannico degli affari esteri nel 1924,:

> Dobbiamo mettere fine a tutto ciò che conduce all'unità musulmana tra i figli dei musulmani. Siccome siamo riusciti già ad abolire il Califfato, dobbiamo assicurarci a ciò che l'unità dei musulmani non si sveglierà mai, sia intellettualmente sia culturalmente. Oggi la Turchia è morta e non si risusciterà mai, perché abbiamo distrutto la sua forza morale, il Califfato e l'islam[4].

---

1 Khan Adnan: Islamic reformation: Exposing the Battle for Hearts and Minds, p. 62, in: http://khilafah.com/images/images/PDF/Books/ IslamicReformation.pdf.

2 The responsibility of Muslim sisters in Britain, Al-Khilafah Publications, Londra, 1999, in http://www.islamic-state.org/books/Responsi bilityOfMuslimSistersInBritain.pdf, p. 7-8.

3 http://www.islamic-state.org/.

4 Khilafah is fard, Hizb ut-Tahrir, senza data né paginazione, in http://www. islamic-state.org/fard/.

2.2.3. Rigetto del sistema democratico e dei diritti dell'uomo

Il HT è contro il sistema democratico. Lo dice espressamente e ne spiega le ragioni in una pubblicazione in arabo[1] e in inglese[2], redatto dal suo emiro Abdul-Qadeem Zalloom. Il primo paragrafo enuncia:

> La democrazia che l'Occidente miscredente (*kafir*) incoraggia nei paesi musulmani è un sistema di *kufr*. Non ha nessun rapporto con l'islam. Contraddice totalmente le regole dell'islam[3].

Il HT espone, in questo libero, così come in altri[4], le ragioni per le quali la democrazia è contraria alle norme musulmane. Queste ragioni possono essere riassunte nei seguenti punti:

- Nella democrazia, è la ragione umana che decide ciò che è buono e ciò che è cattivo. Nell'islam, questa decisione ritorna a Dio ed è rivelata da questo ultimo a Maometto[5].
- La democrazia parte dal principio della separazione dello Stato dalla religione, abolendo il ruolo di questa ultima nella vita e nello Stato. Accorda all'uomo il diritto di stabilire il sistema che deve reggerlo. L'islam crede invece che bisogni sottomettere tutti gli affari della vita e dello Stato agli ordini e alle interdizioni fissati da Dio[6]. Nella democrazia, il popolo ha il potere legislativo al posto di Dio. L'adozione della democrazia per un musulmano viola i versetti coranici che considerano ognuno che non segue la legge di Dio come miscredente, ingiusto o perverso (Corano 5:43, 44, 47). I miscredenti o i loro agenti che governano i paesi musulmani e quelli che esaltano la democrazia, che siano degli individui o dei movimenti, si rendono conto che la base della democrazia è il rigetto della legge di Dio. Parlano del potere del popolo mentre il popolo è governato in effetti da alcuni capitalisti. Parlano di giustizia e di controllo sui dirigenti, cosa teorica che non esiste nemmeno negli Stati Uniti[7].
- La democrazia consacra le libertà che sono contrarie alla legge musulmana. C'è innanzitutto la libertà religiosa che implica il diritto di credere o di non credere così come il diritto di cambiare religione. Ora, l'islam punisce con la pena di morte l'apostata, in virtù della parola di Maometto: "Quello che cambia la sua religione uccidetelo". Se si tratta di un'apostasia collettiva, il gruppo è combattuto fino al suo ritorno all'islam o il suo sterminio (*sic*). C'è poi la libertà personale che permette alla persona di sfuggire a ogni restrizione, distrug-

---

1 Abdul-Qadeem Zalloom: Al-Dimuqratiyyah nidham kufr yuharrab akhdhuha aw tatbiquha aw al-da'wah laha, in: http://hizb-ut-tahrir.org/ arabic/download/book1/demkrty.pdf.

2 Abdul-Qadeem Zalloom: Democracy is a system of kufr: it is forbidden to adopt, implement or call for it, Al-Khilafah Publications, Londra, 1995, in http://www.islamic-state.org/books/DemocracySystemKufr. pdf.

3 Gli scritti in inglese del HT ricorrono spesso ai termini arabi. Kafir (o Kaafir) significa miscredente; Kufr significa miscredenza.

4 Vedere per esempio: The American campaign to suppress Islam, Al-Khilafah Publications, Londra, 1996, in http://www.islamic-state.org/ books/AmericanCampaignToSuppressIslam.pdf.

5 Zalloom: Democracy is a system of kufr, op. cit., p. 34.

6 Ivi, p. 35.

7 The American campaign to suppress Islam, op. cit., p. 15-17.

gendo la famiglia e rendendo la società occidentale animalista, abbassando il popolo a un livello inferiore a quello di greggi di animali. In islam, questa libertà è ristretta dagli ordini e dalle interdizioni di Dio. Ogni violazione delle sue norme è punita. Così le relazioni extra-matrimoniali e omosessuali sono vietate, come la nudità e la consumazione dell'alcol[1].

- La democrazia permette il multipartismo che implica la creazione di partiti che esaltano la miscredenza o la separazione della religione dallo Stato, o hanno un'ideologia nazionalista. L'islam non permette il multipartismo nell'ambito della propria legge[2].

Il HT ritiene che la democrazia faccia parte del complotto occidentale contro i musulmani per allontanarli dalla loro fede e dominarli[3]. Nella stessa logica, il HT è contro il concetto dei diritti dell'uomo che dedica le libertà suddette. Il HT dice che molti musulmani sono attirati da questo slogan a causa dell'oppressione, della tortura e della persecuzione inflitte dai loro dirigenti. L'Occidente chiede ai musulmani di accettare questi diritti, nello scopo di sopprimere l'islam. Quello che esalta i diritti dell'uomo va contro l'islam[4].

2.2.4. Diritti dei musulmani di altre tendenze

Come l'abbiamo visto, il HT crede che ogni musulmano debba applicare la legge musulmana come facendo parte della sua fede. Si propone di insegnare questo progetto di società alla comunità musulmana. Ricordiamo qui la posizione del HT secondo la quale l'apostasia è punita con la morte. Per apostasia s'intende non solo il cambiamento dell'islam per un'altra religione, ma anche la negazione di ogni norma considerata come essenziale nella legge musulmana. Così quello che nega l'obbligo di applicare la legge musulmana, di ristabilire il califfato, di astenersi da consumare dell'alcol è considerato come apostata.

A causa di questa posizione rigorosa, il HT ha delle difficoltà a collaborare con altre organizzazioni islamiste che vogliono islamizzare la società diversamente. Questa posizione gli vale di essere rigettato tanto dai regimi musulmani che da differenti gruppi islamisti[5].

Come abbiamo accennato, la comunità musulmana è divisa in due principali gruppi: i sunniti e gli sciiti, spesso in conflitti tra di loro, nonostante una tendenza di avvicinamento tra i due. In principio, il HT non sarebbe opposto a che uno sciita ci aderisce[6]. Tuttavia secondo le parole di un responsabile del HT dell'Asia centrale,

---

1 Zalloom: Democracy is a system of kufr, op. cit., p. 44-48; The American campaign to suppress Islam, op. cit., p. 24-32.

2 The American campaign to suppress Islam, op. cit., p. 18-19.

3 Zalloom: Democracy is a system of kufr, op. cit., p. 17-18.

4 The American campaign to suppress Islam, op. cit., p. 32.

5 Vedere per esempio i seguenti siti: http://www.allaah uakbar.net/jamaat-e-islaami/hizb/reality_of_hizb_ut_tahrir.htm; http:// www.htexposed.co m/htexpose.doc; http://www.freemuslims.org/news /article.php?article= 152; http://www.sunna.info/wahabies/hizbultahrir. htm.

6 Seyyed Talib Rifa'i, uno sciita amico dell'iman Sadr, sarebbe stato membro di questo partito (T. M. Aziz: Baqir as-Sadr's Quest for the Marja'iyya, in http://www.geocities.com/Athens/Cyprus/8613/m arj.html).

come riportate da *Asia Time* del 25 novembre 2003, lo Stato come raccomandato dal HT non permetterà la presenza degli sciiti sul suo territorio[1].

2.2.5. Diritti della donna

Il progetto costituzionale dice che le donne hanno per funzione principale di essere madri e padrone di casa. Devono essere separate dagli uomini salvo nei campi che implicano un bisogno ammesso dalla legge musulmana come la vendita, o quando questa legge permette l'incontro per la realizzazione di un bisogno come il pellegrinaggio (articolo 101).

Le donne non possono occupare funzioni riservate dalla legge musulmana ai soli uomini. È il caso particolare delle funzioni che implicano l'esercizio di un potere (articoli 100-107). L'articolo 104 dice che la donna non può esercitare il potere. Non può fare il Capo dello Stato, né giudice della Corte dei lamenti né governatore, né fare il prefetto. Non può intraprendere un qualsiasi atto che comporta un potere. L'articolo 17 precisa: "Non può esercitare il potere o tutta altra funzione considerata come potere che un uomo, libero, equo". Il commento spiega che l'interdizione di concedere una funzione che implica un potere a una donna si basa su un racconto di Maometto che dice: "Una nazione che confida i suoi affari a una donna non può conoscere il successo"[2]. A parte queste restrizioni, la donna può tutto fare. L'articolo 102 dice:

> Saranno dati gli stessi diritti e gli stessi doveri alla donna che l'uomo, salvo quelli che l'islam, nelle fonti della legge musulmana, riserva specificamente per la donna o per l'uomo. La donna ha il diritto di praticare il commercio, l'agricoltura e l'industria, di concludere dei contratti, di fare delle transazioni, di accedere a ogni forma di proprietà e di aumentare i suoi beni lei stessa o tramite un altro, e di intraprendere lei stessa tutte le attività della vita.

L'articolo 103 aggiunge:

> La donna può essere chiamata nelle funzioni statali e nelle funzioni giudiziali eccetto la Corte dei lamenti; può eleggere i membri del Consiglio consultivo ed essere eletta, partecipare all'elezione del Capo dello Stato e prestargli il giuramento di alleanza.

2.2.6. Diritti dei non-musulmani in Dar al-islam

Il HT adotta la concezione musulmana classica relativa alla divisione della società dentro a *Dar al-islam*. Secondo questa concezione, le persone sono o musulmane, o non-musulmane. I non-musulmani sono ripartiti tra *Genti del libro* e *Genti senza libro*. Viene poi la categoria degli apostati: quelli che abbandona l'islam.

L'articolo 6 del progetto costituzionale dice che la legge musulmana si applica a tutti i cittadini di *Dar al-islam*, qualunque sia la loro religione. Tuttavia, le *Genti del libro* saranno sottomesse alle loro leggi in materia di diritto di famiglia e nei campi degli alimenti e dell'abbigliamento. In quanto agli apostati, sono puniti con

---

1 Peaceful gihad, Asia Times online, 25 novembre 2003, in http:// atimes01.atimes.com/atimes/Central_Asia/EK25Ag01.html.

2 Muqaddimat al-dustur aw al-asbab al-muwjibah lah, s. ed., Hizb ut-Tahrir, [Gerusalemme?], 1963, p. 258.

la morte. Il progetto costituzionale non parla delle *Genti senza libro*, ma secondo la concezione musulmana classica, queste ultime non hanno il diritto di vivere in *Dar al-islam* e devono convertirsi all'islam o subire la guerra fino al loro sterminio.

L'articolo 5 del progetto costituzionale dice:

> Lo Stato non può discriminare uno dei suoi soggetti sul piano del potere, della giurisdizione, della gestione degli affari o su di altri piani similari. Deve trattare bene tutti i cittadini in un modo uguale indipendentemente della razza, della religione, del colore o di tutto altro criterio.

Il progetto costituzionale prevede tuttavia, delle discriminazioni esplicite o implicite al riguardo delle *Genti del libro*. L'articolo 17 dice: "Non può esercitare il potere o tutta altra funzione considerata come potere che un uomo, libero, equo. Può essere solo musulmano". Solo i musulmani possono fare parte del consiglio di consultazione (*shura*) (articolo 26), eleggere il califfo (articoli 31 e 33), o essere candidato per il califfato. I non-musulmani non possono essere chiamati come collaboratori del califfo (articolo 46) o capi di province (articolo 62), e occupare la funzione di giudice (articoli 71 e 73). D'altra parte, le *Genti del libro* devono pagare la *jizyah*, il tributo dei vinti (articolo 132).

In quanto regime che applica la legge musulmana nella sua interezza, non permette a un non-musulmano di sposare una musulmana, mentre il musulmano può sposare una non-musulmana che appartiene alle *Genti del libro*. In materia di libertà religiosa, ogni non-musulmano è incoraggiato a diventare musulmano; ma, come segnalato prima, è vietato ai musulmani abbandonare l'islam, sotto pena di morte. Questo significa che i non-musulmani non possono fare del proselitismo come lo fanno i musulmani. La libertà religiosa dunque non gioca nel modello di Stato del HT che in un senso unico: la libertà di convertirsi all'islam.

2.3. Mezzi proposti dal HT sul piano interno

Il HT non esita a qualificare i regimi musulmani di miscredenti, e i loro paesi di Terra di miscredenza, *dar kufr*, perché non applicano integralmente la legge musulmana[1]. Esalta apertamente la sostituzione di questi regimi con un regime unitario governato da un califfo che riprenderà il *gihad* per sottomettere l'insieme del mondo al potere musulmano e spargere l'islam.

Il HT pensa che occorra cominciare dai paesi arabi. Il suo metodo è definito in un libro in arabo[2] e in inglese. Questo metodo consiste ad agire in tre tappe:

1) La tappa di spargere la cultura; ciò implica la scoperta e la preparazione culturale di individui che sono convinti dal pensiero e dal metodo del partito.
2) La tappa d'interazione con l'Ummah (nazione) per incoraggiare l'Ummah a lavorare per l'islam e a portare la *da'wah* (l'appello all'islam), per stabilire l'islam nella vita, lo Stato e la società.
3) La tappa della presa del potere per rendere completamente e totalmente l'islam effettivo e portare il suo messaggio al mondo[1].

---

[1] The Methodology of Hizb ut-Tahrir for change, op. cit., p. 4-10.

[2] Testo arabo in http://hizb-ut-tahrir.org/arabic/kotob/kotob.htm.

Queste tre tappe sono riprese nella presentazione del HT sul suo sito ufficiale. Corrispondono alle tappe della missione di Maometto. Ha cominciato a reclutare dei membri. Non è passato alle azioni materiali che dopo la sua partenza verso la Medina. Il HT segue la via di Maometto: chiede il sostegno di persone e di gruppi influenti per proteggersi, continuare la sua missione e raggiungere i dirigenti con lo scopo di stabilire il califfato e la legge di Dio nella società. L'idea dei colpi di Stati è ancora più esplicita in un altro documento, prendendo come esempio Maometto che ha potuto accedere al potere col sostegno delle tribù[2].

Il HT precisa nei suoi documenti che non ricorre alla forza per difendersi o come arma contro i dirigenti, pure facendo una sfumatura tra quest'atteggiamento e le sue posizioni in ciò che riguarda il *gihad*[3]. Differenti fonti indicano però che il HT è stato implicato nei vani tentativi di colpi di Stato in Giordania e in Iraq, dando il via ad arresti tra i suoi membri. È tanto accusato di avere perpetrato l'attacco contro l'accademia militare egiziana nel 1974, interpretato dal governo come una preparazione a un colpo di Stato. In seguito a quest'avvenimento, il HT è stato vietato in Egitto[4]. Questi fatti non sono negati dai rappresentanti del HT[5]. L'editore della rivista *Khilafah*, del mese di aprile 2003[6], dichiara apertamente il capovolgimento dei regimi musulmani:

> Il tempo è venuto per un cambiamento. Il tempo è venuto per scostare i sovrani che osteggiano il mondo musulmano, direttamente attraverso le masse o attraverso gli elementi più forti. Le persone sono pronte, i sovrani hanno fallito. Ciò che resta è che un generale in Siria, in Egitto, in Pakistan o in Turchia si senta sufficientemente agitato e prenda il telefono.

Negli Stati musulmani dell'Asia centrale, le autorità procedono spesso all'arresto massiccio dei membri del HT e li maltrattano. Certi sono morti sotto la tortura[7].

---

1 The Methodology of Hizb ut-Tahrir for change, op. cit., p. 32.

2 The method to re-establish the Islamic State (Khilafah), senza data, senza luogo e senza paginazione, in http://www.islamic-state.org /method/, p. 105-106.

3 Vedere la presentazione in http://www.hizb-ut-tahrir.org/english /english.html.

4 Taji-Farouki: A fundamental quest, op. cit., p. 27-28 e 167; Shereen Khairallah: The Islamic liberation party: search for a lost ideal, in CEMAM Reports, St Joseph's University, vol. 2, vision and revision in Arab Society, Beirut, Dar al-Mashreq, 1974, p. 87-95; Ihsan Samarah: Mafhum al-'adalah al-ijtima'iyyah fil-fikr al-islami al-mu'asir, Jérusalem, Matba'at al-riasalah, 1987, p. 148; Wilhelm Dietl: Holy war, New York, Macmillan, 1984, p. 74. Sull'attacco e l'interdizione del HT in Egitto, vedere Al-Munadhammah al-masriyyah li-huquq al-insan, Al-taqrir al-sanawi, 2003, in http://www.eohr.org/ar/annual/re9.htm. Nel rapporto della conferenza organizzata da Nixon Center, si legge: "Credible reports indicate that HT members have been involved in coup attempts in Jordan, Syria, Egypt, Tunisia and Iraq" (The challenge of Hizb ut-Tahrir, op. cit., p. XIII; Vedere anche p. 22-23).

5 Radical Islam in Central Asia: responding to Hizb ut-Tahrir, International crisis group, ICG Asia Report N°58, Osh/Brussels, 30 June 2003, in http://www.crisisgroup.org/library/documents/report_archive/A4010 32_30062003.pdf, p. 9). Un opuscolo del HT fa menzione di due colpi di stato in Giordania (Uslub li-kasb al-ummah wa-akhdh qiyadatiha, Hizb ut-Tahrir, 14 dicembre 1980, p. 3).

6 www.khilafah.com.

7 Vedere: Amnesty international, Rapport 2004. Uzbekistan. http://web.amnesty.org/report2004/uzb-summary-fra; Radical Islam in Central Asia: responding to Hizb ut-Tahrir, op. cit.; Kyrgyz Police Arrest Alleged Hizb Ut-Tahrir Leader, 17 febbraio 2005,

Questi Stati li accusano di minacciare l'ordine costituzionale e la loro stabilità, e di ricorrere agli atti terroristici. Tuttavia il HT rigetta queste accuse. In un comunicato del 7 agosto 2004[1] relativo agli attentati suicidi avvenuti a Tashkent, il HT dice:

> Il HT è un partito politico che segue l'ideologia dell'islam. È un fatto conosciuto che il HT non ha ricorso alla violenza e limita la sua lotta ai mezzi intellettuali e pacifici. La ragione perché il HT segue solamente i metodi pacifici è che ha studiato con cura la strada del Profeta di Allah e ha trovato che la strada pacifica è la sola via accettabile.

Tuttavia questo comunicato non nasconde la sua avversione al riguardo del regime di Karimov in posto:

> […] prepariamo una morte terribile per questo tiranno sotto il Califfato che si avvicina tutti i giorni, con l'autorizzazione di Allah. Allora questo tiranno avrà la sua punizione in questa vita. La punizione di Allah nell'aldilà sarà ancora più forte.

Le affermazioni sono ambigue e contraddittorie nei differenti rapporti e articoli. Certi ritengono che il HT resti un movimento non violento. Provano a discolpare il HT di certi atti di violenze attribuendoli ai gruppi dissidenti, addirittura ai membri isolati che agiscono nei loro nomi. Non nascondono tuttavia il pericolo di una radicalizzazione del HT o di frazionamento in sottogruppi violenti a causa della repressione di cui fa oggetto e degli interventi americani nei paesi musulmani[2]. Altri, invece, pensano che il HT veicoli un'ideologia che spinge alla violenza. Cercano di trovare dei legami tra il HT e altri movimenti violenti come Al-Muhajirun, addirittura Al-Qa'idah. Indicano che certi terroristi erano membri del HT[3].

3. Il HT e l'Occidente

3.1. Il HT considera l'Occidente come Dar al-harb

Secondo la concezione musulmana classica, come adottata dal HT, i paesi occidentali appartengono alla zona di *Dar al-harb* (Terra della guerra), chiamata anche *Dar al-kufr* (Terra della miscredenza). Esiste tuttavia una classificazione dentro a questa categoria. Tuttavia tutti questi paesi devono essere sottomessi al potere musulmano, volontariamente o per forza. Il confronto tra l'islam e l'Occidente è considerato come inevitabile per il HT. Sono i tre punti che sviluppiamo qui.

3.1.1. Classificazione dentro a *Dar al-harb*

---

in http://eng. gateway.kg/cgi-bin/page.pl?id=28&story_name=doc7048.shtml.

1 Hizb-ut-Tahrir Explains its Position on Tashkent Bombings, 7 août 2004, in http://www.khilafah.com/home/category.php?DocumentID= 9912&TagID=2.

2 Hizb ut-Tahrir, in Dictionary.LaborTalk.com, in http://encyclopedia. laborlawtalk.com/Hizb_ut-Tahrir; Allisher Khamidov: Hizb-ut-Tahrir faces internat split in Central Asia, Eurasia Insight, 21 ottobre 2003, in http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav202103.shtml; Jean-François Mayer: Hizb ut-Tahrir: the next al-Qaida, really? PSIO Occasional paper 4/2004, in: http://hei.unige.ch/psio/fichiers/Meyer %20Al%20Qaida.pdf, p. 10 e 24.

3 È la posizione particolarmente d'Ariel Cohen dall'Heritage foundation: Cohen, Ariel: Hizb: an emerging threat to U.S. Interests in Central Asia, 30 mai 2003, in: http://www.heritage.org/Research/Russiaand Eurasia/BG1656.cfm. Sui supposti legami tra il HT e gli altri movimenti estremisti, vedere,: The challenge of Hizb ut-Tahrir, op. cit., p. 124-126.

Gli scritti del HT classificano i paesi che fanno parte di *Dar al-harb*, in due principali categorie:

- I paesi miscredenti considerati *de jure dar harb* (Terra di guerra): è permesso di avere con questi paesi dei trattati di buon vicinato, dei trattati economici, scientifici, agricoli o altro, ma questi trattati devono essere a termine tenendo conto dell'interesse del *gihad*, dei musulmani e dello Stato del califfato. Questi trattati non devono servire a rinforzare i paesi in questione. I paesi coloniali come l'America, la Gran Bretagna, la Francia e gli altri paesi che hanno delle mire sui paesi musulmani come la Russia non possono avere ambasciate nello Stato del califfato. I soggetti dei paesi con cui ci sono dei trattati o non, possono entrare nel paese musulmano con un permesso.
- I paesi in guerra effettiva: è permesso di avere dei trattati d'armistizio con questi paesi purché siano a durata limitata, perché un trattato di armistizio permanente paralizza il *gihad*. Se un paese occupa la minima parte di una terra musulmana, come è il caso d'Israele, è vietato fare un trattato di pace con lui perché si tratta di un paese aggressore e ostile. L'islam obbliga tutti i musulmani a combatterlo, a eliminarlo e a preservarne i paesi musulmani. I soggetti di questi paesi non possono entrare nei paesi musulmani; si può ucciderli e prendere i loro beni se non sono musulmani.

Il HT vieta numerosi rapporti tra i paesi musulmani e i paesi miscredenti per evitare il loro dominio. Tra questi rapporti vietati, si menzionano i trattati militari, l'accesso militare ai porti o agli aeroporti, il ricorso agli eserciti miscredenti, i prestiti a interessi, l'adesione alle Nazioni Unite e alle Banche internazionali. Vieta anche l'adesione alle organizzazioni regionali come la Lega araba, l'Organizzazione della conferenza musulmana o le alleanze di difesa comune perché ciò legittima la divisione dei paesi musulmani[1]. Queste questioni sono regolate dagli articoli 177 a 182 del progetto costituzionale.

3.1.2. Conquista dei paesi occidentali dallo Stato musulmano

Secondo la legge musulmana classica, l'islam deve spargersi in tutto il mondo. È l'obiettivo del *gihad*, tradotto con guerra santa, e che è una guerra nel nome della religione e per la religione. Oggi dei musulmani provano a rivedere il concetto del *gihad*. Così distinguono tra:

- il grande *gihad* che consiste in lottare contro le cattive inclinazioni, e
- il piccolo *gihad*, termine che copre il combattimento militare.

Certi autori musulmani affermano anche che il *gihad* è solamente una guerra difensiva, mirando a respingere l'aggressione esterna. Pensano che l'islam non permetta il *gihad* offensivo a scopo espansivo.

Il HT rigetta categoricamente questo modo edulcorato di presentare il *gihad*. Certo, il *gihad* difensivo può e deve essere condotto contro un nemico che attacca un paese musulmano. Inoltre, afferma il HT, il *gihad* offensivo può e deve essere intrapreso in vista di stendere il potere dello Stato musulmano sui paesi miscredenti

[1] Hizb al-tahrir: Muqaddimat al-dustur, op. cit., p. 30-31.

per convertire le persone all'islam vedendo la giustizia del potere musulmano. Questa guerra offensiva è esposta largamente in numerosi scritti di questo partito, senza nessuna svolta, come un'azione filantropica, per il bene dell'umanità, su un tono paternalista.

L'articolo 90 del progetto costituzionale qualifica il *gihad* di dovere, e prescrive l'allenamento militare a ogni musulmano di 15 anni. L'articolo 10 stipola che l'appello all'islam è il compito principale dello Stato (articolo 10). Parlando del *gihad*, il commento dell'articolo 10 cita due racconti di Maometto:

> Ho ricevuto l'ordine di combattere le persone finché dicono: Nessuna divinità altro che Dio e Maometto è il suo messaggero [formula con la quale una persona diventa musulmana]. Se lo dicono, il loro sangue e i loro beni sono salvi a meno di una ragione legittima.
>
> Il *gihad* prosegue da quando Dio mi ha mandato, e questo finché l'ultimo della mia nazione combatta l'impostore (*dajjal*); il *gihad* non sarà invalidato dall'ingiustizia dell'ingiusto né dalla giustizia del giusto[1].

Il commento del progetto costituzionale precisa che bisogna cominciare a chiamare i miscredenti alla fede musulmana. È solamente quando rifiutano di aderire, che bisogna combatterli[2]. Aggiunge che i trattati di neutralità assoluta sono vietati perché riducono il potere dei musulmani. Ne è parimenti dei trattati di delimitazione permanente delle frontiere perché significherebbero la non trasmissione della fede musulmana e la fine del *gihad*[3]. A causa del suo carattere religioso, i non-musulmani che vivono nei paesi musulmani non sono chiamati a compiere il dovere del *gihad*. E se sono adoperati, è a titolo di salariati[4].

Queste idee sono sviluppate in un libro pubblicato dal HT in inglese. Questo libro dice che il *gihad* è il mezzo perché l'appello all'islam si estende all'insieme dell'umanità, permettendo così alla Nazione musulmana di giungere a un livello elevato durante 13 secoli. La rinuncia al *gihad* è una violazione di un comando divino, rendendo la vita senza obiettivo e riducendo l'influenza della Nazione musulmana nei suoi affari e negli affari del mondo[5]. Aggiunge che gli occidentali hanno condotto i musulmani a cambiare il loro modo di concepire l'appello all'islam: bisognava smettere di ricorrere al *gihad* e accontentarsi della predicazione, considerando che il tempo del *gihad* è oramai compiuto[6]. Cita il Presidente egiziano Mubarak che, parlando del massacro dei musulmani da Israele, dice al presidente yemenita nel dicembre 2000 che la guerra è una cosa vecchia e compiuta. Con tale proposito, i dirigenti musulmani creano la confusione nello spirito dei musulmani e li indeboliscono[7].

---

1 Ivi, p. 44.
2 Ivi, p. 435.
3 Ivi, p. 452-453.
4 Ivi, p. 235-237.
5 Zahid-Ivan Salam: gihad and the Foreign Policy of the Khilafah State, Khilafah publications, Londra, 2001, in http://www.islamic-state.org /books/gihad.pdf, p. 7.
6 Ivi, p. 30-31.
7 Ivi, p. 31-32.

Il libro afferma che la norma che prescrive il *gihad* persisterà finché esistano nel mondo dei miscredenti che rifiutano di sottoporsi al potere musulmano e fino al dominio sull'insieme dei paesi del mondo. Il *gihad* non è dunque semplicemente una guerra difensiva. Deve avere luogo, per iniziativa dei musulmani, anche se non sono attaccati. Questo implica l'annessione continua di nuovi territori, anche se la loro popolazione non diventa musulmana[1]. Non si costringeranno le persone a diventare musulmane, ma saranno obbligate a sottoporsi al potere musulmano e di pagare il tributo. In compenso, i musulmani dovranno garantire loro la protezione e la sicurezza[2].

Il libro aggiunge che gli occidentali condannano il *gihad* e considerano i musulmani come fomentatori di guerre e fondamentalisti. Tuttavia quando si tratta delle guerre degli occidentali, la definizione cambia magicamente benché utilizzino atrocità contro l'insieme dell'umanità. Gli occidentali hanno intrapreso numerose guerre nel mondo, ciò che prova l'ipocrisia della loro accusa contro il *gihad*. Certo, ogni paese ricorre alla guerra per realizzare i suoi obiettivi. Non è la guerra che è a mettere in causa, ma gli obiettivi che sono dietro queste guerre[3].

3.1.3. Inevitabilità del confronto tra l'islam e l'Occidente

Il HT pensa che il confronto tra l'islam e l'Occidente è inevitabile. È il titolo che dà a un libro in arabo e in inglese. In questo libro, il HT comincia a rigettare il concetto del dialogo religioso che si basa sui seguenti principi:

1) Uguaglianza ed equivalenza tra le religioni e le civiltà, e non-preferenza tra una religione e un'altra o una civiltà e un'altra.
2) Accettare l'altro come è, non avere pregiudizi ma comprendere piuttosto e riconoscere le sue viste senza restrizione o condizione.
3) Il dialogo tra i popoli, ha il fine di creare una civiltà superiore alterna ricercando ciò che è comune e umano; un modo che conduce al progresso e alla prosperità della società, garantendone la pace. L'obiettivo del dialogo tra le religioni è di impedire l'islam di entrare nell'arena della lotta[4].

Questi principi contraddicono l'islam e costituiscono un pericolo per l'islam. Dire che esiste un'uguaglianza tra le religioni è una miscredenza, perché ciò significa che esiste un'uguaglianza tra la verità e gli errori, tra la miscredenza e la fede, tra la religione che abroga e quella che è abrogata. Questo è contraddetto dai versetti coranici di cui 21:18; 10:32; 4:60[5]. Non esistono punti comuni tra le civiltà. C'è da un lato la verità e dell'altro l'errore[6], e ci è stato sempre un combattimento tra l'i-

---

1 Ivi, p. 56-59.
2 Ivi, p. 61.
3 Ivi, p.. 78-84. Si ritrovano questi elementi in altri lavori del HT: Political Thoughts, Khilafah publications, Londra, senza data, in http: //www.islamic-state.org/books/PoliticalThoughts.pdf, p. 17-18; The Ummah's Charter, op. cit., p. 86; The Inevitability of the Clash of Civilisation, Al-Khilafah publications, Londra, 2002, in http:// www.islamicstate.org/books/InevitabilityOfTheClashOfCivilisations.pdf, p. 57-60, etc.
4 Ivi, p. 16.
5 Ivi, p. 17-27.
6 Ivi, p. 27-28.

slam e la miscredenza sul piano intellettuale e militare[1]. Gli occidentali loro stessi lo dicono e agiscono in questo senso. Così, Berlusconi e gli altri dirigenti occidentali parlano della loro civiltà come superiora a quella degli altri e affermano che il conflitto tra le civiltà è inevitabile[2]. Certi dirigenti occidentali qualificano l'islam di religione di tolleranza e di pace, e dicono che il loro combattimento è contro l'estremismo. Tuttavia questo non li impedisce di considerare i musulmani come nemici, di condurre delle guerre contro di essi, e di sostenere Israele. Non bisogna dunque lasciarsi illudere con queste dichiarazioni sull'islam pacifico[3].

Il combattimento tra i miscredenti occidentali e l'islam ha luogo sul piano intellettuale. Questo combattimento, cominciato da Maometto, continua nel presente, e non cesserà mai. Questo è manifestato dagli occidentali nel loro dominio sui media, l'educazione, le università, la creazione dei partiti politici che adottano la civiltà occidentale, la concessione di borse alle persone che diventeranno i loro agenti e le loro spie[4].

Il combattimento è anche economico. L'Occidente conduce un combattimento per dominare il mondo e mettere la mano sulle materie prime; nomina dei dirigenti che possono servire da agenti per essi, e pone le sue forze militari in differenti regioni per assicurare questo dominio.

Il combattimento è pure politico. Si è manifestato dal lato occidentale con la distruzione del califfato nel 1924, la creazione d'Israele, la divisione dei paesi musulmani sotto pretesto d'indipendenza, la lotta contro i movimenti che sono per il cambiamento chiamandoli estremisti, la creazione delle Nazioni Unite e del Consiglio di sicurezza per legittimare i loro interventi negli affari dei paesi deboli.

C'è infine il combattimento militare intrapreso dai paesi miscredenti contro i musulmani e l'occupazione dei loro paesi. Il HT cita Nixon che diceva che un mondo senza conflitto è un'illusione. Gli USA si oppongono a ciò che i paesi sottosviluppati ottengono delle armi nucleari. Kissinger diceva che le scelte militari possono creare nuove ondate di terrorismo, ma queste scelte sono inevitabili a causa delle conseguenze che possono risultare dalla loro non-utilizzazione[5].

Nonostante le prove che confermano l'esistenza di confronto, certi musulmani, dice il HT, parlano ancora di dialogo, particolarmente con i cristiani, dimenticando che la miscredenza è una sola religione. Non c'è dunque luogo a distinguere tra cristiani e non-cristiani. Le *Genti del libro* sono miscredenti come gli altri e non è possibile avere dei compromessi con loro. Bisogna al contrario dimostrare loro che la loro religione è falsa, e invitarle a diventare musulmane. Quelli che entrano in dialogo con gli ebrei e i cristiani sono degli agenti sul piano intellettuale. I musulmani hanno il dovere di combattere i miscredenti, anche con una guerra offensiva, finché diventino musulmani o paghino il tributo. Il HT rigetta a questo riguardo il ricorso al versetto 60:8: "Allah non vi proibisce di essere buoni e giusti nei con-

---

1 Ivi, p. 34.
2 Ivi, p. 36-37.
3 Ivi, p. 37-39.
4 Ivi, p. 40.
5 Ivi, p. 40-50.

fronti di coloro che non vi hanno combattuto per la vostra religione e che non vi hanno scacciato dalle vostre case, poiché Allah ama coloro che si comportano con equità". Questo versetto non si applica a quelli che hanno combattuto i musulmani in Palestina, li hanno espulsi o hanno contribuito alla loro espulsione, o a quelli che combattono i musulmani in Afghanistan o in Iraq[1].

Il HT ritiene che dopo la caduta del blocco sovietico, non esistano oggi che due ideologie nel mondo: il capitalismo diretto dagli USA e l'islam. I musulmani sono i soli a opporsi al capitalismo nel mondo. L'Occidente miscredente, dominato dagli USA, ha paura del risveglio della nazione musulmana e del ristabilimento del califfato che porterà di nuovo l'islam al mondo e lo salverà della legge della giungla. Perché è consapevole della potenza musulmana che ha trasformato delle tribù in una nazione civilizzata, salvandola dalla legge della giungla, dominando il mondo in poco tempo e per numerosi secoli. Ha paura per i suoi interessi[2].

3.2. Atteggiamento del HT al riguardo dei musulmani in Occidente

L'atteggiamento del HT al riguardo dei musulmani che vivono in Occidente si distingue col rifiuto della loro integrazione e della loro partecipazione alla vita politica. È ciò che sviluppiamo nei due seguenti punti.

3.2.1. Non-integrazione dei musulmani

Riprendendo la concezione classica sull'immigrazione[3], il HT ritiene che ogni musulmano che abita in terra di miscredenza o di guerra deve emigrare verso la terra dell'islam affinché la legge musulmana gli sia applicata[4]. Coloro che continuano a vivere nei paesi occidentali non devono lasciarsi integrare da questi paesi o dimenticare il loro scopo che è quello di unificare i paesi musulmani sotto la bandiera del califfato.

Il HT spiega che l'Occidente cerca di integrare i musulmani allo scopo di mantenere la sua egemonia sui paesi musulmani e il resto del mondo[5]. Dando l'esempio della Gran Bretagna, afferma che lo scopo dei Britannici è

> di produrre un musulmano ibrido che è soddisfatto di potere fare degli atti personali come pregare, digiunare, mangiare della carne *halal*, celebrare l'*Eid*, apprendere il Corano, fare l'elemosina, ma allo stesso tempo soddisfatto di abitare in Gran Bretagna, e fare riferimento in tutti i nostri problemi politici, economici e sociali alle soluzioni artificiali britanniche. Di più, mirano a staccare i musulmani che abitano in Gran Bretagna dal resto dell'Ummah[6].

---

1 Ivi, p. 50-55.

2 The American campaign to suppress Islam, op. cit., p. 8-10.

3 Sulla concezione dell'immigrazione, vedere Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh: Les musulmans face aux droits de l'homme: religion, droit et politique, étude et documents, Winkler, Bochum, 1994, p. 28-54.

4 The Ummah's Charter, op. cit., p. 82.

5 The responsibility of Muslim sisters in Britain, p. 13.

6 Ivi, p.12.

La Gran Bretagna, secondo il HT, desidera che i musulmani siano fieri di potere conformarsi ai valori occidentali e di fare parte della società britannica. Questo avrà il risultato di fare dimenticare a essi il loro ruolo di testimoni per il mondo e il loro dovere vitale di agire per il ritorno del potere d'Allah nel mondo[1]. Procurando il sentimento che sono britannici ai musulmani e assicurandosi che la loro lealtà va per l'Occidente e non per i paesi musulmani, la Gran Bretagna augura la rottura del legame tra i musulmani e i loro fratelli e sorelle musulmani nel mondo[2]. Così i musulmani s'interesseranno agli affari interni della Gran Bretagna, al posto di quelli della nazione musulmana, diventando indifferenti alle sofferenze dei musulmani[3]. Questa politica britannica ha per conseguenza di creare una barriera tra i musulmani e ritardare la loro unità in un solo Stato, la creazione di un tale Stato musulmano essendo considerata come la più grande minaccia al mantenimento del dominio occidentale sui paesi musulmani[4].

Il HT cita contro una tale integrazione la parola del Califfo Umar: "Non prendere le *Genti del libro* come consiglieri e non avvicinarli nei vostri affari perché Dio li ha maledetti e li ha umiliati a causa dell'odio e la rabbia che hanno contro la vostra religione"[5].

Il HT enumera i mezzi utilizzati dagli occidentali per integrare i musulmani e impedire la loro unità: la comodità, il lavoro, i vantaggi governativi, la costruzione delle moschee e lo stabilimento di tribunali che giudicano certi affari secondo il Corano come il matrimonio e il divorzio. Questi fatti corrispondono a quello che dice il Corano: "I miscredenti dilapidano i loro beni per distogliere [le genti] dal sentiero di Allah" (8:36). Tuttavia ciò non deve deviare i musulmani dai loro doveri prescritti dal Corano[6]. La vera felicità per il musulmano consiste nel compiere i suoi doveri, ivi compreso l'appello per il ristabilimento del califfato. Il musulmano deve rigettare i metodi occidentali che mirano a sedurlo[7].

Gli occidentali, dice il HT, utilizzano anche dei mezzi temporali per deviare i musulmani, come la carriera, ecc. Tuttavia i musulmani non si lasciano dominare perché non hanno la mentalità dei miscredenti che cercano solamente il successo e il piacere della vita[8]. Nello stesso scopo, gli occidentali creano un ambiente naturale di paura intorno ai musulmani: la paura di essere qualificati di fondamentalisti, di estremisti e di terroristi, la paura di essere trattati con ostilità e rigettati dalla società, la paura di perdere i vantaggi dati dall'Occidente come la casa, la scuola, le moschee, le cure mediche; la paura di vedere i bambini rinviati dalla scuola e dall'università, la paura di perdere il lavoro, di essere fermati o rinviati nei paesi di origine[9].

---

[1] Ivi, p.13.
[2] Ivi, p.13.
[3] Ivi, p.14.
[4] Ivi, p.14.
[5] Ivi, p.15-16.
[6] Ivi, p.19-20.
[7] Ivi, p.21-23.
[8] Ivi, p.24-25.
[9] Ivi, p.26.

Il HT dice che ogni musulmano, che sia uomo o donna, ovunque sia, deve agire per il ristabilimento del califfato. Ogni musulmano fa parte della nazione musulmana. Quelli che si trovano in Occidente hanno ancora un dovere più grande perché non sono esposti alle persecuzioni dei dirigenti musulmani[1]. Per ciò, il musulmano deve informarsi e propagare la notizia secondo la quale i regimi e i dirigenti nei paesi musulmani sono illegittimi perché non governano con l'islam[2]. Bisogna portare l'appello al califfato agli amici e alle parentele all'interno e all'esterno e raggiungere un partito come il HT che abbia lo stesso scopo, perché non può farlo da solo[3].

Questo rifiuto dell'integrazione è giudicato come il principale pericolo del HT in Occidente da una conferenza organizzata da Nixon Center:

> La principale minaccia del HT in Occidente è il suo messaggio contro l'integrazione. Se i musulmani che abitano nei paesi occidentali scelgono allora di non integrarsi, cercando delle vite parallele, ci sarà inevitabilmente a lungo termine delle ostilità tra musulmani e non-musulmani. È un'inquietudine particolare per l'Europa che lotta per assimilare i suoi cittadini musulmani e potrebbe affrontare un'instabilità seria se le comunità musulmane sono trasformate in ghetto[4].

3.2.2. Non-partecipazione dei musulmani

In un documento in tedesco sulla partecipazione politica dei musulmani in Occidente[5], il HT ripete ciò che abbiamo indicato più sopra concernente l'autorizzazione dei partiti politici che devono rispettare le norme musulmane. Ciò significa che, secondo la concezione musulmana del HT, i partiti a ideologia comunista, socialista, capitalista, laica o nazionalista sono contrari all'islam.

Partendo da questo principio, il libro in questione conclude che il musulmano vivente in un paese occidentale non potrebbe aderire ai partiti basati su tali ideologie, perché ciò implica l'accettazione di questi principi. Così il musulmano che aderisca, come esempio, al partito dei verdi deve ammettere i matrimoni omosessuali accettati da questo partito. Un musulmano che aderisce a un partito occidentale deve accettare l'ideologia di questo partito, e dunque diventa peccatore (*fasiq*) o miscredente (*kafir*), o ingannare gli altri rigettando internamente questa ideologia pure continuando a farne parte sotto pretesto di servire l'interesse del musulmano. Ora, l'inganno e la menzogna sono vietati in islam.

A parte l'adesione a un partito politico, il libro riflette sulla partecipazione a livello governativo, parlamentare e comunale. Spiega che il musulmano vivente in Occidente non ha il diritto di partecipare a un governo occidentale miscredente perché ha la funzione di fare delle leggi e di applicarle agli altri. Queste leggi partono dal

---

1 Ivi, p.33-35.
2 Ivi, p.37-38.
3 Ivi, p.40-42.
4 The challenge of Hizb ut-Tahrir, op. cit., p. XIV.
5 Die politische Partizipation im Westen und der diesbezügliche Rechtsspruch des Islam, Hizb-ut-Tahrir in Europa, 2002, in http://www.hizb-ut-tahrir.org/deutsch/leaflets/wilayatlflts/Europa/die_politische_partiz ipation_im.htm.

principio della separazione tra la vita e le religioni. Ciò è contrario all'islam perché sostiene che la legge proviene da Dio. Chi applica un'altra legge che quella di Dio è un miscredente in virtù di numerosi versetti coranici di cui il versetto 5:44 che dice: "Coloro che non giudicano secondo quello che Allah ha fatto scendere, questi sono i miscredenti". È vietato anche partecipare al parlamento che fa la legge, mentre nell'islam solo Dio può fare la legge. È vietato partecipare a un consiglio comunale. Diamo qui due citazioni concernenti il consiglio comunale che riassumano la posizione del HT faccia alla partecipazione dei musulmani alla vita politica in Occidente e mostrano come questo partito concepisce l'Occidente:

> Il consiglio comunale stabilisce dei contratti con interessi. Dà delle autorizzazioni per i locali di prostituzione e di gioco di azzardo, conclude dei contratti di matrimonio vietato.
>
> Il musulmano che aspira a un'appartenenza o una presidenza nel consiglio comunale, non ha la minima possibilità di limitare la sua attività agli affari amministrativi. La natura della sua attività di consigliere municipale lo costringe a fare anche delle cose vietate e di giustificarle.

Il HT vieta non solo ai musulmani la partecipazione al governo, al parlamento o al consiglio comunale, ma anche la partecipazione all'elezione dei rappresentanti in seno a questi tre organismi.

Dopo avere affermato il suo rigetto della partecipazione dei musulmani alla vita politica nei paesi occidentali, il HT confronta gli argomenti di quelli che difende una tale partecipazione. Certi musulmani, dice, invocano che il profeta Giuseppe aveva partecipato al potere nel tempo di Faraone, sebbene questo sia considerato come miscredente dal Corano. Il HT risponde che la legge musulmana abroga le norme dei profeti che hanno preceduto Maometto quando queste norme sono contrarie alle norme musulmane. Ciò che era permesso per Giuseppe non è più per i musulmani.

L'altro argomento è di servire l'interesse (*maslahah*) dei musulmani che vivono in Occidente. Il HT ribatte che l'interesse di cui parlano questi musulmani è fittizio e non reale. Indica inoltre che secondo la legge musulmana i musulmani non devono soggiornare in paesi di miscredenza.

Il terzo argomento consiste a dire che la divisione *Dar al-islam* / *Dar al-kufr* appartiene al passato, e non potrebbe essere trasposta al nostro tempo. Il HT rigetta quest'argomento affermando che questa divisione deriva dal Corano e dalla Sunnah di Maometto, e non potrebbe essere limitata nel tempo.

Il HT indica che l'interdizione della partecipazione dei musulmani alla vita politica non significa che i musulmani devono tagliarsi dei non-musulmani. Il musulmano deve in Occidente rispettare le norme musulmane di cui quelle che si riferiscono al matrimonio, all'alimentazione, agli abiti delle donne e alle altre esigenze musulmane. D'altra parte, il musulmano ha altre scelte di azioni che non comportano peccato. Deve sfruttare i suoi potenziali intellettuali, economici, mediatici e numerici. Così uno sciopero dei medici musulmani in Francia può fare capovolgere il governo di questo paese.

3.3. Azioni del HT in Occidente e la sua interdizione

3.3.1. Azioni del HT in Occidente

Le pubblicazioni del HT sono fatte in Occidente qualificato come miscredente, difendono uno Stato musulmano che dovrà condurre il *gihad* per occupare militarmente i paesi occidentali.

Le attività del HT si limitano, per il momento, a reclutare dei membri in Occidente e a spargere la sua ideologia negli ambienti musulmani. Il HT chiede ai musulmani, - che siano soggetti o stranieri -, di approfittare dalla libertà di espressione e di azione di cui beneficiano in Occidente, libertà molto limitata nei paesi musulmani. Allo stesso tempo mette in guardia questi musulmani contro l'integrazione e la partecipazione nella vita politica dei paesi occidentali. Secondo il HT, tutti questi musulmani devono considerarsi parte della nazione musulmana e difendere questa nazione contro l'aggressione e il dominio occidentale.

Le differenti fonti consultate sembrano affermare che il HT non abbia preso parte alle azioni violente in Occidente o contro gli interessi occidentali[1], allora che esistono degli indizi sulla sua partecipazione nei colpi di Stato nel Vicino-Oriente, come segnalato più alto. Questo è in conformità con la sua ideologia secondo la quale il *gihad* deve essere condotto dallo Stato musulmano che ha alla sua testa il califfo. Tuttavia il HT, come indicato più alto, considera che sia il dovere di ogni musulmano, ovunque sia, di partecipare al *gihad* contro i miscredenti che occupano i loro paesi musulmani. Ciò significa che almeno in teoria il HT non esclude il ricorso alla forza, anche nei paesi europei occidentali impegnati nelle guerre con i paesi musulmani.

Segnaliamo qui che il HT ha condannato gli attentati contro le due Torri in settembre 2001[2] e quelli di Madrid in marzo 2004[3] considerati come contrari alle norme musulmane, pure ricordando la necessità di ristabilire il califfato e criticando la posizione occidentale al riguardo dei musulmani. Il HT ritiene a questo riguardo che il terrorismo è stato definito dagli occidentali, particolarmente gli Stati Uniti, in modo unilaterale, solo gli atti e i movimenti andando contro i loro interessi essendo considerati come terroristi[4]. Le leggi anti-terroristiche, secondo il HT, mirano a rinforzare il dominio occidentale sul mondo[5].

3.3.2. Interdizione del HT in Occidente

Il HT è vietato in tutti i paesi musulmani perché è considerato un pericolo all'ordine costituzionale e alla stabilità politica, il HT non nascondendo il suo desiderio di rovesciare i regimi in posto ricorrendo al sostegno dell'esercito.

---

1 Radical Islam in Central Asia: responding to Hizb ut-Tahrir, op. cit., p. 9.

2 Jalaluddin Patel: How should Muslims view the Attacks in America?, Khilafah Magazine, ottobre 2001, in http://www.khilafah.com/home/ category.php?DocumentID=2354&TagID=2.

3 Javed Ansari: Madrid Bombings and the Attempts to Demonise Islam'. In Khilafah Magazine, April 2004, citato da Mayer: Hizb ut-Tahrir, p. 21.

4 Dangerous concepts to attack Islam and consolidate the Western culture, op. cit., p. 8-10.

5 Ivi, p. 10.

Il 14 febbraio 2003, la Corte suprema della federazione russa ha vietato il HT come facendo parte di quindici partiti terroristici[1].

Un rapporto sulla situazione del HT in Turchia indica che i suoi membri sono stati spesso oggetto di arresti, ma dalla modifica del codice penale turco, i tribunali non li fermano più perché non fanno uso di violenza[2]. Il HT è stato vietato in Germania il 15 gennaio 2003. La decisione tedesca è stata preceduta da una campagna di stampa contro il HT con l'accusa di tenere dei propositi anti-semiti. Il rappresentante del HT in Germania ha risposto a questa campagna il 4 novembre 2002[3].

Il HT ha avuto dei problemi con le autorità danesi, a causa di un volantino distribuito a Copenaghen che cita un versetto del Corano di cui può essere indotto un incitamento a uccidere gli ebrei. A causa di questo volantino, il portavoce del HT è stato condannato a 60 giorni d'imprigionamento col beneficio della condizionale, decisione contro la quale ha fatto ricorso[4]. D'altra parte, il Comitato del Consiglio culturale di questa città ha rifiutato di seguire la domanda del Sindaco di Copenaghen di vietare al HT l'utilizzazione dei locali del Consiglio per le sue riunioni a causa di un messaggio apparso sul sito del HT che comporta un versetto coranico che incita a uccidere gli ebrei. La maggioranza dei parlamentari vorrebbe vietare anche questo partito e ha chiesto al procuratore di attivarsi in merito [5]. Tuttavia il HT continua le sue attività in Danimarca.

In Gran Bretagna, il HT non è oggetto d'interdizione, sebbene sue principali attività mediatiche si trovino in questo paese. É stato vietato avere contatti ai campus universitari a causa delle sue posizioni giudicate antisioniste e anti-ebree. Per aggirare questa interdizione, il HT utilizza differenti nomi[6].

Segnaliamo qui che gli analisti divergono sulla questione di sapere se occorre vietare il HT o no. Ariel Cohen ricercatore all'*Heritage Foundation*, è di parere che bisogna vietarlo a causa del pericolo che rappresenta agli interessi americani e alla stabilità dei regimi musulmani dell'Asia, suggerendo che si tratta di un movimento terroristico o legato ai movimenti terroristi che cercano di acquistare delle armi di distruzione massiccia[7]. Nello stesso senso, la Conferenza tenuta dal Nixon Center

---

[1] On the Detention of Members of the Terrorist Organization "Islamic Liberation Party" ("Hizb ut-Tahrir al-islami"), Daily News Bulletin, 11 giugno 2003, in http://www.ln.mid.ru/bl.nsf/0/43bb94f12ad12c75432 56d42005a9b49?OpenDocument.

[2] The challenge of Hizb ut-Tahrir, op. cit., p. 37-38.

[3] Schily verbietet die islamisch extremistische Organisation "Hizb ut-Tahrir" in Deutschland, 3 gennaio 2003, in http://www.bmi.bund.de/nn_165140/Internet/Content/Nachrichten/Pressemitteilungen/2003/01/Schily__verbietet__die__islamisch__Id__91334__de.html.

[4] Schily verbietet die islamisch extremistische Organisation "Hizb ut-Tahrir" in Deutschland, 3 gennaio 2003, in http://www.bmi.bund.de /nn_165140/Internet/Content/Nachrichten/Pressemitteilungen/2003/01/ Schily__verbietet__die__islamisch__Id__91334__de.html.

[5] Hizb-ut-Tahrir ban, B&NNS.com 24 mai 2002, in http://www.euro audio.dk/Triple_site/banns/manus_details.asp?UniqueID=543.

[6] The challenge of Hizb ut-Tahrir, op. cit., p. 20, 101, 102, 104 e 108.

[7] Cohen: Hizb: an emerging threat, op. cit.

chiede nelle sue raccomandazioni l'interdizione del HT[1]. Altro è il punto di vista dell'*International Crisis Group* che scrive in un rapporto:

> Qualunque sia la natura dubbiosa dell'ideologia del HT, una linea chiara dovrebbe essere tracciata da un lato tra le organizzazioni terroristiche e militari e quelle come il HT che non ricorrono agli atti di violenza[2].

Criticando Ariel Cohen, Jean-François Mayer, ricercatore svizzero, non nega che il HT è anti-americano e che questo ultimo si rallegrerebbe di potere rappresentare una minaccia agli interessi americani. Tuttavia rigetta l'idea che il HT sia un movimento terroristico e ritiene che certi abbiano interesse a fabbricare delle minacce, ragione per la quale non bisogna cedere alle speculazioni senza verifica. Segnala che il HT non nasconde la sua opposizione assoluta al sionismo e allo Stato d'Israele, ma rifiuta categoricamente di essere anti-semita[3].

Nonostante la sua piccola taglia, il HT dà degli incubi ai dirigenti musulmani, ogni tendenza confusa, ma anche ai dirigenti occidentali, come lo indica un articolo del *Mondo diplomatico* di maggio 2008 dal titolo: "Lo spettro del califfato abita gli Stati Uniti"[4]. Quest'articolo comincia come segue:

> A più riprese, nei suoi discorsi sulla guerra mondiale contro il terrorismo, il presidente George W. Bush afferma la minaccia della ricostituzione di un grande califfato musulmano e totalitario che si distende dall'Europa all'Asia. Questa idea è stata ripresa dal presidente Nicolas Sarkozy. Tuttavia, solo alcuni piccoli gruppi islamisti, come il HT, fondato nel 1952 da uno sceicco palestinese, riprendono quest'obiettivo del califfato appoggiandosi sulla nostalgia di un passato glorioso.

1 The challenge of Hizb ut-Tahrir, op. cit., p. XV.
2 Radical Islam in Central Asia: responding to Hizb ut-Tahrir, op. cit., p. 40-41.
3 Mayer: Hizb ut-Tahrir, op. cit., p. 10-14. Mayer cita a questo riguardo una dichiarazione fatta dal rappresentante del HT in Germania del 4 novembre 2002, pubblicata nel sito, www.khilafah.com.
4 http://www.monde-diplomatique.fr/2008/05/FILIU/15869.

Parte 2.
Impatto della concezione musulmana sulla Svizzera

L'applicazione del diritto musulmano solleva numerose obiezioni nei paesi musulmani, e a maggior ragione nei paesi non-musulmani a causa dei conflitti che esistono tra questo diritto e i diritti dell'uomo come definiti nei documenti delle Nazioni unite[1], o addirittura nelle costituzioni di questi paesi. Per questa ragione, la maggioranza dei giuristi musulmani attuali ammette la regola della progressione, ciò significa che ogni ritorno alla legge musulmana, anche augurabile, deve farsi in modo progressivo, per tappa[2]. Degli scienziati religiosi musulmani hanno sviluppato a questo effetto la teoria delle priorità[3] per non troppo urtare le sensibilità. È ciò che si chiama la "politica della salciccia". Nessuno inghiotte tutto a un tratto una salciccia; la si taglia a rondelle. Vedremo l'applicazione di questa politica in questa parte dedicata all'impatto della concezione musulmana sulla Svizzera.

Capitolo 1.
I musulmani riaprono il dibattito religioso.

Come altri paesi occidentali, la Svizzera ha conosciuto nel diciannovesimo secolo un conflitto chiamato *Kulturkampf*, tradotto: lotta per la civiltà o lotta tra le culture. Questo conflitto opponeva i cantoni protestanti ai cantoni cattolici. Pio IX avendo criticato il *Kulturkampf* in Svizzera nell'enciclica *Etsi multa luctuosa* del 21 novembre 1873, il Consiglio federale ruppe le relazioni diplomatiche con la Santa Sede. La Costituzione federale fu accettata poco dopo, nel 1874, comportando degli articoli di eccezione[4] mirando più particolarmente la chiesa cattolica. Questa Costituzione taglia le ali alle due comunità religiose confiscando il loro potere in materia di stato civile (art. 53 al. 1), di matrimonio (art. 54), di giurisdizione (art. 58 al. 2), e di cimitero (art. 53 al. 2), garantendo la libertà religiosa e di culto (art. 49), e assicurando "il mantenimento dell'ordine pubblico e della pace tra i membri delle diverse associazioni religiose, non meno che contro le invasioni delle Autorità

---

[1] Per un esame della concezione musulmana dei diritti dell'uomo, vedere il nostro libro: Aldeeb Abu-Sahlieh: Les musulmans face aux droits de l'homme, op. cit.

[2] Abbiamo visto nella parta 1, capitolo 4, punto 2.2.1 che, contrariamente alla corrente maggioritaria, il Partito musulmano di liberazione considera che l'applicazione deve essere fatta integralmente e immediatamente.

[3] Questa teoria è sviluppata soprattutto da Yusuf Al-Qaradawi: Awlawiyyat al-harakah al-islamiyyah fil-marhalah al-qadimah, Mu'assasat al-risalah, Beirut, 13[a] ed., 1992, e Fi fiqh al-awlawiyyat, dirasah jadidah fi daw' al-Qur'an wal-Sunnah, Maktabat Wahbah, il Cairo, 2[a] ed., 1996.

[4] Si tratta dei seguenti articoli: 1) L'art. 51 precisa l'interdizione dei gesuiti, 2) l'art. 52 vieta la creazione di nuovi conventi o il ripristino di quelli soppressi, 3) l'art. 50 al. 4 delega alla Confederazione la competenza sulla creazione di nuove diocesi e 4) l'art. 75 dichiara ineleggibili al Consiglio nazionale gli ecclesiastici. Nel 1973, una votazione popolare abrogò gli articoli 51 e 52. Nel 2000, la nuova costituzione soppresse le restrizioni dell'articolo 75; Nel 2001, una votazione popolare abrogò il successore dell'al. 4 dell'articolo 70.

ecclesiastiche nei diritti dei cittadini e dello Stato" (art. 50 al. 2). Grazie a questa Costituzione rimasta in vigore fino al 31 dicembre 1999, la Svizzera ha potuto ritrovare la pace confessionale.

Stanca di una ventina di anni di lavori preparatori e di progetti infruttuosi, la Confederazione ha finito per adottare una nuova Costituzione entrata in vigore il primo gennaio 2000, una costituzione che dà l'aria di un testo abborracciato e sconsiderato, almeno in ciò che riguarda le questioni religiose.

Questa nuova Costituzione parte dall'idea che la Svizzera ha superato i problemi religiosi ai quali la Costituzione del 1874 tentava di rimediare. Parlando della libertà di coscienza e di credenza, il Messaggio del Consiglio federale, troppo ottimista, dice che questa libertà mette "oramai l'accento sul diritto individuale alla libertà religiosa allo scapito della garanzia della pace religiosa che non è più oggi minacciata come in passato"[1]. Per questo fatto, la nuova Costituzione garantisce solamente i differenti diritti senza porre attenzione ai differenti ostacoli. L'articolo 72 al. 2 di questa Costituzione dice che "la Confederazione e i Cantoni possono prendere provvedimenti per preservare la pace pubblica fra gli aderenti alle diverse comunità religiose". Omette, a torto, la questione delle "invasioni delle Autorità ecclesiastiche nei diritti dei cittadini e dello Stato" di cui parla l'art. 50 al. 2 della vecchia Costituzione.

Se i rapporti tra i cattolici, i protestanti e lo Stato sono diventati più cordiali, i redattori della Costituzione del 2000 hanno perso di vista la comunità musulmana di cui diamo il numero secondo le statistiche ufficiali:

Anno	Musulmani	Popolazione totale
1970	16'353	6'269'783
1980	56'625	6'365'960
1990	152'217	6'873'687
2000	310'807	7'204'055[2]

Queste cifre che non comprendono né i lavoratori stagionali, né le persone beneficiarie di autorizzazione di soggiorno corto, né i richiedenti di asilo, né le persone senza carta d'identità, mostrano che la comunità musulmana ha più che raddoppiato, addirittura triplicato ogni decennio. In un inserto pubblicitario largamente diffuso nel 2004, l'UDC (Unione democratica del centro) afferma che se l'evoluzione proseguisse, i musulmani saranno presto la maggioranza in Svizzera[3]. Bisognerebbe aspettare il censimento del 2010 per vedere in che senso va l'evoluzione. Maggioritari o no, le loro rivendicazioni suscitano già un dibattito ondoso in Svizzera, rivendicazioni che vanno di paio con l'aumento del loro numero.

---

1 Messaggio del Consiglio federale del 20.11.1996, p. 157.

2 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/publikationen.Docum ent.50517.pdf#search=%22statistiques%20musulmans%20310'807% 22, p. 110.

3 Vedere http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=200001&sid=519452 3& folderId=5169849. Vedere su questa posizione http://www. stat.ch/doc uments/ethics-case412.pdf.

Certo, i musulmani in Svizzera sono eterogenei e non sono tutti praticanti. Non si può privarli tuttavia del loro sentimento di appartenenza religiosa. Questi musulmani possono, se sono condotti da imam influenti, solidarizzare con una causa e fare inclinare la bilancia. Che mi si permetta un paragone: le pecore in un gregge non hanno opinione, ma basta avere un solo pastore abile per condurle. Perciò l'importanza della formazione e del controllo degli imam e altri conduttori della comunità musulmana.

Forte del suo effettivo, la comunità musulmana tenta di imporsi sulla scena elvetica con rivendicazioni crescenti di cui la riconoscenza dell'islam come religione ufficiale e l'applicazione del diritto musulmano come legge personale. È ciò che vedremo nei due seguenti capitoli.

Capitolo 2.
Riconoscenza dell'islam come religione ufficiale

La *Fondazione culturale musulmana* di Ginevra dice che uno dei suoi obiettivi è di "fare uno sforzo pressante vicino al governo svizzero affinché riconosca la religione musulmana in quanto religione ufficiale come le altre religioni in Svizzera e dedica dei cimiteri riservati ai musulmani in tutte le città svizzere"[1].

Nel Foro 98 tenuto a Brig il 18 e 19 settembre 1998 all'occasione del 150mo compleanno dello Stato federale elvetico, la Signora Fawzia Al-Ashmawi, della Facoltà delle lettere di Ginevra, pose a Flavio Cotti, allora presidente della Confederazione, la seguente domanda:

> Dato che la popolazione musulmana stabilita in Svizzera è la terza comunità religiosa del paese... la Svizzera considera una riconoscenza ufficiale all'islam come una delle religioni della popolazione svizzera?

Flavio Cotti gli rispose:

> La comunità musulmana della Svizzera ha il diritto di essere riconosciuta e integrata nella nostra società, ma il governo svizzero non riconosce nessuna religione. Siamo un paese neutro e adottiamo la laicità; siamo una democrazia e un governo federale che accorda a ogni cantone e a ogni comune la libertà di determinare i suoi rapporti con le differenti comunità religiose. Così questa riconoscenza non è della competenza del governo ma dei cantoni e dei comuni[2].

Nonostante la chiarezza di questa risposta, la Signora Al-Ashmawi ritorna con insistenza sulla domanda della riconoscenza. Ritiene che il non-riconoscimento dell'islam, come una delle religioni della popolazione résidente in Svizzera, sia all'origine di quasi tutte le forme di discriminazioni sociali contro i musulmani viventi nel paese[3]. Riporta di Hani Ramadan, imam e direttore del *Centro musulmano* di Ginevra, i seguenti propositi:

> Il più grande problema che affronteranno i musulmani sarà la riconoscenza ufficiale dell'islam per le autorità svizzere. I musulmani devono prepararsi per questa riconoscenza e avere una federazione che li rappresenta. Questa federazione o parlamento musulmano dovrebbe essere stabilito secondo il modello svizzero con un rappresentante musulmano di ogni cantone. Questo parlamento musulmano sarà un foro dove i musulmani potranno prendere delle decisioni e avanzare dei reclami in rapporto con le domande musulmane prima di comunicarli alle autorità svizzere... Questo parlamento musulmano dovrebbe ottenere una riconoscenza ufficiale dell'islam dalle autorità svizzere. A mio avvi-

---

1 Bollettino della Fondazione culturale musulmana di Ginevra relativo all'orario delle preghiere 2000/2001.

2 Fawzia Al-Ashmawi: La condition des musulmans en Suisse, CERA Éditions, Ginevra, 2001, p. 114.

3 Ivi, p. 50.

so, è la questione più importante per l'integrazione sociale dei musulmani nel paese[1].

Il sistema della riconoscenza delle religioni in Svizzera è complesso. La Confederazione non riconosce nessuna religione particolare e nessuna comunità religiosa. È compito dei cantoni a vedere come vogliono regolare i loro rapporti con le differenti comunità religiose, prendendo in considerazione la loro tradizione storica, pure rispettando i diritti fondamentali, in particolare la libertà di coscienza e di credenza (art. 15), e il principio di uguaglianza (art. 8). Tuttavia ciò non li costringe a osservare una totale neutralità religiosa: possono così decidere di concedere uno statuto di diritto pubblico a certe comunità religiose e non ad altri. Su questo piano, si costata che ci sono tanti sistemi quanti cantoni. Il cantone di Neuchâtel e di Ginevra non concede lo statuto di diritto pubblico alle comunità religiose. Nella maggior parte degli altri cantoni, le due grandi Chiese tradizionali beneficiano di uno statuto di corporazione di diritto pubblico. È anche il caso della chiesa cattolica cristiana e della Comunità israelita di alcuni cantoni. Tredici sulle ventisei Costituzioni cantonali prevedono espressamente la possibilità di riconoscere altre comunità religiose come essendo di diritto pubblico. Così, la Comunità israelitica ha ottenuto in quattro cantoni lo statuto di diritto pubblico.

In più della riconoscenza di diritto pubblico, le comunità religiose, di cui la comunità musulmana, hanno il diritto di organizzarsi sotto forma di fondazione o di associazione di diritto privato in virtù delle disposizioni del Codice civile (art. 52 e ss.). Questo è garantito dalla Costituzione (art. 23) tanto per i cittadini che per gli stranieri. La Svizzera differisce in ciò della maggior parte dei paesi musulmani dove la creazione di una fondazione o di un'associazione è sottomessa a un'autorizzazione preliminare da parte dello Stato nello scopo di esercitare un controllo sulle sue attività[2]. Ciò potrebbe spiegare probabilmente perché i musulmani chiedono una riconoscenza da parte dalla Svizzera.

Segnaliamo qui che un'iniziativa popolare per introdurre nella Costituzione federale un articolo imponendo la separazione completa dello Stato dalla chiesa sull'insieme del territorio svizzero fu depositata nel 1976. L'iniziativa fu rifiutata massicciamente da una votazione popolare nel marzo 1980 con 1'052'575 no contro 281'475 sì da tutti i cantoni[3].

Crediamo che la Confederazione e i cantoni non debbano riconoscere nessuna comunità religiosa, lasciandoli organizzarsi sotto forma di fondazione o di associazione di diritto privato, nel rispetto delle norme democratiche. La riconoscenza di una comunità religiosa implica, in ciò che riguarda almeno la comunità musulmana, una riconoscenza del diritto musulmano poiché questo diritto fa parte integrante della fede che professa questa comunità. Non potete invitare qualcuno da voi esigendo da egli di lasciare un piede fuori dalla porta e di entrare solamente con un solo piede. Gli islamisti invocano la disposizione costituzionale nei paesi musul-

---

1 Ivi, p. 124.

2 Vedere Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh: Les ONG de défense des droits de l'homme en quête de légitimité en droit arabe, in: Associations transnationales, 1/1998, p. 12-27.

3 Feuille fédérale 1978 II 676 sv.

mani che afferma che l'islam è religione di Stato per rivendicare l'applicazione del diritto musulmano. L'applicazione di questo diritto è una delle rivendicazioni formulate dai musulmani nei paesi musulmani in favore dei loro correligionari che vivono nei paesi non-musulmani, come l'abbiamo visto più alto. Certi ambienti musulmani in Svizzera non nascondono per niente che vorrebbero ottenere l'applicazione del diritto musulmano sul suolo elvetico.

Capitolo 3.
Applicazione del diritto musulmano

1. Il diritto in Svizzera è laico

La legge svizzera è un'emanazione del popolo e un'espressione della sua sovranità. Questa legge subisce periodicamente, direttamente o indirettamente, delle modifiche e degli aggiornamenti in funzione dei bisogni della società, secondo i procedimenti democratici stabiliti e accettati dal popolo, sia sul piano federale, cantonale o comunale. Contrariamente al diritto musulmano, non pretende essere d'ispirazione divina. In Svizzera prevale l'adagio: *Vox populi, vox Dei* (la voce del popolo è la voce di Dio), mentre dai musulmani, "l'intelletto umano è incapace di elaborare la via migliore senza la guida di Dio e la sua rivelazione", per riprendere i termini della Dichiarazione musulmana universale dei diritti dell'uomo[1].

Certo, le tre costituzioni svizzere del 1848, del 1874 e del 2000 cominciano con l'invocazione: "In nome di Dio Onnipotente". Tra la Costituzione del 1844, questa invocazione può essere compresa come una presa di posizione della Confederazione in favore della concezione cristiana della religione a causa dell'articolo 44 che garantisce solo il libero esercizio del culto delle confessioni cristiane riconosciute. Questo non può essere detto tuttavia della Costituzione del 1874 di cui l'articolo 49 al. 1 afferma: "La libertà di credenza e di coscienza è inviolabile", senza nessun riferimento a una confessione. Tuttavia, Jean-François Aubert scrive:

> Il dio del preambolo non è forse esattamente quello di Pio IX o di Alexandre Vinet[2], ma questo è, con ogni probabilità, un dio personale, e anche il Dio di una religione di tipo cristiano[3].

Il Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale cerca di dissipare questa impressione di rinvio al Dio dei cristiani. Indica che

> L'invocazione divina è un'antica tradizione che risale ai primi patti che hanno vincolato i vecchi Confederati. La sua introduzione nel preambolo della nuova Costituzione è dunque un modo significativo di ossequiare la tradizione. Nel fondo, *l'invocatio Dei* dovrebbe ricordare che esiste un potere trascendente oltre agli esseri umani e allo Stato e dovrebbe nel frattempo permettere di relativizzare il valore delle cose terrene. In ragione delle diverse religioni e concezioni filosofiche, tale potere non deve tuttavia essere inteso unicamente in senso cristiano, poiché lo Stato non può dichiarare vincolante alcuna convinzione religiosa e ognuno è libero di attribuire un senso personale al termine "Dio Onnipotente".

---

[1] Vedere parte 1, capitolo 2, punto 3.

[2] Alexandre Vinet (1797-1847), teologo svizzero, ha influenzato dai suoi scritti l'insieme del protestantesimo di espressione francese durante quasi un secolo (Per uno schizzo bibliografico, vedere http://www.mus eeprotestant.org/Pages/Notices.php?scatid=70¬iceid=363&lev=1).

[3] Jean-François Aubert: Traité de droit constitutionnel suisse, Éditions Ides et Calendes, Neuchâtel, 1967, vol. II. p. 716.

Il Messaggio aggiunge:

> La garanzia della libertà di credo e di coscienza vieta alla Confederazione e ai Cantoni di comportarsi in modo discriminatorio nei confronti di qualsivoglia religione (compresa la scelta di una visione areligiosa della vita e del mondo)[1].

L'articolo 15 al. 1 della Costituzione del 2000 afferma del resto che "la libertà di credo e di coscienza è garantita". Tuttavia sia nella Costituzione del 1874, sia in quella del 2000, la dottrina considera che questa invocazione non conferisca alla religione cristiana uno statuto speciale[2] e, soprattutto,

> non ha valore normativo. La Confederazione svizzera, anche se non osserva una neutralità religiosa assoluta, è uno Stato laico. Non è dunque permesso di tirare dell'invocazione di un Dio personale delle conseguenze legislative che sarebbero inaccettabili per quelli che non credono in questo Dio[3].

Jean-François Aubert dà una precisione importante concernente questo preambolo. Scrive:

> Certi autori hanno creduto di dedurre dall'invocazione delle direttive su ciò che si dovesse inserire nelle leggi: la giustizia sociale, per esempio. Questo genere di deduzione ci sembra vano. Prima di tutto, si tratta di massimi molto generali che non sono solamente quelli dei credenti. E soprattutto, sono dei massimi che, nella loro generalità, non significano niente di preciso; non ricevono il loro contenuto che per l'effetto di un'operazione politica. In Svizzera, sono il popolo e i suoi rappresentanti che definiscono la giustizia sociale; si concepisce male: la minoranza rimprovera alla maggioranza di violare il preambolo della Costituzione. Non bisogna coinvolgere Dio alle liti dei partiti[4].

Abbiamo qui la differenza maggiore tra la concezione svizzera e la concezione musulmana della legge. Del resto, è a proposito della concezione della legge che la Svizzera ha reagito vivamente al dogma dell'infallibilità del Papa, temendo che il Papa possa dettare delle norme che andrebbero contro quelle adottate dal popolo svizzero, soprattutto nei campi che lo Stato considera come parte della sua competenza e sotto la sua protezione, come è il caso delle scuole, della libertà religiosa, del matrimonio e dei cimiteri. Una comunità musulmana che rivendicherebbe, nel nome della sua sottomissione a Dio, l'adozione del diritto musulmano in Svizzera, un diritto che non sarebbe sottomesso al controllo del popolo e dei suoi rappresentanti, e che sarebbe applicabile nei campi dove violerebbe le norme svizzere, - e che sarebbe dunque superiore alle norme svizzere, - andrebbe contro il sistema giuridico svizzero.

---

1 Messaggio del Consiglio federale del 20.11.1996, p. 112.

2 Jean-François Aubert e Pascal Mahon: Petit commentaire de la constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril 1999, Schulthess, Zurigo, 2003, p. 6.

3 Commentaire de la constitution fédérale de la confédération suisse, vol. I, Éditions Helbing & Liechtenhahn, Basilea, 1995, sotto "Préambule", Jean-François Aubert, par. 6. Vedere anche Jean-François Aubert: Traité de droit constitutionnel suisse, Éditions Ides e Calendes, Neuchâtel, 1967, vol. I. p. 112.

4 Commentaire de la constitution fédérale de la confédération suisse, op. cit., sotto "Préambule", Jean-François Aubert, par. 7.

Certo, una persona può lasciarsi guidare dalle sue convinzioni religiose nel processo di legiferazione o nella scelta dei suoi rappresentanti. Tuttavia non può rifiutare che le sue norme religiose che vorrebbe introdurre in Svizzera siano l'oggetto di dibattito prima della loro adozione, né di sottoporsi alle norme adottate democraticamente ritenendo che è tenuto solamente dalle sue norme religiose.

2. Applicazione del diritto musulmano

Abbiamo visto che il diritto musulmano ha istituito il sistema della personalità delle leggi, ciò significa l'applicazione a ogni comunità religiosa ammessa nei paesi musulmani la sua legge dai suoi tribunali.

Non esiste in Svizzera, né sondaggio, né studio che esamina la posizione dei differenti ambienti musulmani in Svizzera faccia al diritto svizzero. Tuttavia se partiamo dalle norme musulmane che abbiamo enunciato più alto, è evidente che la concezione musulmana non è compatibile con la concezione svizzera. Alcune prese di posizioni di certi ambienti musulmani in Svizzera dimostrano che vogliono sostituire il diritto svizzero col diritto musulmano in virtù del principio della personalità delle leggi.

Fawzia Al-Ashmawi considera come discriminatorio il fatto di applicare alla popolazione musulmana che vive in Svizzera le norme del Codice civile svizzero in materia di matrimonio, di divorzio e di eredità[1]. Alla domanda di sapere quali nuove forme di legislazione sono necessarie per l'integrazione dei musulmani in Svizzera? lo sceicco Yahya Basalamah, imam della *Fondazione culturale musulmana* di Ginevra, risponde:

> Prima di tutto la riconoscenza ufficiale dell'islam dalle autorità svizzere che condurrà all'integrazione della seconda generazione dei musulmani nel paese. Penso anche che il meccanismo di secolarizzazione debba essere più moderato e più flessibile, affinché l'identità musulmana possa essere adattata a questo meccanismo[2].

Hani Ramadan, imam e direttore del *Centro musulmano* di Ginevra, scrive in un libro intitolato *Articoli sull'islam e la barbarie*:

> L'uomo vive in un universo di cui ignora l'essenza profonda. Si pongono delle domande sull'aspetto interiore delle cose. Perciò la necessità della profezia per avere delle risposte chiare a un certo numero d'interrogazioni che lo renderebbero continuamente angosciato faccia alla sua ignoranza. Ciò è valido sul piano della fede e della legge… Se l'essere umano non ubbidisce alla legge divina, finisce per gestire il suo ambiente naturale, l'universo, in un modo abominevole. È ciò che capita oggi. Siamo coscienti dunque che il mondo non potrebbe essere gestito correttamente senza un ricorso sincero alla legge divina. L'islam significa dunque la sottomissione a Dio: ubbidire alla legge di Dio senza condizione. "Quando Allah e il Suo Inviato hanno decretato qualcosa,

[1] Al-Ashmawi: La condition des musulmans en Suisse, op. cit., p. 46.
[2] Ivi, p. 121.

> non è bene che il credente o la credente scelgano a modo loro. Chi disobbedisce ad Allah e al Suo Inviato palesemente si travia" (Corano 33:36)[1].

In un articolo intitolato: "L'islam propone all'Occidente un dialogo senza compromissione", Hani Ramadan pensa che il sistema costruito sulla democrazia e i diritti dell'uomo ha creato un vuoto, e questo vuoto deve essere colmato dalla religione. Ora, aggiunge, "il ritorno dell'Occidente al cristianesimo sarebbe una soluzione. Tuttavia la fede cristiana, rendendo a Cesare ciò che è di Cesare, si è disimpegnata completamente della marcia della storia. Lo Stato ha prevalso sulla chiesa, emarginata e incompresa. In quanto al giudaismo, rimane ora legato all'idea della razza eletta, ciò che riduce considerevolmente la portata del suo messaggio. Resta dunque l'islam che propone una fede, una morale e un sistema di leggi… un governo che non rigetta il principio democratico delle elezioni, ma per chi la legge divina sola è sovrana. Si tratta infatti di un sistema completo che rimette in causa i principi stessi della laicità"[2].

Hafid Ouardiri, portavoce della *Fondazione culturale musulmana* di Ginevra, fa una distinzione tra il musulmano straniero e il musulmano cittadino nei loro rapporti col diritto svizzero. Spiega:

> Lo straniero musulmano, deve accontentarsi di vivere un *islam provvisorio*, vale a dire un islam senza rivendicazione. Un islam che si adatta volente o nolente alle leggi in vigore, anche se queste sono spesso mutate al suo riguardo. Lo straniero, che faccia il semplice operaio o l'intellettuale, non ha la scelta. Prendere o lasciare (spesso il rinnovo del suo soggiorno può dipenderne). In linguaggio chiaro, se non è contento, può ritornare nella sua patria. Se si sa ciò che lo aspetta, il peggio, si capisce, senza condannarlo, perché si rassegna.

La situazione è altra in ciò che riguarda il musulmano cittadino. Hafid Ouardiri scrive:

> Il musulmano cittadino europeo è altro. È cittadino, dunque l'uguale degli altri… Deve rispettare le leggi e servire la sua patria conformemente alle esigenze proprie alla cittadinanza... Ma ecco, per il cittadino musulmano praticante, al di sopra la sua cittadinanza culmina la sua fede, con le sue leggi, la sua pratica, i suoi principi e i suoi valori... Si trova dunque confrontato a un dilemma. La legge che regge la sua cittadinanza si trova talvolta in contraddizione con quella della sua fede. È l'islam che è incompatibile con la cittadinanza europea o l'inverso? Per il musulmano, l'ostacolo viene della ristrettezza delle leggi della laicità e non il contrario. Faccia a questa situazione, il cittadino musulmano deve o esporsi a una fine di non-ricevere da parte del potere e, al nome della laicità, vivere un *islam ridotto* e incompleto rispetto alle prescrizioni divine; o rivendicare il diritto a più di apertura e di comprensione da parte del potere politico. Gli richiederà un campo politico, giuridico e culturale più largo per

---

[1] Hani Ramadan: Articles sur l'islam et la barbarie, Centre islamique de Genève, Ginevra, 2001, p. 17.

[2] Ivi, p. 59-60.

> esprimere legalmente e vivere i valori musulmani che sono indispensabili alla sua fede[1].

Tariq Ramadan, attivista musulmano e fratello di Hani Ramadan, scrive,:

> Quando degli individui o delle associazioni della comunità musulmana apostrofano i poteri pubblici in vista di trovare delle soluzioni ai diversi problemi che sono i loro, non traducono una volontà di essere trattati differentemente; bene piuttosto. Poiché vanno a vivere qui, chiedono che si prenda in considerazione la loro presenza e la loro identità tra una legislazione che è stata elaborata in loro assenza[2].

Certo, le leggi svizzere sono state elaborate nell'assenza dei musulmani. Adesso che i musulmani sono là, che cosa bisogna fare? Devono accettare queste leggi? Vanno a imporre le loro leggi? Nel suo dialogo con Tariq Ramadan, Jacques Neirynck esprime un timore:

> Se una comunità musulmana è minoritaria in un paese che è uno Stato di diritto, uno Stato tollerante - non uno Stato che osteggia la fede - ciò che è il caso della maggior parte dei paesi d'Europa occidentale, il musulmano deve accettare onestamente il diritto come esiste. Può e deve utilizzare i margini che esistono dentro a questo diritto, per avvicinarsi per quanto possibile delle concezioni dell'islam.

Tariq Ramadan risponde: "Esattamente". Jacques Neirynck aggiunge:

> Tuttavia senza violare il diritto locale! Questa presa di posizione è molto importante. È un messaggio che gli occidentali percepiscono male. L'ostilità al riguardo dei musulmani proviene sempre dall'idea che una volta che saranno sufficientemente numerosi, non vanno a ubbidire più al diritto comune e si va a ritrovarsi con due comunità, viventi una accanto all'altra, con le loro leggi, con i loro tribunali. E la situazione diventerà prima inestricabile e poi conflittuale come in Israele o in Libano[3].

Altrove, Tariq Ramadan scrive che il musulmano deve compiere non solo le pratiche cultuali (preghiera, digiuno, elemosina legale e pellegrinaggio, ecc.), ma anche rispettare le norme musulmane concernenti "il matrimonio, il divorzio, i contratti, le vendite. In questo campo, ogni questione deve essere studiata alla luce delle fonti musulmane e dell'ambiente naturale giuridico, affinché troviamo un mezzo di rimanere, per quanto possibile, fedeli agli insegnamenti musulmani pure rispettando le leggi in vigore. Ciò non significa per niente che i musulmani, o qualsiasi altro essere umano, dovrebbero essere costretti di agire contro la loro coscienza"[4].

Pure considerando che non c'è contraddizione a essere musulmano e cittadino europeo, Tariq Ramadan riconosce che resta la questione da chiarire la natura dell'ar-

---

1 Hafid Ouardiri: Musulman et citoyen européen: quel avenir? in: Le Courrier, 19.11.1993.

2 Tariq Ramadan: Les musulmans dans la laïcité, responsabilités et droits des musulmans dans les sociétés occidentales, Tawhid, Lyon, 1994, p. 97-98.

3 Jacques Neirynck e Tariq Ramadan: Peut-on vivre avec l'islam? Le choc de la religion musulmane et des sociétés laïques et chrétiennes, Favre, Losanna, 1999, p. 208.

4 Tariq Ramadan: Être musulman européen, étude des sources islamiques à la lumière du contexte européen, Tawhid, Lyon, 1999, p. 217-218.

ticolazione che esiste tra le prescrizioni dei riferimenti musulmani e la realtà concreta della cittadinanza in un paese europeo. Afferma:

> I milioni di musulmani, quando sono venuti in questi paesi (europei) come lavoratori, studenti, profughi, o nell'ambito del raggruppamento familiare, hanno tacitamente o esplicitamente riconosciuto il carattere costrittivo della Costituzione o delle leggi del paese dove si preparavano a entrare e poi a vivere. Firmando un contratto di lavoro o chiedendo un visto, accettano la validità e l'autorità, tutto insieme, della Costituzione, delle leggi e dello Stato. Ciò è chiaro per i residenti e i lavoratori di passaggio, ed è ancora più evidente nel caso dei cittadini che s'impegnano solennemente a rispettare la legge fondamentale del loro paese. In quanto ai musulmani della seconda generazione e delle successive, sono dei cittadini legati alla legislazione, o dei residenti, legati essi anche all'accordo accettato prima dai loro genitori[1].

Ecco che è rassicurante. Che fare se la legge svizzera entra in conflitto con la legge musulmana? Chi ha la prevalenza? Tariq Ramadan risponde:

> Nel campo sociale, politico e anche finanziario, gli affari umani sono fondati su degli accordi e dei contratti che … i musulmani sono tenuti a rispettare e che devono avere la precedenza ai loro occhi. Faysal Al-Mawlawi rileva a buon diritto che, secondo la maggioranza degli ulema, i musulmani sono legati dalle decisioni e dagli atti di un dirigente ingiusto o di un *dittatore finché non commette un peccato o un atto che si oppone agli insegnamenti dell'islam*. In una tale situazione, non sono legati più dai suoi atti poiché ha rotto, agendo così, l'accordo tacito tra lui e il suo popolo in quanto al rispetto dell'autorità delle fonti musulmane. Di conseguenza, hanno il diritto, e il dovere, di destituirlo e di riprendergli il potere tra la legislazione in vigore, questo vale a dire con tutti i mezzi legali[2].

Aggiunge:

> In ciò che riguarda la legislazione occidentale, il campo del permesso è più vasto di quello dell'obbligo. Tuttavia, potrebbe arrivare che la cittadinanza conduca qualcuno ad affrontare, o a provare, una grande tensione tra la sua fede, la sua coscienza, e i doveri legati alla sua nazionalità. In tali situazioni dovrebbe riferirsi alla nozione giuridica della "clausola di coscienza" che gli permette di indicare che certi atti o comportamenti sono in contraddizione con la sua fede[3].

Cita qui il caso della guerra, ma anche i regolamenti obbligatori che non sono conformi alle prescrizioni musulmane: in ciò che riguarda certe assicurazioni, le banche, la sgozzatura degli animali, i funerali, In questi casi, "una valutazione molto precisa di ciascuno dei casi di figura deve essere compiuta, tanto dai musulmani ordinari che dagli ulema, per determinare il grado di obbligo, e di conseguenza il grado di necessità che li riguarda… È solamente dopo questo lavoro di analisi, di valutazione e di ponderatezza che una *fatwa* adattata dovrebbe essere formulata. Si

1 Ivi, p. 265-266.
2 Ivi, p. 275-276.
3 Ivi, p. 283.

tratta esplicitamente qui di uno sviluppo del *fiqh*, del diritto e della giurisprudenza musulmana, secondo il principio di adattabilità all'ambiente naturale"[1].

Non rischia di recare offesa alla sovranità statale in materia legislativa? Tariq Ramadan risponde:

> Ciò non significa in nessun modo che considerando queste prospettive noi cerchiamo di scalzare i fondamenti della nazione o a rivendicare delle leggi particolari per i musulmani, come si sente dire. Bene al contrario. I cittadini di confessione musulmana sono buoni cittadini e hanno anche il diritto nell'ambito della legislazione nazionale di essere rispettati in quanto musulmani: il paesaggio delle società occidentali si è evoluto grandemente durante i quaranta ultimi anni e si tratta semplicemente qui di essere giusto, coerente e di avere la saggezza di tenerne conto. Costituendo parte delle società europee, i musulmani hanno la responsabilità d'ora in poi, conformemente agli insegnamenti dell'islam, di rispettare il loro impegno verso le leggi, di proteggere la loro identità e, in seno al grande spazio di libertà di cui dispongono, di manovrare e di agire in tutti i differenti campi (sociale, giuridico, economico e politico) per pensare, per quanto possibile, le prospettive di una migliore armonia tra la personalità musulmana e i paesaggi occidentali[2].

Va invocata ovunque la "clausola di coscienza"? Tariq Ramadan risponde che certe domande hanno la precedenza e devono essere presi in conto ovunque viva il musulmano. Tale è il caso della libertà di culto, del rispetto del principio di giustizia, dell'interdizione di uccidere per il potere o per il denaro. In ciò che riguarda le altre domande come la scuola, l'educazione, il matrimonio, i cimiteri, sono certamente di prima importanza, ma rimane possibile di trovare delle soluzioni nell'ambito della legislazione, questo vale a dire secondo i termini dell'accordo tacito o esplicito che esiste col paese. Di conseguenza, queste domande non hanno più niente da vedere con un'eventuale clausola di coscienza, ma richiedono piuttosto un vero impegno dei musulmani per trovare delle soluzioni appropriate[3].

Senza dubbio, il cittadino musulmano, come ogni altro cittadino svizzero, ha il diritto di modificare con i mezzi legali le leggi affinché queste acquistino una conformità con la sua coscienza e le sue convinzioni. Fino a dove si può andare per soddisfare la coscienza del musulmano? Si sa che nei paesi musulmani le rivendicazioni dei gruppi islamisti sono senza limite e somigliano alle bambole russe. Tariq Ramadan riconosce che i musulmani in Occidente formulano delle esigenze estreme. Scrive a questo riguardo:

> Certi gruppi islamisti radicali affermano che un musulmano non può essere legato da una Costituzione che autorizza l'interesse bancario, l'alcol e altri comportamenti in contraddizione con gli insegnamenti dell'islam. Ora, se infatti le Costituzioni europee autorizzano queste transazioni e questi comportamenti, non obbligano i musulmani ad avere ricorso o ad agire così. Di conseguenza

[1] Ivi, p. 286-287.
[2] Ivi, p. 288-289.
[3] Ivi, p. 289-299.

questi devono, da una parte, rispettare la legge in vigore - poiché la loro presenza è fondata su un patto tacito o esplicito, d'altra parte, astenersi a ogni attività o partecipazione in contraddizione con la loro fede [1].

Tariq Ramadan ha assimilato bene le teorie musulmane della progressione e delle priorità e la "politica della salciccia".

3. La proposta di un antropologo

L'applicazione del diritto musulmano è stata oggetto di dibattito nel Canada[2] e in Gran Bretagna[3], e questo dibattito si spargerà presto o tardi ad altri paesi occidentali[4]. Questo dibattito è stato aperto in Svizzera da Christian Giordano un professore di antropologia sociale dell'università di Friburgo.

Giordano ha proposto nel dicembre 2008 in un articolo pubblicato da *Tangram*[5], bollettino della *Commissione federale contro il razzismo* (qui di seguito: CFR), un pluralismo giuridico nella sua versione debole che consiste in integrare nei settori specifici del diritto positivo altri meccanismi giuridici che permettono di tenere conto di certe diversità culturali e socio-strutturali. In un'intervista al NZZ[6], Giordano va ancora più lontano proponendo che i tribunali che applicano la Sharia siano riconosciuti in Svizzera, come altri tribunali religiosi per gli immigrati. Questi tribunali potrebbero trattare dei processi civili ma anche penali, come i casi di ferite corporali. Concernente i giudizi resi secondo la Sharia, Christian Giordano rifiuta i castighi corporali: devono essere convertiti in multe. I diritti dell'uomo devono essere rispettati naturalmente davanti ad un tribunale che applica la Sharia in Svizzera. In quanto alla questione della poligamia, dice che non è certo che si possa applicare in materia le norme musulmane, e si tratta di una questione delicata che necessita chiarimento di fondo.

Questa proposta ha provocato proteste; diamo qui alcuni esempi. Thomas Wipf, Presidente della federazione delle chiese protestanti in Svizzera, l'ha rigettata[7]: "Poiché siamo una società multiculturale, occorre un sistema di diritto comune. Questo è primordiale per l'integrazione e la coesione della società". Ritiene inoltre

---

1 Ivi, p. 276-277.

2 Vedere l'articolo Rise of Sharia in Canada sparks protests, 9 sept. 2005, nel sito Timesonline: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/ us_ and_americas/article564685.ece.

3 Nel febbraio 2008, l'arcivescovo di Canterbury e capo della chiesa anglicana, Rowan Williams, si è detto favorevole all'instaurazione dello Shari'ah nel suo paese. Questi propositi sono stati salutati dalla maggior parte dei musulmani e fortemente criticati dagli ambienti cristiani e le autorità britanniche così come da certi musulmani. Vedere: Full text of Archbishop's Lecture - Civil and Religious Law in England: a religious perspective, 8 febbraio 2008, nel sito, Timesoline: http://www.timesonline.co. uk/tol/comment/faith/article3333953.ece.

4 Vedere: Islam in the European Union: What's at Stake in the Future?, European Parliament, Policy Department Structural and Cohesion Policies, May 2007. Testo disponibile sul sito Challenge, liberty & Security: http://www.libertysecurity.org/IMG/pdf_ Islam_in_Europe _ EN.pdf.

5 Il pluralismo giuridico: uno strumento legale nella gestione del multiculturalismo? Tangram, no 22, décembre 2008, p. 74-76, in: http: //www.ekr.admin.ch/shop/00008/00068/index.html?lang=fr.

6 NZZ am Sonntag, 28 dicembre 2008: Scharia-Gerichte in der Schweiz? http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/scharia-gerichte_fuer_die_sch weiz_1.1606772.html.

7 NZZ am Sonntag, 18 gennaio 2009: Der Vorschlag ist absolut falsch: http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/der_vorschlag_ist_absolut_falsch_1.1718136.html.

che, sul piano del diritto della famiglia, le donne sarebbero le prime vittime dell'introduzione di tribunali musulmani. "Nella nostra società, abbiamo raggiunto l'uguaglianza tra gli uomini e le donne. Questo principio non è negoziabile".

Thomas Kessler, il delegato all'integrazione a Basilea[1], parla di una pericolosa relativizzazione dello Stato di diritto. Nello stesso articolo, il consigliere nazionale UDC, Walter Wobmann, considera che la pubblicazione dell'articolo di Giordano nel bollettino della CFR dimostri il carattere unilaterale e pericoloso di questa commissione di cui chiede la soppressione. Per lui, quest'articolo porta acqua al mulino del suo partito.

L'avvocato Charles Poncet[2] ritiene che se si desse ai musulmani il diritto di divorziare davanti ad un tribunale musulmano, questo stesso diritto dovrebbe essere riconosciuto allora ai cattolici. Ora, dal 1991, il codice civile svizzero riconosce il divorzio mentre il cattolicesimo all'epoca del Sillabo lo teneva per satanico. In altri termini, perché i musulmani di oggi dovrebbero avere ciò che la Svizzera negò ai cattolici dell'altro ieri?" Poncet rileva il pericolo di una tale proposta: "Sotto il pensiero liberale, la vostra mania rimette in causa il principio fondatore di una democrazia vera: la legge è la stessa per tutti. Il Paese, considera i sessi per uguali in diritto e ha molto ragione quando si vede altrove la condizione della donna. Rimettere in causa questa conquista, sarebbe la peggiore delle follie".

Dal lato musulmano, alcuni erano piuttosto favorevoli alla proposta di Giordano. Secondo Hisham Maizar, presidente della Federazione delle organizzazioni musulmane della Svizzera[3] la rammenda di certe parti della Sharia sarebbe un passo ragionevole. Tuttavia, la discussione politica viene in un momento sfavorevole, visto i dibattiti attuali sul terrorismo, i corsi di nuoto e l'iniziativa popolare anti-minareti. Ora, bisognerebbe limitare piuttosto il numero di questioni aperte. Farhad Afshar, professore di sociologia all'università di Berna e Presidente dell'organizzazione centrale per il Coordinamento delle organizzazioni musulmane in Svizzera[4], saluta questa presa di posizione. Segnala che l'Iran, il suo paese di origine, conosce da secoli tali ordini giuridici paralleli per i musulmani, cristiani ed ebrei. A termine, la Svizzera non potrà evitare tali ordini giuridici paralleli. Così, raccomanda una ripresa veloce della Sharia per la Svizzera, con alcune pianificazioni specifiche alla Svizzera. Fatih Dursun[5], membro del comitato dell'unione delle organizzazioni musulmane a Zurigo e rappresentante musulmano in seno alla CFR, pensa che bisogni tenere conto delle specificità culturali e religiose delle minoranze. Aggiun-

---

1 Tagesanzeiger, 29 dic. 2008: Freiburger Professor will Scharia einführen, http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Freiburger-Professo r-will-Scharia-einfuehren/story/15342529.

2 L'Hebdo, 15 gennaio 2009: La lettre ouverte de Charles Poncet à Christian Giordano, p. 55.

3 NZZ am Sonntag del 28 dicembre 2008: Scharia-Gerichte in der Schweiz? http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/scharia-gerichte_fuer _die_schweiz_1.1606772.html.

4 NZZ am Sonntag del 28 dicembre 2008: Scharia-Gerichte in der Schweiz? http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/scharia-gerichte_fuer _die_schweiz_1.1606772.html.

5 Tages Anzeiger, 19 gennaio 2009: Rassismuskommission hat Ärger mit eigenem Muslim-Vertreter: http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz /standard/Rassismuskommission-hat-rger-mit-MuslimVertreter/story/ 23684179.

ge che se il pluralismo giuridico non è un modello per la Svizzera, il sistema svizzero deve essere almeno abbastanza flessibile, ammettere la molteplicità culturale e religiosa e riconoscere dei reclami differenti che ne conseguono, permettendo così per esempio delle dispense dei corsi di nuoto per gli alunni musulmani.

Il dibattito suscitato nei media dall'articolo di Giordano, apparso sul bollettino ufficiale della CFR, ha condotto questa ultima a prendere posizione[1]. Deplora la strumentalizzazione che è fatta di quest'articolo. Si tratta di un testo a carattere scientifico in che l'autore non parla specificamente dei musulmani e non dice in nessuna parte che bisogna instaurare la Sharia in Svizzera. È sbagliato accusare la CFR, appoggiandosi su un contributo redatto da una persona esterna a questa, di favorire l'instaurazione di giurisdizioni parallele e di disposizioni straniere alla nostra legislazione. La CFR si riferisce al contrario, sempre alla Costituzione e ai diritti fondamentali nelle sue prese di posizioni. Difendendo il suo membro musulmano Fatih Dursun, la CFR scrive: "I membri della CFR difendono in seno alla commissione le opinioni delle organizzazioni che rappresentano, ma queste non devono concordare necessariamente con quelle della CFR. La CFR tiene ad assicurare il membro musulmano della sua intera fiducia". Georg Kreis, Presidente della CFR, pure distanziandosi dalla posizione di Giordano, ha anche difeso Fatih Dursun che certi hanno qualificato di Talebano.

Come si vede, l'idea dell'applicazione del diritto musulmano e la creazione di tribunali musulmani suscitano delle reazioni passionali che certi provano a relativizzare. Reinhard Schulze[2], professore di studi musulmani all'università di Berna, pensa che la proposta di Giordano sia un pallone di prova di un individuo isolato che non tarderà a sparire. Secondo egli, Giordano solleva un dibattito che è chiuso da molto nel resto del mondo occidentale. L'analisi del Professor Schulze ci sembra tuttavia troppo ottimista e non tiene conto del fatto che la rivendicazione musulmana sostenuta da Christian Giordano trova il suo fondamento nel diritto musulmano.

In ogni caso, il desiderio di certi musulmani di vedere applicare il loro diritto da tribunali musulmani e la proposta di Giordano vanno contro la secolarizzazione del sistema giudiziale svizzero, anche se la Costituzione del 2000 sembra deviarsene. Difatti la Costituzione del 1874 comportava due disposizioni, una concernente lo stato civile, e l'altra concernente i tribunali di cui lo scopo era di privare le comunità religiose delle loro competenze in questi due campi. Concernente lo stato civile, l'articolo 53 al. 1 disponeva:

> La tenuta dei registri e la documentazione degli atti dello stato civile è opera delle autorità civili. La legislazione federale darà le speciali disposizioni in proposito.

---

1 La CFR est favorable à un débat franc et sans accusations, 23 gennaio 2009: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id = 25013.

2 Tagesanzeiger, 29 dic. 2008: Freiburger Professor will Scharia einführen, http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Freiburger-Profes sor-will-Scharia-einfuehren/story/15342529.

Concernente i tribunali, l'articolo 58 al. 2 disponeva: "La giurisdizione ecclesiastica è abolita". Inopportunamente queste due disposizioni sono sparite dalla Costituzione del 2000, senza che il Messaggio del Consiglio federale ci fornisse la ragione della loro scomparsa. Ciò che rischia di essere malinteso dalle persone favorevoli allo stabilimento di tribunali musulmani.

Non solo la rivendicazione dei musulmani e la proposta di Giordano urtano la secolarizzazione del sistema giudiziale svizzero, ma anche le norme materiali svizzere in numerosi campi, a cominciare dal diritto di famiglia e delle successioni. È ciò che vedremo nel seguente capitolo.

Capitolo 4.
Diritto di famiglia e delle successioni

Il diritto di famiglia e delle successioni è il campo giuridico più contrassegnato dalle norme religiose dei musulmani. È passato progressivamente in Svizzera dalle mani delle autorità religiose alle mani delle autorità civili. Per i musulmani, questo campo rileva della loro fede. È anche un campo dove hanno luogo delle discriminazioni sulla base dell'appartenenza religiosa e sessuale, e dunque dei conflitti tra le norme musulmane e le norme svizzere. Passiamo velocemente sui principali problemi. Produciamo negli allegati un modello di contratto di matrimonio misto tra musulmani e non-musulmani mirando a prevenire i problemi.

1. Celebrazione del matrimonio

Nella maggior parte dei paesi musulmani, un'autorità religiosa o un'autorità civile con connotazione religiosa celebra generalmente il matrimonio. Sebbene questi paesi insistano sempre più sulla necessità di iscrivere il matrimonio in un registro dello Stato, ammettono ancora oggi il matrimonio detto d'usanza che è stabilito in presenza di due testimoni, se non è contestato da parte dei due sposi.

In Svizzera, il matrimonio è un'istituzione laica. La celebrazione del matrimonio è di competenza esclusiva degli ufficiali dello stato civile, qualunque sia la religione o la nazionalità dei coniugi. È vietato ai rappresentanti diplomatici e consolari stranieri in Svizzera celebrare un matrimonio, qualunque sia la nazionalità o la religione dei coniugi. Parimenti, il matrimonio religioso non può precedere il matrimonio civile (art. 97 al. 3 CCS). Il matrimonio religioso costituisce una formalità facoltativa che non ha nessuna conseguenza giuridica. Capita tuttavia che dei coniugi si sposano unicamente in Svizzera davanti ad un imam[1], senza avere concluso prima un matrimonio civile. Il diritto svizzero non riconosce un tale matrimonio, e ciò che può avere delle conseguenze sgradevoli, particolarmente per la donna abbandonata dal suo coniuge. Peraltro, l'imam si espone alle sanzioni penali e può vedersi ritirare anche il permesso di soggiorno.

2. Impedimento religioso al matrimonio

Il diritto musulmano conosce l'impedimento al matrimonio a causa di religione. Le norme possono essere riassunte come segue:

- Contrariamente ai musulmani sciiti, i musulmani sunniti ammettono il matrimonio di un musulmano con una non-musulmana monoteista (ebrea o cristiana). La donna monoteista non-musulmana può mantenere la sua fede sposando un musulmano sunnita, ma questo non nasconde in linea di massima il suo augurio che un tale matrimonio finisse con la conversione della donna all'islam. In assenza di pressione però, la donna si sentirà costretta di diventare musul-

[1] Questa situazione ha portato l'ufficio federale dello stato civile ad inviare una lettera circolare il 9 luglio 1999 a più di 120 comunità musulmane in Svizzera e alle autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile nella quale li mette in guardia contro questo modo di agire.

mana per non essere svantaggiata sul piano successorio e dell'affidamento dei figli.

- I musulmani sciiti ammettono solamente il matrimonio di un musulmano con una musulmana. Se un musulmano sposa una cristiana, questa deve convertirsi innanzitutto all'islam, altrimenti il suo matrimonio non è riconosciuto.
- Una musulmana può sposare solamente un musulmano. Il non-musulmano, qualunque sia la sua religione, che vuole sposare una musulmana, deve convertirsi innanzitutto all'islam.
- Se una donna non-musulmana sposata a un non-musulmano diventa musulmana, il suo matrimonio è sciolto salvo che suo marito accetti di seguirla nella sua nuova religione.
- Una persona che lascia l'islam non può contrarre un matrimonio. Se l'apostasia interviene dopo il matrimonio, questo è sciolto.

Le legislazioni arabe non fanno sempre menzione dei principi suddetti. Per questo fatto, è il diritto classico che resta in vigore. È il caso, per esempio, dell'Egitto di cui i tribunali si riferiscono in questo campo al codice ufficioso di Qadri Pacha (morto nel 1888)[1]. Il Kuwait ci offre le disposizioni più evolute in questo campo:

Articolo 18 - Non è concluso il matrimonio:

1) della musulmana con un non-musulmano;

2) di un musulmano con una non monoteista;

3) dell'uomo apostata o della donna apostata che lascia l'islam, anche se pure l'altro coniuge è non-musulmano;

Articolo 143 – 1) Quando i due sposi non-musulmani si convertono simultaneamente all'islam, il loro matrimonio è mantenuto;

2) quando il marito si converte all'islam e sua moglie è monoteista, il matrimonio è mantenuto. Se invece la moglie è non monoteista, è invitata a diventare musulmana. Nel caso in cui si convertisse all'islam o a una religione monoteista, il matrimonio è mantenuto; se rifiutasse, il matrimonio è sciolto;

3) quando la moglie diventa musulmana, suo marito è invitato a diventare musulmano, se è in grado di diventarlo. Nel caso in cui si convertisse all'islam, il matrimonio è mantenuto; se rifiutasse, il matrimonio è sciolto. Quando il marito non è in grado di diventare musulmano, il matrimonio è sciolto immediatamente, se la conversione della moglie all'islam ha luogo prima della consumazione del matrimonio. Nel caso in cui la sua conversione ha luogo dopo la consumazione, il matrimonio è sciolto dopo la fine del ritiro.

Articolo 144 – 1) Per il mantenimento del matrimonio nei casi precedenti, occorre che non ci sia, tra gli sposi, una causa d'interdizione prevista dalla presente legge;

[1] Muhammad Qadri Pacha: Code du statut personnel et des successions d'après le rite hanafite, Codes égyptiens et lois usuelles en vigueur en Égypte, il Cairo, 51e éd., 1939.

2) in ogni caso, non è permesso indagare la buona fede di quello che si converte all'islam, né le motivazioni della sua conversione.

Articolo 145 – 1) Se il marito diventa apostata, il matrimonio è sciolto. Tuttavia se diventa apostata dopo la consumazione del matrimonio, e poi ritorna all'islam durante il ritiro dalla moglie, lo scioglimento è annullato e la vita coniugale è ristabilita;

2) se la moglie diventa apostata, il matrimonio non è sciolto.

In Svizzera, l'articolo 54 al. 2 della Costituzione del 1874 stipulava che al diritto al matrimonio "non può essere frapposto ostacolo per motivi … ecclesiastici … ". L'articolo 14 della Costituzione del 2000 si limita a dire: "Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito", ma l'idea di base rimane la stessa. L'impedimento religioso al matrimonio previsto dal diritto musulmano non è dunque ammissibile in Svizzera. Una musulmana può sempre sposare un non-musulmano. In certe comunità tradizionali, rischierebbe tuttavia di essere rapita, addirittura uccisa dai suoi genitori e dai suoi correligionari[1]. Per evitare questi problemi, numerosi uomini svizzeri si convertono all'islam per la forma, senza rendersi troppo conto delle conseguenze giuridiche del loro atto.

In un congresso organizzato a Berna il 26 novembre 1998, ho chiesto a Hafid Ouardiri, portavoce della *Fondazione culturale musulmana*, se la Moschea di Ginevra era d'accordo di rigettare l'impedimento religioso musulmano e di dichiarare che una musulmana ha il diritto di sposare un non-musulmano[2]. Ha reagito violentemente dicendo che una tale dichiarazione non sarà mai fatta. Ho posto la stessa domanda a Tariq Ramadan in una conferenza che ha avuto luogo a Losanna il 9 giugno 1999[3]. Ha risposto dicendo che il diritto svizzero non obbliga la ragazza musulmana a sposare un non-musulmano. Tuttavia il problema non è di obbligare una ragazza musulmana a sposare un non-musulmano, ma di impedirle di farlo con minacce da parte della sua famiglia o della sua comunità religiosa. Altro che da condannare l'interdizione del matrimonio di una musulmana con un non-musulmano, Tariq Ramadan cerca di giustificarla. Scrive:

La questione del matrimonio misto per i musulmani è a considerare sotto l'angolo della concezione e della filosofia della famiglia come tradotta nell'insegnamento dell'islam. Il principio, nel matrimonio, è l'uguaglianza degli esseri e la complementarità dei ruoli e delle funzioni.

L'uomo ha il dovere di provvedere ai bisogni della famiglia e, in questo senso, ha la responsabilità del colloquio del focolare. La donna ha il diritto di non provvedere ai suoi bisogni materiali: è un diritto, non è un dovere, come certi

---

1 Nel novembre 1996, uno svizzero cristiano ha sposato in Svizzera una tunisina musulmana. Due fratelli di questa ultima l'hanno rapita minacciando suo marito con un'arma. Furono fermati dalla polizia che ha liberato la donna. Ma il marito e sua moglie hanno paura. La moglie ha difatti tre altri fratelli in libertà (24 Heures, 13.11.1996).

2 Il simposio era organizzato dall'associazione svizzera dei giornalisti cattolici. Aveva per titolo: "Musulmani e cristiani in Svizzera: quali relazioni?"

3 La conferenza era organizzata dall'associazione Mosaïque dell'università di Losanna. Aveva per titolo: "Si può vivere l'islam in Svizzera?"

> musulmani lo presentano talvolta, e niente impedisce una donna di lavorare. Nello spazio familiare, c'è in islam l'idea di un diritto della donna che può metterla, sul piano finanziario, in una situazione di dipendenza più o meno relativa.
>
> Questa situazione spiega, al livello della filosofia generale, perché, in islam, un uomo musulmano può sposare una donna delle *Genti del Libro*, cristiana o ebrea, poiché è un dovere per lui di rispettare la fede e la pratica della sua donna e di provvedere ai suoi bisogni. L'inverso non è possibile; una donna musulmana non può sposare un uomo di un'altra religione perché potrebbe trovarsi in una situazione dove il responsabile del focolare non riconosce la sua fede, la sua pratica e le esigenze generali e particolari della sua religione. La latitudine della dipendenza possibile è più importante in questo senso con, per di più, il fatto che il musulmano riconosca la fede ebraica e cristiana ma un cristiano o un ebreo non considera la rivelazione dell'islam come autentica[1].

Si ritrova una giustificazione similare dal suo fratello Hani Ramadan, direttore del *Centro musulmano* di Ginevra:

> Un non-musulmano non crede nella profezia di Muhammad. Farà dunque molto fatica a condividere i sentimenti religiosi di sua sposa. L'educazione dei bambini gli darà un problema. Al contrario, il musulmano, se prende come moglie un'ebrea o una cristiana, riconosce pienamente la profezia di Mosè o di Gesù. Dovrà rispettare non solo la credenza della sua donna, ma anche dargli i mezzi di vivere in conformità con le sue convinzioni. Certi giuristi musulmani sono andati anche fino ad affermare che avrà l'obbligo di condurre sua sposa fino al suo luogo di culto, chiesa o sinagoga, se questa lo desidera. Quale migliore prova di tolleranza? [2]

I Fratelli Ramadan dimenticano che la Costituzione svizzera garantisce alla donna musulmana che sposa un cristiano il rispetto della sua religione. In ciò che riguarda l'educazione dei bambini, deve essere decisa in Svizzera dai due congiunti, mentre in diritto musulmano, è decisa dal solo partner musulmano.

Si può capire a questo riguardo la reticenza dei responsabili religiosi musulmani a denunciare la discriminazione religiosa musulmana in questo campo. Se lo facessero, rischierebbero di vedersi rinnegare dalla loro comunità, o tutto almeno di perdere il sostegno finanziario dei paesi musulmani. Invece, non si comprende perché la *Commissione federale contro il razzismo* non denuncia questa norma discriminatoria.

3. Matrimonio temporaneo o di godimento

Il diritto musulmano sciita conosce una forma di matrimonio detto *zawaj al-mut'ah* (litt.: matrimonio di godimento) spesso tradotto *matrimonio temporaneo*. Questo genere di matrimonio è previsto espressamente nel Codice civile iraniano. Secondo questo codice, il marito può, in più delle quattro spose regolari, prendere altre don-

---

[1] Neirynck e Ramadan, op. cit., p. 121.

[2] Ramadan: Articles sur l'islam et la barbarie, op. cit., p. 50.

ne durante il matrimonio[1]. Quest'unione può durare un'ora o parecchi anni. Non si esita a qualificare "matrimonio di prostituzione". Tuttavia, esistono alcuni rari pensatori sunniti che considerano che questo matrimonio costituisca una soluzione a un problema reale, particolarmente per i giovani musulmani che vivono in Occidente. È il caso di Jamal Al-Banna, fratello cadetto di Hassan Al-Banna, e zio di Tariq Ramadan[2].

La Svizzera, come gli altri paesi occidentali, conosce il problema dei matrimoni bianchi che mirano a facilitare l'ottenimento dagli stranieri del permesso di soggiorno e della nazionalità. I tribunali e la dottrina svizzera non si chinarono sul matrimonio temporaneo. Certo, il matrimonio non è più ciò che era, un'alleanza continua come insegna sempre la chiesa cattolica. Nessuno può obbligare due congiunti a restare uniti fino alla morte di uno di essi. Tuttavia un matrimonio che è limitato di anticipo nel tempo non è ammesso in diritto svizzero, tutto almeno con la condizione del termine. E, in ogni caso, un matrimonio non può essere concluso da qualcuno che è già sposato poiché il matrimonio poligamo è vietato in Svizzera. D'altra parte, il diritto svizzero non permette lo scioglimento del matrimonio all'infuori di una procedura giudiziale.

4. Poligamia

Il Corano limita il numero delle donne che l'uomo può sposare al tempo stesso a quattro. Raccomanda tuttavia di prendere solamente una sola moglie se si teme di non essere equo con esse (4:3), pure aggiungendo: "Non potrete mai essere equi con le vostre mogli, anche se lo desideraste" (4:129). La poligamia è proibita in Tunisia e in Turchia. Tuttavia, in quest'ultimo paese la poligamia è ancora praticata, e lo Stato promulga periodicamente dei decreti per legittimare i bambini nati dai matrimoni poligamici non riconosciuti. Alcune misure sono state prese da certi legislatori arabi che limitano la poligamia sulla base dei versetti coranici suddetti. Queste misure variano da uno Stato all'altro e possono essere riassunte come segue:

- la donna può includere nel contratto una clausola di non nuovo matrimonio che le dà il diritto di chiedere il divorzio se il marito sposa un'altro;
- la donna può chiedere il divorzio in caso di nuovo matrimonio stesso nell'assenza della clausola contrattuale;
- il marito che vuole sposare una seconda, terza o quarta donna deve riempire certe condizioni sottomesse all'apprezzamento del giudice.

Come esempio, il codice di statuto personale della Giordania permette alla donna di includere nel contratto una clausola che vieta al marito risposarsi con un'altra. Questa clausola non impedisce il marito di concludere un nuovo matrimonio, ma dà alla donna il diritto di sciogliere il matrimonio (articolo 19). Questa clausola non è prevista come tale nel codice siriano, ma può conseguire dell'articolo 14 che tratta delle condizioni che limitano la libertà dello sposo. L'articolo 17 permette al

---

[1] Articli 1075, 1076, 1077, 1095, 1097, 1113, 1120, 1139, 1151, 1152.

[2] Vedere l'intervista in Al-Ahram al-'arabi, 28 agosto 2004: http://arabi.ahram.org.eg/arabi/ahram/2004/8/28/HYAH4.HTM.

giudice di non autorizzare il marito a sposare un'altra donna, salvo se ha una ragione legale e che può provvedere alle spese.

In Svizzera, la poligamia è contraria al principio dell'uguaglianza affermata dall'articolo 8 della Costituzione del 2000. Inoltre, costituisce un reato punibile in virtù dell'articolo 215 del Codice penale che stipula:

> Chiunque contrae matrimonio o un'unione domestica registrata essendo già coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata,
>
> chiunque contrae matrimonio o un'unione domestica registrata con una persona coniugata o vincolata da un'unione domestica registrata,
>
> è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Capita che uno straniero già sposato nel suo paese di origine sposi una Svizzera nascondendo il suo primo matrimonio per ottenere il permesso di soggiorno. Una volta il permesso ottenuto, divorzia e fa venire la sua prima donna. È arrivato anche che uno Svizzero contragga un matrimonio all'estero e poi, senza dichiarare il primo matrimonio, contrai un altro matrimonio in Svizzera, il primo matrimonio non apparendo che con l'intervento del primo congiunto[1]**.** Il secondo matrimonio in questo caso cade sotto il colpo della legge ed è nullo. Difatti, la bigamia è punibile, anche se il primo matrimonio è stato contrattato all'estero, purché sia stato riconosciuto dal diritto svizzero[2].

Altro che condannare la poligamia, Hani Ramadan, direttore del *Centro musulmano* di Ginevra, fa un'arringa nel suo favore:

> L'islam non impone agli uomini di vivere secondo le norme che sarebbero incapaci di rispettare. L'islam non riconosce alla natura umana più virtù che lei ne possiede. Piuttosto imporre una monogamia teorica che si faccia sedurre dall'adulterio, la legge musulmana ha autorizzato la poligamia limitandola e codificandola.
>
> È avere lo spirito molto male girato che criticare negativamente la poligamia perché rende legale una situazione di fatto, pure ammettendo che gli uomini possano vivere nell'ombra e illegalmente alcune avventure extra-coniugali.

---

[1] Toni Siegenthaler: Fascination des mers du sud et mariage, problèmes de la bigamie et de tenue des registres, in: Revue de l'état civil, 1985, p. 295-298.

[2] Message concernant la modification du Code pénal et du Code militaire du 26.6.1985, Feuille fédérale 1985 II 1068. Nel giugno 2001, la stampa ha riportato il caso di un marocchino installato a Losanna dal 1987 che ha sposato una Svizzera e ha ottenuto la nazionalità svizzera nel 1995. Aveva nascosto a tutti che aveva un'altra moglie e due ragazze in Marocco. Un anno dopo il divorzio della sua moglie svizzera, ha chiesto ufficialmente il raggruppamento familiare per fare venire la sua prima moglie e le sue due ragazze dal Marocco. L'amministrazione ha scoperto così il suo statuto di poligamo. La reazione dell'ufficio federale degli stranieri non si è fatta aspettare. Quattro mesi più tardi, pronunciava l'annullamento della naturalizzazione al motivo che aveva dissimulato dei fatti essenziali che avrebbero condotto al rifiuto della naturalizzazione facilitata. Due mesi e mezzo più tardi, il Servizio della popolazione del cantone di Vaud gli rifiutò un'autorizzazione di soggiorno (Le Matin, 16.6.2001).

> Quale situazione è preferibile per la donna? Essere presa e rigettata al gradimento e al caso degli incontri, o essere al carico secondo le disposizioni legali. di un marito ufficialmente riconosciuto e responsabile?[1]

Il lettore interessato potrà riferirsi, per altri argomenti, all'opuscolo di Hani Ramadan[2]. Basta qui dire che la poligamia non sia stata mai un garante della fedeltà degli uomini nei paesi musulmani. E supponendo che tale sia il caso, non occorre che Hani Ramadan difenda anche la poliandria per impedire l'infedeltà delle donne? Se non si azzarda in questa via, è perché il diritto musulmano non ammette una tale istituzione.

5. Scioglimento del matrimonio

Il diritto musulmano prevede principalmente tre modi di sciogliere il matrimonio: il ripudio, il riscatto e il divorzio giudiziale. Questo ultimo non pone problema, vediamo i due primi.

Il ripudio è il diritto riconosciuto all'uomo musulmano, e a lui solo, di mettere fine al matrimonio con una dichiarazione di volontà unilaterale, senza giustificazione e senza passare davanti ad un tribunale.

La donna può negoziare con suo marito un ripudio contro versamento di una somma di denaro. Certi qualificano questo procedimento di divorzio per consenso reciproco. Il termine riscatto sarebbe più appropriato. Difatti, il Corano utilizza il termine *iftadat* (2:229) che rievoca il riscatto pagato per la liberazione di un prigioniero. Anche se la donna esprime qui la sua volontà di mettere fine al matrimonio, il marito resta padrone della situazione: senza il suo accordo, il matrimonio non può essere sciolto. Il riscatto può essere anche un modo più severo che il ripudio, nella misura in cui permette al marito di esercitare una pressione psicologica e finanziaria sulla sua sposa.

I paesi musulmani hanno provato a temperare l'abuso degli uomini basandosi sul Corano qui vieta al marito di riprendere la sua donna ripudiata prima che sia stata sposata con un altro e che quest'ultimo matrimonio non sia stato sciolto (2:230). In Egitto, l'articolo 28 del codice di Qadri Pacha dice:

> Il marito che abbia ripudiato definitivamente o tre volte la sua donna libera non potrà riprenderla che dopo che sarà stata sposata legittimamente e che il secondo marito l'avrà ripudiata al suo giro o sarà deceduto dopo la consumazione del matrimonio, e che avrà lasciato smerciare il termine prescritto per il ritiro.

Una norma similare si ritrova nei codici marocchino (articolo 39), siriano (articolo 36), giordano (articolo 30), iracheno (articolo 13), yemenita (articolo 26), ecc. Il marito, tuttavia, riesce ad aggirare questa norma mettendosi d'accordo con qualcuno (*hallal*) affinché sposi la sua donna e la divorzia senza consumare il matrimonio.

Un altro mezzo per limitare il ripudio consiste in imporre il passaggio davanti al giudice che tenta di conciliare gli sposi. Questo si basa sul Corano che dice: "Se

[1] Hani Ramadan: La femme en islam, Éditions Maison d'Ennour, Parigi, 1996, p. 32-33.
[2] Ivi, p. 35-38.

temete la separazione di una coppia, convocate un arbitro della famiglia di lui e uno della famiglia di lei. Se [i coniugi] vogliono riconciliarsi Dio ristabilirà l'intesa tra loro" (4:35).

Infine, certi paesi prevedono il pagamento di un'indennità in caso di ripudio abusivo. Così, la Giordania accorda alla donna un'indennità sotto forma di pensione di un anno a tre anni, secondo i mezzi del marito. Questa pensione può essere pagata in acconti se è povero, o in capitale se è ricco (articolo 134). La Siria accorda anche una pensione fino a tre anni (articolo 117).

Il divorzio giudiziale dei musulmani ottenuto all'estero non pone problema in Svizzera. In quanto al ripudio e al riscatto, sono vietati in Svizzera perché solo il giudice può pronunciare un divorzio. A causa del rilassamento della procedura di divorzio in Svizzera, diventata semplice tanto quanto il ripudio musulmano in caso di consenso reciproco dei due congiunti, la dottrina e i tribunali svizzeri sono divisi sulla riconoscenza del ripudio fatto all'estero, particolarmente quando c'è consenso delle due parti[1].

Capita che i musulmani residenti in Svizzera ripudino o divorziano amichevolmente davanti ad un imam o un consolato di un paese musulmano in Svizzera. Una tale procedura non è ammessa in Svizzera e la coppia resta sposata agli occhi delle autorità[2]. In uno di questi casi, passati davanti alla moschea di Ginevra in presenza di due testimoni musulmani, la donna non ha esitato a girarsi contro il marito per rivendicare una parte della sua proprietà immobiliare, acquistata da questo mentre pensava che il suo matrimonio fosse definitivamente sciolto. Nonostante l'accordo scritto regolando le questioni finanziarie tra i due congiunti, la donna ha invocato la nullità di questo divorzio finché non sarà stato pronunciato dai tribunali svizzeri.

La conclusione e lo scioglimento del matrimonio davanti ad un imam in Svizzera, in violazione della legge svizzera, implicando talvolta dei partner svizzeri, possono conseguire dell'ignoranza della legge svizzera: gli imam e i musulmani venuti di paesi che accettano il matrimonio religioso e il ripudio potrebbero pensare che la situazione è la stessa in Svizzera che nei loro paesi. Tuttavia può trattarsi anche di una volontà di frodare la legge svizzera. Un musulmano straniero che si sposa civilmente in Svizzera, ottenendo così il permesso di soggiorno, rischia il suo rinvio nel suo paese se il matrimonio è sciolto dai tribunali svizzeri. È tentato allora di sciogliere il matrimonio davanti ad un imam senza per questo mettere in pericolo il suo soggiorno in Svizzera.

È probabile anche che certi musulmani cerchino di frodare la legge musulmana. Fuori dal matrimonio, il diritto musulmano e i costumi sociali vietano ai ragazzi e alle ragazze avere dei rapporti sessuali o anche di frequentarsi. La ragazza deve arrivare al matrimonio vergine. Per neutralizzare queste norme in Svizzera, certi ricorrono al matrimonio religioso concluso davanti ad un imam con l'autorizzazio-

---

1 Favorevole: Andreas Bucher: Droit international privé suisse, Personnes, Famille, Successions, Helbing e Lichtenhahn, Basilea e Francfort-sur-le-Main, 1992, vol 2 , p. 200; opposto: Bernard Dutoit: Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Helbing e Lichtenhahn, Basilea, Francfort-sur-le-Main, 2e ed., 1997, p. 173.

2 Ufficio federale della giustizia, parere non pubblicato del 15.6.1984.

ne dei genitori che pensano che un tale matrimonio sia valido. Una volta ottenuto della ragazza ciò che ha voluto, il giovane la abbandona, talvolta incinta. E è il dramma. Per uscirne, la famiglia spinge i due congiunti a procedere al ripudio davanti ad un imam per salvare la faccia, e così non si può rimproverare alla ragazza la perdita della sua verginità. Questo stesso procedimento può avere luogo quando un musulmano frequenta una ragazza musulmana fuori matrimonio ma decide di separarsene. Prima di farlo, la sposa davanti all'imam; qualche tempo dopo, la ripudia, facendole così un ultimo favore.

6. Relazioni tra genitori e bambini

In diritto musulmano, si distingue tra il diritto di guardia (*hadanah*) e la patria potestà (*wilayah*). Le norme degli Stati musulmani si somigliano sui punti essenziali: la madre ottiene la guardia del bambino durante un periodo limitato, guardia ridotta se la madre non è musulmana, o soppressa se la madre apostata. La patria potestà resta tra le mani del padre. I bambini devono essere educati nella religione musulmana. I genitori non hanno altra scelta se uno di essi è musulmano, e il bambino non può preferire un'altra religione una volta maggiorenne. In caso di apostasia del padre, questo perde tanto la patria potestà quanto la guardia.

In Egitto, il codice ufficioso di Qadri dice che la madre o altra *hadinah* (donna carica della guardia) cristiana o ebrea ha il diritto di custodire il bambino finché sia capace di discernimento in materia di religione, salvo che il padre o il tutore temano che ispiri al bambino un'altra fede che la fede musulmana (articolo 381). Questa non deve essere apostata (articolo 382). Nell'assenza di donne potendo esercitare la guardia del bambino, questo diritto è attribuito a un uomo che deve essere della stessa religione che il bambino, dunque musulmano. L'uomo e la donna apostati non possono in questo caso avere la guardia dei loro bambini (articolo 385).

La legge del Kuwait dice che "la donna non-musulmana ha il diritto di vedersi attribuire la custodia del figlio musulmano finché sia capace di discernimento in materia di religione, salvo che si tema che esso si abitui a una religione diversa dall'islam, anche durante il periodo in cui è incapace di discernimento in materia di religione. In ogni caso, non può custodire il figlio oltre ai 7 anni d'età di lui" (art. 192). Ricordiamo qui che l'articolo 194 di questo codice fissa la custodia per il figlio, fino alla sua maturità; per la figlia, fino al suo matrimonio. L'articolo 190 di questo stesso codice esige fedeltà, come condizione per vedersi attribuire la custodia del figlio. Il memorando aggiunge "fedeltà in materia di religione e di beni"[1]. L'allusione è chiara.

In Svizzera, secondo l'articolo 297 al. 1 del Codice civile, il padre e la madre esercitano l'autorità parentale in comune. L'articolo 159 al. 2 prevede che "i coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione e a provvedere in comune ai bisogni della prole". L'articolo 303 precisa che "i genitori dispongono dell'educazione religiosa" (al. 1). L'al. 3 aggiunge che "il figlio che ha compiuto il sedicesimo anno di età decide liberamente circa la propria confessione religiosa". Se gli sposi divergono di parere in questo campo, tocca loro di cercare un'intesa. Possono,

[1] Al-Kuwait al-yom, no 1570, p. 79.

all'occorrenza, ricorrere a un ufficio di consultazione o sollecitare la mediazione del giudice (articoli 171 e 172).

Il problema si pone in particolare nell'ambito dei matrimoni misti. Il marito musulmano esige generalmente che i suoi bambini siano educati nella religione musulmana, esigenza davanti alla quale la sposa non-musulmana s'inclina spesso facilmente. Nel caso dove i due congiunti non sono d'accordo, la coppia decide generalmente di divorziare. Tale è il caso di una coppia mista composta di un musulmano naturalizzato svizzero e di una Svizzera cristiana. Il padre voleva a ogni prezzo marcare religiosamente suo figlio attraverso la circoncisione, ma la madre si è opposta. I due hanno finito per divorziare e il bambino fu attribuito alla madre.

In ciò che riguarda il potere del padre sul matrimonio dei suoi bambini, i genitori musulmani che vivono in Svizzera non possono costringere i loro figli a sposarsi, e non possono opporsi al loro matrimonio, per esempio con un non-musulmano. Per aggirare la legge svizzera, dei genitori musulmani rinviano le loro figlie nel loro paese di origine per imporre loro un matrimonio aggiustato dalla famiglia. L'articolo 45 LDIP considera come valido in Svizzera il matrimonio concluso all'estero. Tuttavia se uno dei due congiunti è svizzero o domiciliato in Svizzera, un tale matrimonio, effettuato senza il consenso dei due, non potrebbe essere riconosciuto. Questo sarebbe contrario all'ordine pubblico svizzero (articolo 27 al. 1 LDIP). Un tale matrimonio è macchiato di una nullità relativa. Segnaliamo qui che talvolta il rifiuto della figlia di ubbidire agli ordini dei genitori ha delle conseguenze drammatiche potendo andare fino alla morte.

Uno dei problemi più acuti è quello del rapimento di bambini. Nessun Paese musulmano ha ratificato la Convenzione dell'Aia sul rapimento internazionale dei bambini del 1980.

7. Diritto successorio

Il diritto musulmano comporta delle norme discriminatorie al riguardo delle donne in materia successoria[1]. Questa discriminazione trae il suo fondamento dal Corano che accorda generalmente a una donna la metà di quanto accordato a un uomo. Una figlia riceve dunque la metà di quello che riceve un suo fratello maschio, e la moglie riceve la metà di quanto riceverebbe il marito in caso di pre-decesso (4:11-13). Si attribuisce questa discriminazione al fatto che gli uomini hanno più carichi che le donne. Queste giustificazioni non tengono conto dal fatto che certe donne provvedono oggi più degli uomini ai bisogni delle loro famiglie.

Il diritto musulmano comporta anche delle norme discriminatorie a causa di appartenenza religiosa. Un musulmano che apostata non può ereditare di nessuno, e la sua successione è aperta di suo vivente, particolarmente se abbandona il suo paese per sfuggire alla giustizia. Solo i suoi eredi musulmani possono ereditare di lui. Se ritorna all'islam, ricupera i suoi beni[2]. D'altra parte, il musulmano non può ereditare di un cristiano e viceversa. Così, se una non-musulmana sposa un musulmano e

[1] Vedere Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh: Les successions en droit musulman, cas de l'Égpyte: présentation, versets coraniques et dispositions légales, Thebookedition, Lille, 2009.

[2] Questo è previsto esplicitamente dall'articolo 294 del Codice della famiglia kuwaitiano.

mette al mondo dei bambini, necessariamente musulmani secondo il diritto musulmano, non può ereditare del suo marito o dei suoi bambini. D'altra parte, i bambini musulmani non possono ereditare della loro madre non-musulmana. E se un cristiano diventa musulmano, solo i suoi bambini che diventano musulmani possono ereditare di lui. Solo medio per aggirare questa regola: costituire un testamento a concorrenza di un terzo della successione in favore dell'erede privato dell'eredità per ragione di differenza di religione. Le norme musulmane in materia di successione incitano le donne non-musulmane sposate a musulmani a diventare musulmane, per la forma, per non perdere la loro parte nell'eredità del loro marito e affinché i loro bambini, in generale musulmani, non siano esclusi della loro eredità.

In Svizzera, l'articolo 8 della Costituzione del 2000 vieta la discriminazione basata sul sesso o la religione. Questo ha la sua applicazione in diritto successorio, ciò che va contro le norme musulmane. Quando il defunto ha il suo ultimo domicilio in Svizzera, le autorità svizzere sono competenti (articolo 86 al. 1 LDIP), e applicano il diritto svizzero (articolo 90 al. 1 LDIP). Se il defunto è musulmano, le norme musulmane sono scostate per la regola di conflitti di leggi. Il problema si pone quando il defunto ha scelto nel suo testamento l'applicazione del diritto musulmano del suo Stato nazionale, poiché il diritto svizzero permette di scegliere la legge applicabile (articolo 90 al. 2 LDIP). Parimenti, se il defunto straniero ha avuto il suo ultimo domicilio nel suo paese di origine, le autorità svizzere sono competenti solamente se ha lasciato dei beni immobiliari in Svizzera e unicamente nella misura in cui le autorità straniere non si occupano della successione (articolo 88 al. 1). In questo caso, la successione è retta dal diritto che designano le regole di diritto internazionale privato dello Stato in cui il defunto era domiciliato (articolo 91 al. 1). È qui anche molto possibile che il diritto musulmano sia applicabile. Infine, bisogna tenere conto delle convenzioni internazionali, particolarmente della Convenzione di stabilimento tra la Svizzera e l'Iran del 1934 che prevede l'applicazione del diritto nazionale del defunto.

Se le ereditiere sono d'accordo per l'applicazione delle norme musulmane che li discriminano, le autorità svizzere chiamate a dividere la successione e le banche svizzere sollecitate a trasferire la successione agli eredi non devono sollevare di ufficio il carattere discriminatorio delle norme musulmane. Non bisogna essere più re che il re. Dovrebbe andare diversamente se le ereditiere richiedono il rispetto del principio costituzionale dell'uguaglianza dei sessi. Bisogna ricordare difatti che numerose voci nel mondo musulmano richiedano l'applicazione di una tale uguaglianza in materia successoria[1].

[1] Vedere Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh: Unification des droits arabes et ses contraintes, in: Conflits et harmonisation: mélanges en l'honneur d'Alfred E. von Overbeck, Éditions universitaires, Fribourg, 1990, p. 198-199. Opinione similare in: Al-Ashmawi, Muhammad Sa'id: Al-shari'ah al-islamiyyah wal-qanun al-masri, dirasah muqaranah, Maktabat Madbuli, il Cairo, 1986, p. 35-53, e Shahrur, Muhammad: Al-Kitab wal-Qur'an, qira'ah mu'asirah, Sharikat al-matbu'at, Beirut, 1992, p. 458-459 e 602-603.

Capitolo 5.
Libertà di religione e di culto

La libertà di religione può essere invocata in numerosi campi. Ci limitiamo in questo capitolo alle seguenti questioni: libertà di aderire, marchiatura religiosa, libertà di espressione, ferie, preghiere, digiuno di Ramadan, moschee e personale religioso. Rinviamo il lettore ai due capitoli 7 e 8 in ciò che riguarda la sgozzatura rituale e i cimiteri.

1. Libertà di aderire

Il diritto musulmano incoraggia la conversione all'islam, ma punisce severamente l'abbandono dell'islam. Due Stati arabi prevedono espressamente la pena di morte, a sapere la Mauritania (articolo 306 del codice penale del 1984), e il Sudan (articolo 126 del codice penale del 1991), ma anche negli altri paesi arabi l'apostata può essere ucciso da un membro della sua famiglia. Non può sposarsi, il suo matrimonio è sciolto, i suoi bambini sono presi e si apre la sua successione. Non può accedere alla funzione pubblica. È anche vietato convertire qualcuno che è musulmano. Un convertito troverà raramente un prete che accetterà di battezzarlo, e se lo fa, sarà un atto segreto. Quando la conversione ha luogo in Occidente, si dubita delle intenzioni del convertito: forse cerca di stabilirsi in Occidente, di trovare un lavoro o di sposare una cristiana[1].

Queste norme musulmane che prescrivono una libertà a senso unico sono contrarie alle norme internazionali e svizzere. Affermata dall'articolo 49 della Costituzione del 1874, la libertà di coscienza e di credenza lo è anche all'articolo 15 della Costituzione del 2000.

In Svizzera, ciascuno può diventare musulmano, e i musulmani praticano talvolta ad oltranza il proselitismo, anche nelle prigioni[2]. Gli imam non permettono di celebrare una cerimonia religiosa del matrimonio con una musulmana che se l'uomo si converte all'islam, e certi esercitano anche una pressione affinché la donna cristiana che vuole sposare un musulmano diventi musulmana. Mentre i convertiti all'islam partecipano apertamente alle emissioni di radio e di televisione per vantare i meriti dell'islam, mai un cristiano di origine musulmana ha osato fare parimenti. Nessun responsabile musulmano ha denunciato la norma musulmana concernente l'apostasia.

Apostrofato da Jacques Neirynck, Tariq Ramadan prova a spiegarlo in modo diplomatico le norme musulmane:

> Si dice spesso che l'islam vieta l'apostasia e si riferisce al parere di certi scienziati che hanno un'analisi letterale e rigorosa di una tradizione del Profeta nella quale afferma: "Quello che cambia religione, uccidetelo". Questo tipo di lettu-

---

[1] Aldeeb Abu-Sahlieh: L'impact de la religion sur l'ordre juridique, op. cit., p. 258-259; Jean-Marie Gaudeul: Appelés par le Christ, ils viennent de l'islam, Cerf, Parigi, 1991, p. 298-313.

[2] Alain René Arbez: Détenus musulmans dans les prisons suisses, réflexions d'un aumônier catholique, aprile 2000, p. 9-10.

> ra esiste e non si può negare che certe autorità si siano tenute e/o si tengono ancora al senso primo e letterale. Altri scienziati durante i secoli hanno proposto un'interpretazione differente di questo *hadith* [racconto] facendo il lavoro di contestualizzazione necessario alla sua comprensione. Hanno messo in evidenza il fatto che quello che lascerebbe la sua religione per un atto di convinzione personale senza cercare di tradire l'islam e i musulmani in seguito, in un modo o in un'altro, questo individuo non entra nella categoria mirata dal *hadith* suddetto. Si appoggiano peraltro sul versetto coranico che, su questo punto molto preciso, rinvia il giudizio a Dio solo. L'atteggiamento richiesto dunque è quello di un minimo di rispetto della religione che si lascia e della sensibilità di quelli che continuano a prevalersene[1].

Tariq Ramadan non precisa in che cosa consiste questo *minimo di rispetto*. Un musulmano che diventerebbe cristiano dovrebbe nascondere la sua nuova fede o astenersi da professarla apertamente per paura di ferire i musulmani?

Hani Ramadan, direttore del *Centro musulmano* di Ginevra e fratello di Tariq Ramadan, scrive,:

> In quanto all'apostasia, è vero che può trascinare la condanna a morte secondo la legge musulmana, ma la cosa è considerata solamente nella misura in cui la persona manifesta apertamente un comportamento ostile e irrispettoso della legge musulmana[2].

Sarebbe qui curioso di sapere che cosa significa comportamento ostile e irrispettoso della legge. Altrove, Hani Ramadan scrive:

> Non è giusto considerare che l'islam renda legittimo l'assassinio degli apostati. Se un individuo rimette apertamente in causa il fondamento dello Stato musulmano che è la credenza in un Dio unico, dovrà escludersi dalla comunità musulmana maggioritaria - ciò che non gli sarà vietato - o egli potrà scegliere contrariamente a integrarsi evitando di esprimere ostensibilmente le sue opinioni che saranno un fattore di agitazione, e nuoceranno all'ordine pubblico. In questo contesto, un musulmano, o una musulmana che dopo avere apostatato, dichiara apertamente la sua ostilità allo Stato musulmano e alla comunità musulmana, può essere effettivamente passibile della pena di morte. Il fatto che suddetta persona collabora con uno Stato straniero per destabilizzare il potere, crea agitazioni dei uni e degli altri, formandone una circostanza aggravante [3].

Queste spiegazioni sono lontano da essere chiare. Hani Ramadan intrattiene una confusione tra i tradimenti, punibile qualunque sia la religione del suo autore, e il cambiamento di religione che rileva della libertà di coscienza, per smarrire il lettore. Converrebbe precisare: se qualcuno volesse cambiare la sua religione e manifestare in pubblico la sua credenza, in tutta libertà, senza subire conseguenze penali o

---

[1] Neirynck e Ramadan, op. cit., p. 145.

[2] Ramadan: Articles sur l'islam et la barbarie, p. 43 (Pas de contrainte en religion, affirme le Coran, articolo in: Tribune de Genève, 29.6.1993).

[3] Ramadan: Articles sur l'islam et la barbarie, p. 48-49. Vedere anche p. 70-72.

civili, in diritto musulmano e nei paesi musulmani ciò non è permesso. Inutile negarlo.

2. Marchiatura religiosa

In diritto musulmano, il bambino di cui uno dei genitori è musulmano è obbligatoriamente musulmano, anche se i suoi genitori fossero di parere contrario. Una volta adulto, il bambino non ha il diritto di cambiare religione. Dai cristiani, si procede al battesimo dei bambini. Sebbene secondo la dottrina cristiana il battesimo imprima una marca indelebile, non lascia traccia fisica come la circoncisione maschile praticata dagli ebrei, i musulmani e certi gruppi cristiani (il 100 % in Egitto e il 60 % negli Stati Uniti). La circoncisione femminile è praticata anche dai musulmani (secondo le statistiche del 2005, il 95.8% delle donne egiziane tra 15 e 45 anni sono circoncise)[1], gli ebrei falacha e certi gruppi cristiani (come in Egitto). Questi gruppi rivendicano questi costumi nel nome della libertà religiosa e dei diritti culturali.

L'articolo 10 della Costituzione del 2000 stipola:

1) Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.
2) Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.
3) La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.

L'articolo 122 cifra 1 al. 2 del Codice penale precisa:

> Chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso,
>
> chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona,
>
> è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.

In apparenza, queste disposizioni che si trovano in tutte le legislazioni nazionali, dovrebbero bastare per vietare la circoncisione maschile e femminile in Svizzera. Purtroppo, né il legislatore svizzero né il legislatore internazionale accettano una tale conclusione. Condannano solamente la circoncisione femminile e tacciono davanti alla circoncisione maschile, principalmente per una ragione politica: la paura di essere tassati di antisemitismo. La condanna in Svizzera della circoncisione femminile raffigura in una dichiarazione della *Commissione centrale di etica medica* dell'*Accademia svizzera delle scienze mediche* pubblicata nel *Bollettino dei medici svizzeri* del 24 agosto 1983. Si appoggia sull'articolo 122 del Codice penale suddetto[2]. Questa condanna fu reiterata dal Consiglio federale il primo marzo

---

1 Egypt: DHS, 2005 - Final Report, p. 211, in: www.measuredhs.com /pu bs/pub_details.cfm?ID=586&srchTp=ctry.

2 Dichiarazione pubblicata dal Bollettino dei medici svizzeri, vol. 64, 1983, quaderno 34,

1993. Segnaliamo qui che né la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, né la Convenzione europea dei diritti dell'uomo menzionano espressamente il diritto all'integrità fisica. Quest'omissione non è una coincidenza.

La distinzione tra le circoncisioni maschili e la circoncisione femminile non è giustificabile e viola il principio della non discriminazione. Né l'una né l'altra dovrebbero essere praticate su una persona minorenne non consenziente senza ragione medica reale e attuale.

La circoncisione maschile e femminile dipende della scelta della coppia e può dare luogo a un disaccordo, particolarmente nell'ambito del matrimonio misto con un partner musulmano o ebreo. È arrivato che le coppie divorzino per questa ragione. Per evitare questo problema, è raccomandato alle coppie miste di convenire per iscritto, nel rispetto dell'integrità fisica, di aspettare che i loro figli e le loro figlie raggiungono la loro maggiore età; questi decideranno poi liberamente se vogliono sottoporsi a queste pratiche.

È importante qui evidenziare una disinformazione data dalla stampa e certi ambienti religiosi e femministi. Si pensa generalmente che la circoncisione maschile sia meno grave della circoncisione femminile. Una tale affermazione è falsa. Tutto dipende dal tipo di circoncisione.

Esistono quattro tipi di circoncisione maschile:

- Primo tipo: amputazione totale o parziale della pelle del pene che supera il glande. Questa pelle è chiamata prepuzio.
- Secondo tipo: è la forma di circoncisione praticata dagli ebrei. Il circoncisore comincia a trarre la pelle dal pene e taglia la parte che supera il glande. Tira poi, indietro la pelle e strappa con le unghie allungate e affilate del suo pollice e del suo indice o con le forbici la parte della pelle (fodera del prepuzio) che resta tra il taglio e il glande.
- Terzo tipo: scorticamento totale della pelle del pene e talvolta della pelle della borsa scrotale. Questa forma di circoncisione, chiamata in arabo *salkh*, è praticata presso certe tribù del sud dell'Arabia e in alcune zone dell'Africa.
- Quarto tipo: fessura dell'uretra, e creazione di un'apertura somigliante alla vagina femminile. Chiamato *subincisione*, questo tipo di circoncisione è praticato ancora dagli aborigeni dell'Australia.

Faccia a questi quattro tipi di circoncisione maschile, esistono quattro tipi di circoncisione femminile:

- Primo tipo: eccisione totale o parziale del prepuzio (copertura del clitoride).
- Secondo tipo: eccisione totale o parziale del prepuzio e del clitoride.
- Terzo tipo: eccisione totale o parziale del prepuzio e del clitoride, ed eccisione parziale o totale delle piccole labbra.

24.8.1983, p. 1275.

- Quarto tipo: eccisione totale o parziale degli organi sessuali esterni, e sutura/restringimento dell'orifizio vaginale (infibulazione)[1].

3. Libertà di espressione

Il diritto musulmano non permette l'apostasia. Questa non consiste solamente nel fatto di abbandonare l'islam, ma anche di esprimere un'opinione contraria alle norme musulmane "necessariamente conosciute". Il caso il più mediatizzato è quello di Salman Rushdie contro il quale l'imam Khumeini ha emesso il 14 febbraio 1989 una fatwa di collocamento a morte in seguito alla pubblicazione del suo libro *I versetti satanici*. Tuttavia non è il solo caso[2].

Questa concezione musulmana dà problemi in Svizzera dove la libertà di espressione in materia religiosa fa parte della libertà di opinione e d'informazione (art. 16 della Costituzione).

Sarebbe tuttavia illusorio credere che la libertà di espressione sia assoluta. L'articolo 261 del Codice penale svizzero punisce con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere chiunque "pubblicamente e in modo abietto offende o schernisce le convinzioni altrui in materia di credenza, particolarmente di credenza in Dio". Altri limiti sono previsti dall'articolo 261bis adottato il 18 giugno 1993 e in vigore dal primo gennaio 1995 relativo alla discriminazione razziale. Quest'articolo ha servito a ritirare dal mercato dei libri giudicati anti-semiti (per esempio il libro di Garaudy: *Les mythes fondateurs de la politique israélienne*) e a condannare i loro autori, i distributori e i librai di cui un musulmano.

La Svizzera ha conosciuto altri affari concernenti la libertà di espressione in materia religiosa in rapporto con i musulmani. C'è stato per esempio l'affare Voltaire che ha esordito nel luglio 1993, in occasione del terzo centenario della sua nascita in 1694. Un regista francese, Hervé Loichemol, inviò una domanda di sovvenzione alla Città di Ginevra per presentare un dramma di Voltaire intitolata *Maometto o il fanatismo*. Le autorità ginevrine cariche degli affari culturali rifiutarono di finanziare il teatro argomentando: "Non vogliamo portare offesa alla comunità musulmana di Ginevra". Il produttore, offeso, organizzò un dibattito pubblico per discuterne con i rappresentanti dei media locali, le autorità e la comunità musulmana. I rappresentanti della *Fondazione culturale musulmana* e quelli del *Centro musulmano di Ginevra* si sono uniti alle autorità di Ginevra contro il produttore francese[3].

C'è stato anche l'episodio d'Al-Ashmawi, insegnante musulmana all'università di Ginevra. Questa, facendo stato della sua funzione, ha scritto nell'agosto 1994 una lettera di lettore prodotta dalla stampa locale intitolata *non toccare al mio Corano*, in seguito alla pubblicazione da *Tribune de Genève* l'8 agosto 1994 di un disegno umoristico sul Corano che menziona sulla sua copertina il titolo del libro *Il Corano*

---

[1] Sulla circoncisione maschile e femminile, vedere Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh: Circoncision masculine - circoncision féminine: débat religieux, médical, social et juridique, L'Harmattan, Parigi, 2001.

[2] Sull'apostasia, vedere Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh: Le délit d'apostasie aujourd'hui et ses conséquences en droit arabe et musulman, in: Islamochristiana (Roma), vol. 20, 1994, p. 93-116.

[3] Al-Ashmawi: La condition des musulmans, op. cit., p. 61-62.

preceduto del nome del suo autore Maometto. Il decano della Facoltà delle lettere ritenne che il proposito di Al-Ashmawi "può avere solamente un senso, anche se tale non era la sua intenzione, a sapere quello di contribuire all'intolleranza e al passaggio all'atto di un fanatico". Segnalò che ha inviato alla Signora Al-Ashmawi un biasimo ufficiale per "l'irresponsabilità della sua dichiarazione pubblica. Questa ultima è di tanto più spiacevole di quanto lei alimenti in ritorno per via di stampa il razzismo e l'ostilità al riguardo del mondo arabo, ciò che è tutto tanto inaccettabile"[1].

4. Ferie, preghiere e digiuno di Ramadan

In diritto musulmano, i musulmani, esclusi i bambini, i malati, i viaggiatori, gli schiavi e le donne, devono radunarsi il giorno del venerdì verso mezzogiorno, senza fissare un'ora esatta. Il quorum varia secondo le scuole: quattro, dodici o quaranta. Durante quest'assembramento, preceduto di una chiamata, un imam fa un'omelia e dirige la preghiera. In più del venerdì, i musulmani hanno due giorni di feste religiose in cui si radunano anche per la preghiera, si rendono reciprocamente visita e visitano le loro tombe:

- *Yom al-fitr*, giorno della rottura del digiuno di Ramadan e che si situa il primo giorno del mese di Shawwal (decimo mese del calendario lunare).
- *Yom al-adha* e che si situa al decimo giorno del mese di Dhou al-hijjah (dodicesimo mese del calendario lunare).

Aggiungiamo a ciò cinque preghiere quotidiane che costituiscono uno dei cinque pilastri della religione musulmana. Precedute di abluzioni, si fanno in direzione della Mecca, salvo caso d'impossibilità. Sono praticate la mattina, a mezzogiorno, nel dopo mezzogiorno, al crepuscolo e la sera, ma si può fare anche insieme due preghiere in caso d'impedimento per ragione di viaggio, di pioggia, di freddo o di paura, addirittura per qualsiasi ragione secondo certi giuristi. Possono avere luogo ovunque in un posto pulito, ma di preferenza nella moschea. Possono essere individuali, ma devono essere in gruppo se ci sono due persone, gli uomini separati dalle donne. Le preghiere sono obbligatorie per ogni musulmano pubere, a partire da 7 o 10 anni compiuti secondo le scuole. Chi le abbandona pensando che non sono obbligatorie, è apostata passibile della pena di morte. In quanto a quello che le abbandona per pigrizia, certi giuristi prevedono di ucciderlo, e altri prevedono di castigarlo e di incarcerarlo fino alla sua morte o il suo pentimento.

In ciò che riguarda il rispetto del digiuno di Ramadan, uno dei cinque pilastri della religione musulmana, è assicurato sul piano della famiglia, della società e dello Stato. Il padre di famiglia può imporre il digiuno alla sua donna e ai suoi figli da una certa età. D'altra parte, lo Stato vieta ogni violazione pubblica del digiuno, stesso per i non-musulmani. Gli orari alla scuola e al lavoro sono alleggeriti e sono pianificati per soddisfare le esigenze religiose durante questo mese.

I giorni di riposo settimanale in Svizzera sono il sabato e la domenica. Ciò che risponde alle prescrizioni cristiane ed ebraiche. Ci sono anche delle feste nazionali

---

[1] Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh: Les musulmans en Occident entre droits et devoirs, L'Harmattan, Parigi, 2002, p. 108-110.

e altre religiose secondo i cantoni, quegli a maggioranza cattolica osservando le feste religiose cattoliche, e quegli a maggioranza protestante le feste religiose protestanti. Le istituzioni federali in questi cantoni si conformano a queste norme. L'articolo 18 della legge federale sul lavoro nell'industria, l'artigianato e il commercio prevede che, per quanto ne avvisano il loro datore di lavoro, i lavoratori possono sospendere il lavoro in occasione dei giorni festivi confessionali altri che quelli che riconoscono i cantoni. Così i musulmani possono prendere ferie i due giorni festivi religiosi suddetti.

Alla nostra conoscenza, non c'è stata domanda da parte dei musulmani affinché il venerdì sia un giorno festivo per essi, o affinché possano interrompere il lavoro per le preghiere quotidiane. Invece, il Tribunale federale ha ammesso il diritto dei detenuti musulmani a radunarsi il venerdì per fare le loro preghiere comuni, obbligando anche le autorità a fare venire un imam per presiedere alla preghiera, mentre un imam, in diritto musulmano, poteva essere scelto tra i detenuti.

Il sistema scolastico differisce di un cantone all'altro. Per le scuole pubbliche, la domenica è ovunque il giorno festivo al quale bisogna aggiungere le feste religiose cristiane e nazionali. Ciò che corrisponde alle prescrizioni della maggioranza cristiana. Per le altre religioni, la situazione è stata molto tempo precaria. L'autorità accordava alcune ferie, ma era sempre a ben piacere. In una decisione del 1991, il Tribunale federale disse che la legislazione scolastica limita la libertà religiosa, ma la libertà religiosa limita inversamente anche la legislazione scolastica. Detto diversamente: non dipende dal solo legislatore di essere liberale; la Costituzione lo obbliga a tenere conto, nelle sue leggi, della libertà religiosa degli alunni. Non deve restringerla più che non esige l'interesse pubblico, questo vale a dire un'esecuzione ragionevole del mandato educativo, e dovrà ispirarsi, nella regolamentazione delle ferie, del principio della proporzionalità.

Gli ebrei e i cristiani che celebrano il sabato hanno il vantaggio di avere il loro giorno alla vigilia della domenica. Progressivamente, i cantoni cominciano ad abbandonare o a ridurre l'insegnamento il sabato. Così, gli alunni possono perciò prendere ferie il sabato senza troppo pregiudizio scolastico. A meno di passare a una settimana di quattro giorni, sarebbe difficile accordare ancora ai musulmani il venerdì senza disorganizzare i programmi scolastici. Invece, possono chiedere un tempo libero il venerdì per le preghiere. Si tratterebbe allora di riconoscere agli allievi praticanti lo stesso diritto che ai prigionieri. Ricordiamo qui che le norme musulmane non prevedono un giorno festivo per il venerdì, ma solamente un assembramento per la preghiera riservata ai maschi da una certa età. Niente dovrebbe opporsi tuttavia alla concessione dei due giorni di feste religiose musulmane. La *Commissione federale contro il razzismo* indica a proposito di questa questione:

> Bisogna cercare delle soluzioni prammatiche e non delle soluzioni di principio. Devono applicarsi a tutte le minoranze religiose e non solamente a un gruppo particolare, e nell'occorrenza i musulmani.
>
> La regolamentazione che permette per esempio ai genitori di scusare i loro figli per le assenze scolastiche di alcuni giorni per anno senza spiegazione parti-

colare può essere utilizzata dai membri di tutte le comunità religiose senza mettere avanti la loro appartenenza religiosa[1].

Può permettersi agli alunni musulmani di interrompere i corsi per compiere le loro preghiere quotidiane? Questa questione non si è ancora posata in Svizzera, ma è stata in Italia quando un padre pakistano ha chiesto alla direttrice di una scuola in un paese dei dintorni di Bologna di permettere alla sua figlia di nove anni di pregare sola durante alcuni minuti. La risposta è stata negativa e ha provocato una polemica tra la chiesa cattolica, la comunità musulmana e la chiesa evangelica, questa ultima sostenendo la comunità musulmana[2]. Ci sembra poco appropriato di accettare una tale domanda nel nome della libertà religiosa poiché le norme musulmane permettono di compiere le preghiere mancate a un'altra ora. Segnaliamo qui che gli islamisti vorrebbero che i corsi all'università del Cairo siano interrotti all'ora di preghiera, ma lo Stato egiziano di cui la religione ufficiale è l'islam, non lo ammette. Non si può chiedere ai paesi occidentali di essere più musulmani dei paesi musulmani.

Il digiuno di Ramadan pone anche dei problemi. Certo, i lavoratori musulmani possono prendere le loro ferie annue durante questo mese, ma non potrebbero chiedere una pianificazione del tempo di lavoro in funzione di questo mese. La situazione è ancora più difficile per la scuola poiché l'allievo non potrà prendere ferie durante questo mese e non potrà beneficiare di una pianificazione del tempo della scuola[3].

5. Moschee e personali religiosi; iniziativa sui minareti

Nei paesi musulmani, c'è una confusione tra lo Stato e la religione. Una delle funzioni dello Stato è di assicurare la propagazione della religione musulmana e il rispetto degli obblighi religiosi dai suoi cittadini musulmani. Il colloquio dei luoghi e del personale di culto dei musulmani è al carico dello Stato

Il diritto musulmano garantisce la libertà di culto alle minoranze religiose riconosciute. Tuttavia la situazione differisce di un paese all'altro. Così, in Egitto, non è sempre facile ottenere un permesso per costruire o riparare una chiesa. L'Oman concede gratuitamente dei terreni per la costruzione di chiese. L'Arabia saudita rappresenta il caso estremo, vietando ogni libertà di culto ai non-musulmani. Le migliaia di cristiani che ci lavorano non hanno il diritto a una chiesa e non possono né anche riunirsi in un luogo privato per pregare in comunità. Quelli che sono presi sono fermati in flagrante, incarcerati e spesso deportati. In aprile 2005, quaranta cristiani pakistani, uomini, donne e bambini, sono stati fermati a Riyadh per avere pregato in una casa privata[4]. Nell'aprile 2006, un prete cattolico indiano è stato fermato dalla polizia religiosa durante la celebrazione di una messa in un apparta-

---

1 Les musulmanes et les musulmans en Suisse, communiqué de presse, in: Tangram, n° 8, marzo 2000, p. 101.

2 Corriere della Sera, 16.4.2000.

3 Les musulmanes et les musulmans en Suisse, communiqué de presse, in: Tangram, n° 8, mars 2000, p. 112-120.

4 Washington Times 23 aprile 2005: http://www.minorites.org/ article.php?IDA=8515.

mento privato; è stato deportato. Quelli che tengono ad assistere alle messe a Pasqua o a Natale, partono in vacanza agli Emirati arabi uniti o a Bahrein[1].

In Svizzera, l'articolo 50 al. 1 della Costituzione del 1874 diceva: "Il libero esercizio dei culti è garantito entro i limiti dei buoni costumi e dell'ordine pubblico". La Costituzione del 2000 non prevede espressamente il libero esercizio dei culti, ma questa libertà è compresa dall'articolo 15 al. 2 che dice: "Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità".

Oggi, i musulmani dispongono in Svizzera di alcune moschee e di numerosi luoghi di culto. Il personale e i luoghi di culto sono finanziati spesso dai paesi musulmani che cercano di esercitare un certo controllo sui loro cittadini residenti all'estero. Così in ciò che riguarda la comunità turca, è il funzionario incaricato degli affari culturali del consolato turco che se ne occupa: nomina gli imam per dirigere e controlla i centri musulmani. L'Arabia saudita gioca anche una grande influenza, particolarmente attraverso la *Fondazione culturale musulmana* di Ginevra e del *Centro musulmano* di Basilea che finanzia. La *Fondazione culturale musulmana* a Ginevra è in concorrenza col *Centro musulmano* situato nel quartiere Eaux-vives, fondato da Said Ramadan che appartiene al movimento dei Fratelli musulmani. Tuttavia bisogna segnalare anche che un luogo di culto fu costruito nel 1996 nella città di Bienne, con un importante contributo finanziario delle autorità svizzere che provengono dal surplus delle tasse parrocchiali[2].

Uno degli obiettivi mirati dai musulmani chiedendo la *riconoscenza dell'islam* in Svizzera è di potere beneficiare di finanziamento dei luoghi dei culti e la creazione di una cattedra per le scienze musulmane alla Facoltà di Teologia in un cantone svizzero tedesco e un'altra cattedra in un cantone svizzero francese, finanziate dalle autorità svizzere come lo sono le cattedre per gli studi ebraici e cristiani[3].

La formazione degli imam in Svizzera è oggetto di dibattito. Il gruppo di ricerca *Formazione in Svizzera degli imam e degli insegnanti-e in religione musulmana* ha reso i suoi risultati pubblici il martedì 21 luglio 2009[4]. Nel suo rapporto, è detto: "Per lo sviluppo del programma di studio, università musulmane straniere dovrebbero essere consultate. Potrebbero essere sollecitate anche - al meno nella fase iniziale - per il reclutamento di professori qualificati. Queste due forme di collaborazione potrebbero contribuire all'insegnamento e l'apprendistato dell'islam autentico auspicato dai musulmani-e svizzeri". Ci sembra che una tale proposizione pone un problema. Fare venire dei professori di università musulmane in Svizzera (una forma di delocalizzazione) significa che il loro insegnamento non sarà adattato alla situazione in Svizzera e rischia di disintegrare i musulmani al posto di integrarli. Pensiamo che i professori che devono formare gli imam o gli insegnanti di religione musulmana devono provenire unicamente dalla Svizzera e non dei paesi musulmani. Occorrerebbe in ogni caso che questa formazione metta l'accento sui

1 http://www.minorites.org/article.php?IDA=15792.
2 Al-Ashmawi: La condition des musulmans, op. cit., p. 38.
3 Ivi, p. 115-117.
4 Testo del rapporto in http://www.nfp58.ch/files/news/44_Im ams_rap port_final_francais.pdf.

problemi concreti di frizioni tra le norme musulmane e le norme svizzere. D'altra parte, sarebbe erroneo di opporsi alla formazione degli imam in Svizzera. I musulmani in Svizzera sono venuti per restare. Lasciarli tra le mani d'imam formati all'estero metterà in pericolo presto o tardi la pace confessionale in Svizzera. Per questa ragione, sarebbe più saggio autorizzare una tale formazione ma di controllare scrupolosamente il suo contenuto affinché questa formazione sia in conformità con i principi costituzionali svizzeri particolarmente in materia di libertà religiosa e di uguaglianza tra le persone qualunque sia il loro sesso o la loro religione.

Un'iniziativa popolare è stata depositata l'8 luglio 2008, provvista di 113 540 firme valide, mirando a introdurre nell'articolo 72 della Costituzione il divieto della costruzione di minareti. I tre seguenti passaggi presi del sito degli iniziatori riassumono le loro motivazioni:

- Il minareto come edificio non ha alcun carattere religioso; non viene neppure menzionato né nel Corano, né in altri scritti sacri dell'islam. Il minareto è molto di più il simbolo di quella rivendicazione di potere che, in nome della libertà di religione nega i diritti fondamentali agli altri - ad esempio l'uguaglianza davanti alla legge di tutti, quindi di ambedue i sessi - mettendosi con ciò in contraddizione con "la Costituzione" e con l'ordine legale della Svizzera.
- Con il divieto di edificare minareti richiesto dall'iniziativa, si otterrà la garanzia che l'ordine sociale e legale inscritti nella Costituzione mantengano nel tempo in Svizzera la più assoluta validità. Si respingerà così qualsiasi tentativo di certi ambienti islamici di introdurre anche in Svizzera qualche sistema legale orientato verso la Sharia.
- Non viene toccata dall'iniziativa la libertà religiosa che è garantita quale diritto fondamentale a tutti dalla nostra Costituzione[1].

Il Parlamento e il Consiglio federale raccomandano al popolo di rigettare questa iniziativa. Le loro motivazioni possono essere riassunte come segue:

- Viola la libertà religiosa.
- Non impedirà né la costruzione di moschee né la divulgazione di tesi poco compatibili con i valori del nostro ordinamento giuridico da parte di certi ambienti musulmani integralisti.
- minaccia la pace religiosa e rischia di radicalizzare una parte della popolazione musulmana.
- Rischia di suscitare reazioni di incomprensione all'estero. Potrebbe altresì accentuarsi la minaccia di attentati terroristici contro il nostro Paese.
- Può avere delle ripercussioni negative sulla nostra economia[2].

Il messaggio federale precisa che l'autorizzazione di costruzione di minareto "può essere vincolata a una condizione, ad esempio il divieto di usare il minareto per

[1] http://www.minareti.ch/01.html.
[2] Vedere http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/themen/gesellschaft/ref _gesetzgebung/ref_minarettverbot.html e il messaggio federale contro l'iniziativa: http://www.admin.ch/ch/i/ff/2008/6659.pdf.

chiamare alla preghiera i fedeli" [1]. Tuttavia questo non impedirà i musulmani, una volta i minareti costruiti, di richiedere che possano utilizzarli come le campane per i cristiani. I minareti non sono difatti semplicemente un elemento di decorazione, il loro obiettivo primario è sempre stato di chiamare alla preghiera. Non occorre in questo caso chiudere preventivamente la porta della discordia poiché i musulmani possono fare le loro preghiere con o senza minareti?

1 Messaggio federale, p. 6675.

Capitolo 6.
Scuola e religione

La scuola è per eccellenza il luogo del vivere-insieme. È anche il luogo dove nascono esistenze sociali mal gestite. Affronteremo quattro questioni avendo un legame con la religione e con la scuola: l'insegnamento religioso, i segni religiosi distintivi, la promiscuità e il contenuto dei corsi.

1. Insegnamento religioso

L'insegnamento religioso occupa un posto importante nei paesi musulmani. Prendiamo il caso dell'Egitto. In questo paese c'è un insegnamento generale che conduce agli studi universitari, e un insegnamento professionale. L'insegnamento generale si divide principalmente in due categorie:

- L'insegnamento religioso azharita: L'Azhar è il centro musulmano più importante nel mondo musulmano sunnita. È dotato di un'università moderna con numerose facoltà e rami, anche scientifici, al Cairo e in altre città egiziane, ma anche scuole pre-universitarie aperte esclusivamente ai musulmani egiziani o stranieri. I programmi di studi, approvati dall'Azhar e dal governo, insistono sulle materie religiose e sulla lingua araba. Ogni studente universitario, qualunque sia la sua facoltà, deve seguire necessariamente un insegnamento religioso musulmano.
- L'insegnamento civile: È dato dalle scuole governative o private che seguono i programmi invalsi o approvati dal governo. Queste scuole sono aperte a tutti, senza distinzione di religione. È di quest'ultimo insegnamento che parleremo qui.

Le scuole civili egiziane insegnano la religione musulmana e la religione cristiana, secondo i programmi ufficiali governativi. I genitori non possono dispensare i loro figli dell'insegnamento religioso, né scegliere la loro religione. Se uno dei genitori è musulmano, i figli sono considerati obbligatoriamente come musulmani e educati secondo questa religione, stesso in caso di apostasia (abbandono dell'islam) dei genitori.

Sebbene studiando sotto lo stesso tetto, gli alunni non s'interessano alle religioni dei loro colleghi. Non esistono riunioni ecumeniche. Le biblioteche delle scuole governative non contengono libri religiosi cristiani. Questa chiusura alla religione dei non-musulmani da parte del governo, contrasta con la sua volontà di fare passare l'insegnamento religioso musulmano nei manuali di lingua araba ai cristiani come ai musulmani[1]. Questa chiusura risolta dal fatto che Maometto aveva vietato ai suoi compagni di leggere i libri religiosi degli altri. Si riporta a questo effetto che Umar, il secondo futuro califfo, leggeva un testo ebraico. Maometto si arrabbiò e disse ai presenti: "Popolo, ho ricevuto l'insieme delle parole e i loro sigilli. Mi furono riassunte e ve le ho consegnate bianche e pure. Non lasciatevi ingannare e

[1] Per più di dettagli, vedere Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh: L'enseignement religieux en Égypte: Statut juridique et pratique, in: Praxis juridique et religion, 6.1.1989, p. 10-41.

non lasciate gli ingannatori abusare di voi". Questa questione è stata oggetto di attacchi da parte di ambienti islamisti contro Sadat che si era mostrato aperto a una proposta del Papa Shenouda di fare libri comuni sulla religione e l'etica sociale. In seguito a questi attacchi, la proposta del Papa Shenouda cadde all'acqua[1].

La Svizzera comporta tanti sistemi scolastici quanti cantoni. Ci limiteremo qui al quadro generale invalso dal Codice civile e la Costituzione federale.

L'articolo 303 del Codice civile stipola:

> 1) I genitori dispongono dell'educazione religiosa.
>
> 2) Ogni convenzione che limiti questo diritto è nulla.
>
> 3) Il figlio che ha compiuto il sedicesimo anno di età decide liberamente circa la propria confessione religiosa.

Gli al. 3 e 4 dell'articolo 15 della Costituzione del 2000 indicano:

> 3) Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso.
>
> 4) Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.

L'al. 2 dell'articolo 62 aggiunge: "I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani". Il Messaggio federale concernente la Costituzione precisa:

> La libertà di credo e di coscienza implica il principio dell'aconfessionalità dello Stato, vale a dire l'apertura nei confronti di tutte le credenze religiose e filosofiche. Ma tale principio non esige dallo Stato un atteggiamento privo di qualsiasi aspetto religioso o filosofico. Lo Stato può quindi privilegiare entro certi limiti le comunità religiose (riconoscendo ad esempio chiese nazionali) senza arrecare pregiudizio alla libertà religiosa[2].

Il carattere confessionalmente neutro della scuola pubblica non si limita all'insegnamento religioso, il quale non deve essere a carattere proselito, ma si estende anche all'organizzazione della scuola e all'atteggiamento dei maestri, come vedremo nei segni distintivi alla scuola. Si possono dedurre delle norme federali svizzere suddette i tre seguenti principi fondamentali:

a) La Costituzione garantisce la libertà religiosa di aderire o di non aderire a una comunità religiosa, di seguire o di non seguire un insegnamento religioso.

b) I genitori dispongono dell'educazione religiosa del figlio fino all'età di 16 anni. A questa età, il figlio è libero di scegliere la sua confessione.

c) La Costituzione vieta l'insegnamento religioso obbligatorio nelle scuole pubbliche che devono essere organizzate nel rispetto della neutralità confessionale.

Le norme svizzere enunciate più alto entrano in conflitto con le norme musulmane secondo le quali i genitori non hanno il diritto di scegliere la religione dei loro

---

[1] Vedere Aldeeb Abu-Sahlieh: Les musulmans face aux droits de l'homme, op. cit., p. 112-113.

[2] Messaggio del Consiglio federale del 20.11.1996, p. 146.

figli, e dei figli nati di un matrimonio misto di cui un coniuge è musulmano sono obbligatoriamente musulmani. Ne abbiamo parlato nella parte 2, capitolo 4, punto 6.

Fawzia Al-Ashmawi rimprovera ai manuali scolastici svizzeri di contenere solamente alcune notizie rudimentali sull'islam e i musulmani... con una forte accentuazione sulla tendenza al fondamentalismo che devasta il mondo musulmano... Il fatto è che la grande maggioranza degli alunni musulmani in Svizzera frequenta le scuole pubbliche, ne risulta un tipo da frustrazione perché hanno una certa difficoltà ad adattarsi al sistema educativo secolarizzato[1].

Ogni società ha il suo dibattito sull'insegnamento religioso alla scuola nello scopo di evitare dei confronti religiosi e di assicurare la pace sociale. In Svizzera, questo dibattito va amplificandosi a causa del carattere cosmopolita crescente della società e dell'aumento delle sette. Ho potuto discutere col presidente d'ENBIRO, il pastore Claude Schwab che è insegnante di storia biblica alla scuola normale di Losanna. Secondo questo pastore, l'insegnamento religioso confessionale deve restare all'infuori della scuola. Invece, sarebbe necessario introdurre una materia delle scienze delle religioni, una materia aperta su tutte le religioni, senza distinzione e senza proselitismo. Secondo Schwab, gli alunni svizzeri, maggiormente cristiani, non devono ignorare le radici cristiane della loro civiltà, ma allo stesso tempo, devono aprirsi alle altre religioni. D'altra parte, gli alunni non-cristiani hanno il diritto di conoscere le radici della società che li accoglie.

In un dialogo con Tariq Ramadan, Jacques Neirynck considera che si vivrebbe forse meglio il pluralismo religioso se questo pluralismo fosse rispettato nelle scuole. Da una parte, delle ore d'insegnamento religioso dove gli allievi si dividono per seguire l'insegnamento della loro religione. D'altra parte, a certi momenti, s'incontrano affinché ciascuno conosca la fede degli altri. Tariq Ramadan risponde a questa proposta:

> Occorre un dibattito di fondo sul contenuto di questa formazione. I pareri sono divergenti e le sensibilità sono su queste questioni a fior di pelle. Bisogna restare prudente e rispettare le tappe con un dibattito chiaro sugli obiettivi[2].

Tariq Ramadan non fa qui che enunciare il rifiuto espresso dai musulmani di imparare le religioni degli altri, mentre i corsi imposti ai cristiani nei paesi musulmani sono pieni di elementi religiosi musulmani.

2. Segni religiosi distintivi alla scuola

Le norme musulmane sull'abbigliamento ubbidiscono a due considerazioni religiose: l'interdizione di somigliare ai miscredenti e le restrizioni prescritte in materia di pudore.

L'interdizione di somigliare ai miscredenti si basa su un racconto di Maometto che afferma: "Quello che somiglia a un gruppo ne fa parte". Si citano anche i seguenti due versetti coranici:

---

1 Al-Ashmawi: La condition des musulmans, op. cit., p. 55.
2 Neirynck e Ramadan, op. cit., p. 225-226.

> In verità questa è la mia retta via: seguitela e non seguite i sentieri che vi allontanerebbero dal suo sentiero (6:153).
>
> Non siate come coloro che dimenticano Dio e a cui Dio fece dimenticare se stessi. Questi sono i malvagi (59:19).

Concernente il pudore, a partire del Corano e dei racconti di Maometto, i giuristi classici hanno concluso che certe parti del corpo umano sono *'awrah* (litt.: cieche di un occhio, difettose, ripugnanti) o *saw'ah* (litt.: cattive, brutte). È vietato esporle o guardarle. Lo scopo di questa interdizione è di innalzare barriere alla tentazione di dissolutezza. Le donne essendo percepite come l'oggetto di tentazione suprema, il diritto musulmano prevede delle norme più rigorose al loro riguardo. L'applicazione di questa norma differisce di un paese all'altro, dal porto di un semplice foulard sulla testa al velo integrale e alla burqa. Tuttavia numerose musulmane restano senza velo.

Gli abiti femminili sono percepiti da certi Stati e intellettuali musulmani come un mezzo di oppressione, addirittura un ostacolo al progresso sociale, perché chiudono le donne e limitano i loro movimenti. La corrente religiosa, al contrario, pensa che questi abiti siano un segno di virtù e di pudore, non esitando a portare un giudizio di valore estremo contro di quelle che portano degli abiti occidentali e non sono velate, trattandole talvolta da prostitute.

In Svizzera, ciascuno ha il diritto di esibire i suoi segni religiosi per segnare la sua differenza, e di vestirsi come lo sente a patto di non urtare il pudore pubblico, nozione peraltro flessibile. Ciò non ha impedito le autorità di pronunciarsi su certi litigi.

Un affare ha riguardato un ciclomotorista sikh condannato a pagare una multa per non avere rispettato il semaforo rosso e avere omesso di portare il casco di protezione. Il sikh ricorse contro quest'ultima ragione davanti al Tribunale federale, al motivo che la sua religione vieta ai suoi aderenti di mettere in pubblico la loro testa a nudo, e che così non gli era possibile portare il casco col turbante, ogni atto costringendolo a togliere il turbante costituisce una discriminazione. Il Tribunale federale rigettò la sua domanda ritenendo che la religione sikh non vieta il porto del casco e non impone esclusivamente il porto del turbante; di conseguenza il sikh può barattare il suo turbante contro un casco quando conduce un ciclomotore[1].

In un altro episodio, la polizia degli stranieri a Bienne aveva rifiutato il rinnovo di permessi di soggiorno alle donne turche che non volevano dare delle foto senza foulard. In seguito a quest'affare, l'ufficio federale degli stranieri prese il 15 novembre 1993 una direttiva che invita le autorità comunali e cantonali alla moderazione permettendo alle musulmane di portare il foulard sulla loro fotografia d'identità[2].

Nel giugno 1999, gli ospedali universitari ginevrini hanno rifiutato uno stage a tre studentesse di medicina musulmana che volevano portare il foulard musulmano durante il loro lavoro. Ciò che non merita ancora, del parere della *Commissione*

---

1 Decisione del Tribunale federale 119 IV 260, JdT 1994 I 707.

2 Al-Ashmawi: La condition des musulmans, op. cit., p. 49.

federale contro il razzismo, l'etichetta di pratica discriminatoria. Queste tre studentesse si sono piegate davanti alla decisione amministrativa e hanno accettato la soluzione di seguire il loro stage in un ospedale privato a Ginevra[1].

Il Tribunale federale ha dato ragione il 26 settembre 1990 a un maestro e dei genitori di alunni nel cantone maggiormente cattolico del Ticino chiedendo che il crocefisso nelle sale di corso sia tolto. Tuttavia per evitare le slittate, precisa che si pronuncia solamente sulla presenza del crocefisso in una sala dove è dispensato l'insegnamento primario pubblico agli alunni che non hanno raggiunto la maturità in materia religiosa e che sono educati in diverse confessioni. Esclude della sua decisione la presenza di crocefisso in altri luoghi pubblici, come le sale di tribunale o quelle dove devono sedere gli organi dei poteri esecutivi o legislativi.

Una cittadina svizzera diventata musulmana, sposata a un cittadino algerino, maestra musulmana in una scuola pubblica del cantone di Ginevra, è stata vietata di portare il velo nell'esercizio delle sue attività e responsabilità professionali. La maestra fece ricorso contro questa decisione presso il Consiglio di Stato di Ginevra il 26 agosto 1996 che rigettò il ricorso per ordinanza del 16 ottobre 1996, decisione confermata dal Tribunale federale[2] e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sua decisione del 15 febbraio 2001[3]. Hani Ramadan, imam del *Centro musulmano* di Ginevra, dopo avere criticato la decisione ginevrina[4], ha denunciato la decisione del Tribunale federale. In un articolo intitolato "Per una laicità plurale", scrive:

> Occorre considerare prima di tutto che i cinque giudici che compongono la Corte del Tribunale federale non siano infallibili. Gli intellettuali antireligiosi che gridano vittoria dovrebbero avere la decenza di considerare che le decisioni umane sono suscettibili di errore, e non sono parola di vangelo. Perché infine, ha appena legittimato in modo sbalorditivo un'azione inquisitoria che consiste semplicemente in vietare una pratica religiosa. Misura che va contro l'articolo 9 CEDU, l'articolo 49 della nostra Costituzione, e l'articolo 18 del Patto internazionale. L'insieme della comunità musulmana di questo paese, ogni istituzione e moschee confuse, è urtato profondamente da questa forma di discriminazione religiosa di cui si pensa vittima. Né il Dipartimento dell'istruzione pubblica ginevrina, né il Consiglio di Stato, né il Tribunale federale hanno preso una sola volta la pena di consultare gli imam e i rappresentanti svizzeri musulmani di questo paese prima di firmare questa decisione. I musulmani non potranno ammettere mai che questo Stato si erige in difensore di un'ideologia che mira a escludere in generale dello spazio pubblico e dello spazio scolastico in particolare i segni delle appartenenze religiose. Lontano da difendere le libertà private, è una forma di laicismo che aggredisce la coscienza, e che cerca di imporre suo unico e solo punto di vista. Il campo pubblico non è la sola proprietà degli atei e dei liberi pensatori che avrebbero il privilegio di ammobi-

[1] Ivi, par. 184.

[2] Decisione del Tribunale federale 123 Ia 296.

[3] Décision du 15.2.2001 sur la recevabilité de la requête n° 42393/98 présentée par Lucia Dahlab contre la Suisse.

[4] Vedere molti articoli di Ramadan: Articles sur l'islam et la barbarie, p. 80-97.

> liarlo al loro modo. Certi atei e liberi pensatori vogliono costruire il mondo esterno alla loro immagine: senza Dio, senza segno religioso, esausto di ogni forma di spiritualità vivente e visibile. Questi padroni del pensiero moderno, seduti sul trono vacillante della laicità repubblicana alla quale votano un vero culto, promulgano dei decreti che mirano a cacciare del campo secolare tutto quello che da vicino o da lontano ricorda l'esistenza di Dio[1].

Altrove, Hani Ramadan qualifica quelli che vietano l'uso del velo musulmano a scuola, di torturatori laici[2].

È importante di rilevare qui un problema di traduzione del passaggio coranico invocato per giustificare il porto del velo: "Dì alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste e di non mostrare, dei loro ornamenti, se non quello che appare; di lasciar scendere il loro velo fin alle loro fessure (*juyub)*". Il termine arabo *juyub* è tradotto in francese *poitrine*, petto (Hamidullah, Abdelaziz e Chiadmi), *échancrures*, incavi (Berque), *gorges*, insenature (Blachère), *seins*, seni (Kasimirski). È usato dal Corano al singolare (*jayb*) parlando di Mosè (27:12; 28:32) nel senso di fessura della camicia, e in una variante del versetto 66:12 nel senso di fessura del corpo della donna, come sinonimo di sesso (variante scelta nella nostra traduzione). Questo versetto allega probabilmente a una pratica preislamica di girare nudo intorno alla Pietra nera; chiede alle donne che partecipavano al pellegrinaggio di coprire il sesso, e non la testa, il viso o il petto.

L'uso della burqa o del velo integrale in certi paesi musulmani solleva un dibattito nei paesi occidentali che tentano di vietarlo invocando il principio dell'uguaglianza dei sessi. Senza entrare nel dibattito religioso, un tale vestito pone un problema d'identificazione, particolarmente per ragioni di sicurezza. Qualsiasi persona, qualunque sia il suo sesso o la sua religione, potrebbe ricorrerci per commettere dei reati. È di conseguenza a vietare come si vieta il passamontagna.

La volontà affissa dai fondamentalisti a fare del velo sotto le sue differenti forme un'arma per proteggere le donne o gli uomini della tentazione va contro il Corano che invita gli uomini a godere delle buone cose che Dio ha creato, senza per questo trasgredire: "O voi che credete, non vietate le cose buone che Allah vi ha reso lecite. Non eccedete. In verità Allah non ama coloro che eccedono"! (5:87); " Dì: Chi ha proibito gli ornamenti che Allah ha prodotto per i Suoi servi e i cibi eccellenti? Dì: Appartengono ai credenti, in questa vita terrena e soltanto a essi nel Giorno della Resurrezione" (7:32). Un racconto di Maometto afferma: "Dio è bello e ama la bellezza". Non verrebbe all'idea di nessuno di velare un bel fiore per paura di coglierla. Si può chiedersi qui perché occorre velare le donne, e non gli uomini, mentre i due possono suscitare una tentazione!

3. Promiscuità

Il diritto musulmano ha stabilito delle norme che vietano la promiscuità tra uomini e donne. Questa interdizione si estende alle scuole, e talvolta alle università in un paese come l'Arabia saudita. L'università egiziana statale, contrariamente all'uni-

---

[1] Ramadan: Articles sur l'islam et la barbarie, op. cit., p. 98-101.
[2] Ramadan: La femme en islam, op. cit., p. 53.

versità dell'Azhar, permette la promiscuità, ma è criticata dagli ambienti musulmani e capita che gli islamisti impongano la separazione tra le studentesse e gli studenti nelle sale dei corsi.

L'interdizione della promiscuità influenza le attività sportive, particolarmente il nuoto, perché gli uomini e le donne espongono parti del loro corpo proibite a vedere per l'altro sesso. Si rileva a questo riguardo che l'Iran organizza unicamente delle competizioni sportive riservate alle donne. Queste regole non sono rispettate ovunque, soprattutto sulle spiagge, ciò che non manca di provocare la collera degli ambienti islamisti[1].

La scuola pubblica in Svizzera è mista, dalle classi primarie fino all'università. È aperta a tutti senza discriminazione di sesso o di religione. Alcuni genitori musulmani rifiutano che le loro ragazze partecipano alle escursioni miste, permettendo solamente le attività scolastiche obbligatorie. A questo riguardo, ci si domanda quale posizione le autorità svizzere dovrebbero avere nei riguardi delle richieste da parte dei genitori musulmani che vorrebbero che i loro figli non frequentassero delle scuole pubbliche miste. Per il momento si è posto solo il problema dei corsi obbligatori di nuoto.

A Losanna, i genitori di due alunne, un'afgana e una turca, hanno chiesto che si dispensi le loro figlie dalle lezioni di piscina. L'autorizzazione fu accordata, "perché bisognava evitare ad ogni modo di indurire il conflitto", che avrebbe indotto a un'emarginazione più grave delle ragazze, spiega il decano: "Non si vuole costringere nessuno a esibirsi in costume, bisogna avere un po' di pazienza!"[2]

Un altro caso simile è avvenuto nel cantone di Zurigo e proseguitosi fino al Tribunale federale. Le autorità cantonali avevano rifiutato la richiesta di un padre di nazionalità turca fondata su dei motivi religiosi: facendo valere il divieto dell'islam alle persone di sesso maschile e di sesso femminile di nuotare insieme. Il padre è ricorso allora al Tribunale federale nel suo nome proprio e in quanto rappresentante legale di sua figlia, lamentandosi a titolo principale di una violazione della libertà religiosa, in virtù dell'articolo 49 della Costituzione del 1874 e l'articolo 9 CEDU. Nella sua decisione del 18 giugno 1993, il Tribunale federale ha ammesso il suo ricorso e gli ha dato ragione. Ha considerato che la facoltà dei genitori di scegliere l'educazione religiosa dei loro figli di meno di sedici anni è un elemento della loro libertà religiosa. Ora, nel caso di specie la ragazza ha meno di sedici anni. Il padre può dunque invocare questa libertà a titolo di rappresentante. E quando i genitori sono sposati, si può presumere che ciascuno di essi agisce con l'accordo dell'altro, salvo che abbiano manifestato delle divergenze[3].

Se questa decisione controversa è stata rispettata generalmente dai cantoni, certi hanno finito tuttavia per opporsi. Nel 2005, San-Gallo ha scelto di sfidare il Tribunale federale decidendo di non più accordare dispense di corso di nuoto per ragioni

[1] Per più di dettagli, vedere Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh: Limites du sport en droit musulman et arabe, in: Droit et sport, Staempfli, Berne, 1997, p. 349-371.

[2] Le Nouveau Quotidien, 19.11.1993.

[3] Decisione del Tribunale federale 119 I 178.

religiose. Tuttavia questo capovolgimento non è stato attaccato davanti ai giudici federali

Un anno più tardi, le autorità scolastiche di Sciaffusa considerarono la giurisprudenza del Tribunale federale non adattata alla situazione. Nella sua decisione di dicembre 2007, confermando il rifiuto della dispensa, il Tribunale cantonale di Sciaffusa rileva che il forte aumento della popolazione musulmana in Svizzera questi quindici ultimi anni, le difficoltà d'integrazione e l'aumento dell'intolleranza tra i gruppi religiosi giustificano di riprendere la questione. La sua conclusione è senza ambiguità: nel contesto attuale, l'uguaglianza tra i sessi e gli imperativi dell'integrazione sociale appariscono di tanto più preponderanti che i precetti religiosi che comandano di dividere ragazze e ragazzi alla piscina non appartengono agli elementi centrali della fede musulmana. Per il tribunale, questi precetti, in particolare quando sono applicati ai ragazzi, rilevano soprattutto di una concezione rigorista dell'islam che non è osservata generalmente[1]. Questa decisione è stata attaccata dai genitori tunisini dei due ragazzi davanti al Tribunale federale, il quale li ha respinti il 24 ottobre 2008, riprendendo l'argomentazione del tribunale di Sciaffusa. Secondo la maggioranza dei giudici, i cambiamenti intervenuti questi quindici ultimi anni, particolarmente sul piano demografico, così come il posto accordato all'integrazione delle popolazioni straniere "implicano di apprezzare in modo più restrittivo una domanda di dispensa", ha dichiarato la giudice federale Florence Aubry Girardin. Per la giudice, l´interesse del ragazzo deve predominare. Tanto che la scuola sostiene un ruolo fondamentale in favore dell´uguaglianza delle opportunità. "Nella nostra società dove lo sport e il tempo libero acquatico occupano sempre più posto, è importante che gli allievi si sentano al loro agio", ha rilevato la giudice federale che ha ricordato l´incidente sopraggiunto ad Aquaparc in giugno 2000 e l'annegamento di un allievo valdese in Ardèche quattro anni fa. Nella pesata degli interessi, la volontà del padre di sottrarre i suoi ragazzi alla vista di allieve in abito di bagno deve anche essere relativizzata. "Perché s'incrocia quotidianamente nella via delle ragazze di cui l'ombelico è denudato"[2].

Malgrado questa decisione, i due ragazzi continuano a imbronciare i corsi misti di nuoto. Il più vecchio ha dichiarato al suo maestro che la sua religione gli vietava di partecipare. Il loro avvocato, Gerold Meier, giudica che è grave porre dei ragazzi davanti ad un tale dilemma. Hanno la scelta tra opporsi al giudizio del Tribunale federale e infrangere le regole della loro religione. Disubbidire a Dio ha delle conseguenze più gravi ai loro occhi, perché ciò ha delle conseguenze sulla vita eterna, spiega l'avvocato[3].

---

[1] Le Temps, 24 ottobre 2008: http://www.humanrights.ch/home /upload/pdf/090714_Le_Temps_natation_24octobre.pdf.

[2] Tribune de Genève, 24.10.2008. Riferimento della Decisione del Tribunale federale Nº 2C 149/2008, del 24 ottobre 2008: http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/ JumpCGI?id=24.10.2008_2C_149/2008.

[3] Il 30 gennaio 2009, LeMatin.ch & les agences, in: http:// www. lematin.ch/actu/suisse/jeunes-schaffhousois-boudent-cours-verdict-tf-77301.

4. Contenuto dei corsi

Se i musulmani contribuirono largamente al progresso delle scienze e della filosofia, come in Occidente, vi è stato un conflitto tra gli ambienti religiosi e gli scienziati. Basta qui ricordare Galileo (morto nel 1642) a cui la chiesa ha vietato nel 1633 di insegnare la teoria della rotazione della Terra intorno al Sole. Nonostante che la chiesa abbia ammesso già questa teoria nel diciannovesimo secolo, non ha riabilitato Galileo che nel 1992 in un discorso del papa davanti all*'accademia pontificale delle scienze*, ritenendo che si trattò di un "doloroso malinteso"[1]. Lo stesso problema si è posto dai musulmani nella nostra epoca. Ibn-Baz (morto nel 1999), la più alta autorità religiosa saudita, ha ripetuto che la teoria della rotazione della Terra intorno al Sole contraddice il Corano. Chi la professa merita di essere messo a morte per apostasia[2].

Altri argomenti incontrano delle reticenze tanto dai cristiani quanto dai musulmani. È il caso particolarmente della teoria evoluzionistica di Darwin che gli integralisti cristiani e musulmani vorrebbero bandire della scuola. Ambienti islamisti richiedono anche di gettare gli scritti di filosofi musulmani come Averroè.

Il problema del contenuto dei corsi non si è ancora posto in modo esplicito. Tuttavia si segnalerà qui una polemica intorno a Tariq Ramadan che scrive in un libro:

> I corsi di biologia possono contenere degli insegnamenti che non sono in accordo con i principi dell'islam. Ne è del resto parimenti dei corsi di storia o di filosofia. Non si tratta di volerne essere dispensato. Bene piuttosto, conviene offrire ai giovani, in confronto, dei corsi di formazione che permettono loro di conoscere quali sono le risposte dell'islam ai problemi abbordati in questi differenti corsi. Sarà un vero fattore di arricchimento[3].

Non abbiamo niente contro un tale approccio, purché il musulmano non avanzi *a priori* il carattere infallibile dei principi dell'islam e accetta di metterli in questione senza vedere un attentato alla sua fede. Altrimenti, si finirà come la storia di Galileo in biologia. I propositi suddetti non hanno mancato del resto di suscitare una viva reazione da parte dei professori del Collegio di Saussure a Ginevra dove Tariq Ramadan insegna. Hanno redatto un manifesto nel quale esigono: "Che in nessun caso un gruppo religioso possa interferire sul contenuto dei nostri corsi"[4].

Si segnalerà qui che in Francia, l'Alto consiglio all'integrazione considera il contenuto dei corsi tra i principi intangibili e che "non sarebbe tollerabile che gli alunni o i genitori ricusano, in nome di una credenza religiosa, tale o tale parte dei programmi concernente la biologia, la letteratura, la filosofia addirittura il disegno o globalmente l'educazione fisica"[5].

---

1 Claude Allègre: Dieu face à la science, Fayard, Parigi, 1997, p. 11-52.

2 Ibn-Baz: Al-adillah al-naqliyyah wal-hissiyyah 'ala imkan al-su'ud ila al-kawakib wa-'ala jarayan al-shams wa-sukun al-ard, Matbu'at al-jami'ah al-islamiyyah, Medina, 1395 hegira: http://www.4shared.com /file/23250478/e18c07c7/0043.html.

3 Ramadan: Les musulmans dans la laïcité, op. cit., p. 122, note 55.

4 Florence Duarte: Les profs de biologie ont peur de l'islam, Hebdo, 7.3.1996.

5 Haut conseil de l'intégration: L'islam dans la République, novembre 2000, par. 3.3.5.

Capitolo 7.
Macellazione rituale

Affinché una carne sia lecita (*casher* per gli ebrei e *halal* per i musulmani), deve avere parecchie condizioni. Certi animali sono vietati. Quelli leciti, fatta eccezione per i pesci, devono essere sgozzati, in un modo particolare da una persona che appartiene a una religione particolare. Infine, certe parti dell'animale non possono essere consumate. Il dibattito in Occidente si cristallizza tuttavia intorno alla sgozzatura senza stordimento preliminare. La questione che si pone è la seguente: "Esistono delle norme ebraiche o musulmane chi vietano di stordire l'animale prima di sgozzarlo, norme a rispettare dal legislatore in nome della libertà religiosa?" Prima di rispondere a questa domanda, esponiamo il dibattito in Svizzera[1].

1. Dibattito in Svizzera intorno alla macellazione rituale

Il 20 agosto 1893 fu adottato in Svizzera l'articolo costituzionale 25bis che enuncia: "È vietato espressamente di ammazzare gli animali senza averli prima storditi. Questa disposizione si applica ad ogni modo di uccisione e a ogni specie di bestiame".

Quest'articolo è stato sostituito il 2 dicembre 1973 da un nuovo testo che dà alla Confederazione la competenza generale di legiferare sulla protezione degli animali. L'interdizione della sgozzatura senza stordimento preliminare è stata mantenuta, provvisoriamente, dall'articolo 12 delle disposizioni transitorie della Costituzione fino all'entrata in vigore della legge d'applicazione dell'articolo 25bis.

L'interdizione della sgozzatura senza stordimento preliminare fu mantenuta dalla legge sulla protezione degli animali del 9 marzo 1978, eccezione fatta per il pollame. Fu riaffermata dall'ordinanza del 27 mai 1981, ordinanza modificata il 14 maggio 1997.

La Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello del 1979, entrata in vigore per la Svizzera il 4 maggio 1994, non ha potuto vietare la sgozzatura senza stordimento preliminare e ha lasciato a ogni Stato contraente il diritto di derogare a questa interdizione.

Nel suo messaggio del 1972 relativo alla modifica dell'articolo 25bis, il Consiglio federale spiega le divergenze apparse all'epoca dei dibattimenti concernente l'abbattimento senza stordimento preliminare:

> Le società per la protezione degli animali e ampie cerchie della popolazione chiedono a viva voce la riaffermazione dell'antico divieto (divieto della macellazione secondo il rito ebraico). Gli animali necessari all'alimentazione

[1] Ci limitiamo nelle note ad alcuni riferimenti essenziali. Per più di riferimenti e dettagli, vedere Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh: Faux débat sur l'abattage rituel en Occident: ignorance des normes juives et musulmanes, cas de la Suisse, Revue de droit suisse, 2003, pp. 247-267, e il parere sullo stordimento degli animali prima della sgozzatura, del 21 dicembre 2001, stabilito dall'Istituto svizzero di diritto comparato all'intenzione della Società valdese per la protezione degli animali (http://www.svpa.ch/images/magazine/avisdedroit.doc).

> dell'uomo dovrebbero essere in tal modo graziati perlomeno delle sofferenze evitabili. Per contro, le prescrizioni della religione ebraica (per altro anche di quella islamica) vietano lo stordimento prima del dissanguamento — il quale avviene incidendo le parti molli del collo (scannatura). Nelle cerchie che si occupano della protezione degli animali, questo tipo di mattazione è sempre stato ritenuto particolarmente crudele [1].

Rispondendo all'argomento della libertà religiosa, il Messaggio federale del 1977 concernente la legge sulla protezione degli animali del 9 marzo 1978, precisa:

> Ammettiamo che il divieto costituisce una certa qual limitazione della libertà di religione, di opinione e di culto per una minoranza religiosa. Orbene, ogni diritto alla libertà soggiace però ai limiti imposti da costituzioni e leggi e ciò vale analogamente per la libertà di credenza, coscienza e culto... Le discussioni in parlamento e la votazione popolare concernente l'articolo costituzionale sulla protezione degli animali — rinviamo in particolare all'articolo 12 delle disposizioni transitori della Costituzione federale — non lasciano sussistere dubbio alcuno in quanto a ritenere che le macellazioni rituali praticate sinora costituiscono almeno agli occhi di ampie cerchie di popolazione, un'infrazione ai principi della protezione degli animali e devono pertanto essere vietate [2].

La dottrina in Svizzera ha sostenuto generalmente l'idea che l'interdizione della sgozzatura senza stordimento preliminare è un attentato alla libertà religiosa degli ebrei e dei musulmani di cui le norme esigerebbero, secondo essi, che l'animale non sia stordito prima di essere sgozzato (per esempio: Favre[3], Kälin[4] e Fleiner[5]). Certi vedono una manifestazione di antisemitismo (per esempio: Aubert[6] e Krauthammer[7]).

Il Consiglio federale ha rimesso in questione l'interdizione di sgozzare gli animali senza stordimento preliminare, nell'avamprogetto di legge sulla protezione degli animali sottomesso a consultazione il 21 settembre 2001. Il par. 4 dell'articolo 19 di questo Progetto stipulava:

> La mattazione di mammiferi senza stordimento prima del dissanguamento è permessa soltanto con un'autorizzazione dell'autorità competente, in mattatoi autorizzati, titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 della legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, per soddisfare i bisogni di comunità religiose, a cui norme imperative prescrivono la

---

[1] Foglio federale 1972 II 1225 http://www.amtsdruckschriften. bar.admin.ch/showDoc.do.

[2] Foglio federal 1977 I 1005-1006: http://www.amtsdruckschriften. bar.admin.ch/showDoc.do.

[3] Antoine Favre: Droit constitutionnel suisse, Editions universitaires, Fribourg, 2e ed., 1970, p. 284.

[4] Walter Kälin: Grundrechte im Kulturkonflikt, Freiheit und Gleichheit in der Einwanderungsgesellschaft, Zurigo, 2000, p. 192 ss.

[5] Thomas Fleiner: Article 25bis, in: Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, Helbing e Liechtenhahn, Basilea, 1989, par. 16, 19 e 21.

[6] Jean-François Aubert: Traité de droit constitutionnel suisse, Editions idées e calendes, Neuchâtel, 1967, vol. 2, par. 2067.

[7] Pascal Krauthammer: Das Schächtverbot in der Schweiz 1854-2000, Die Schächtfrage zwischen Tierschutz, Politik und Fremdenfeindlichkeit, Schulthess, Zurigo, 2000, p. 274.

> mattazione senza previo stordimento o proibiscono il consumo della carne di animali, che prima del dissanguamento sono stati storditi[1].

Il Rapporto relativo all'avamprogetto precisa che l'interdizione della sgozzatura senza stordimento preliminare

> viene considerata una limitazione eccessiva della libertà di credo e di coscienza garantita dall'articolo 15 della Costituzione federale. Il Consiglio federale condivide questa opinione, ritenendo che l'interesse pubblico che mira a evitare agli animali da macello dolori e sofferenze non sia una motivazione sufficiente per mantenere questo divieto, vigente in Svizzera dal 1893[2].

L'avamprogetto del Consiglio federale ha suscitato una viva opposizione da parte dell'Ufficio veterinario federale, della Società dei veterinari svizzeri, dell'Unione svizzera dei maestri-macellai e delle Associazioni per la protezione degli animali. La Protezione svizzera degli animali ha lanciato un'iniziativa popolare costituzionale, per reintrodurre nella Costituzione federale l'obbligo di stordire gli animali da macello, prima della loro sgozzatura. Ha indicato inoltre che se il Progetto del Consiglio federale fosse stato adottato, sarebbe stato lanciato un referendum[3]. Di fronte a queste reazioni sfavorevoli, il Consiglio federale ha deciso di ritirare il suo Progetto. In un comunicato stampa del 13 marzo 2002, dice di averci rinunciato "nell'interesse della pace confessionale", rilevando che "i risultati della consultazione indicano che una grande maggioranza dei Cantoni e delle Organizzazioni consultati rifiuta questa deroga"[4]. L'articolo 21 della legge federale sulla protezione degli animali adottata dal Parlamento il 16 dicembre 2005, entrata in vigore il primo settembre 2008, dispone oramai:

1) I mammiferi possono essere macellati soltanto se sono stati storditi prima del dissanguamento.
2) Il Consiglio federale può assoggettare all'obbligo dello stordimento anche la macellazione di altri animali.
3) Il Consiglio federale determina i metodi di stordimento ammessi[5].

Visto il dibattito attorno della macellazione rituale, è importante chiedersi qui se è esatto che gli ebrei e i musulmani hanno delle regole religiose costrittive che prescrivono la sgozzatura senza stordimento o vietano la consumazione di carne di animali che sono stati storditi prima della sgozzatura? Questa domanda è stata posta all'Istituto svizzero di diritto comparato dall'ufficio veterinario federale e dalla

---

[1] Legge federale sulla protezione degli animali, Avamprogetto.

[2] Revisione della legge sulla protezione degli animali Revisione della legge sulla protezione degli animali, spiegazioni dell'avamprogetto.

[3] Courrier des bêtes, no 383, ottobre 2001, p. 1. Su questa iniziativa v. www.bvet.admin.ch/medien-info/f/presserohstoffe/information schaechten-20010924-f.pdf. Segnaliamo qui che l'Istituto svizzero di diritto comparato ha emesso un parere giuridico alla richiesta di questa Associazione. Vedere il parere in: www.svpa.ch/images/magazine/ avisdedroit.doc.

[4] www.evd.admin.ch/evd/news/02188/index.html?lang=fr. V. il Rapporto sui risultati della consultazione in merito al avamprogetto di revisione della legge sulla protezione degli animali in: www.bvet.admin. ch/tierschutz/00701/?lang=fr.

[5] Testo della legge in: http://www.admin.ch/ch/i/rs/455/a21.html.

Società valdese per la protezione degli animali. Dopo un esame delle fonti ebraiche e musulmane, l'Istituto ha risposto in modo negativo nei suoi pareri 01-150 e 01-162, rispettivamente del 18 e del 19 dicembre 2001. Ha concluso:

> La Svizzera, esigendo lo stordimento degli animali prima della sgozzatura, non entra in conflitto con le norme religiose ebraiche o musulmane, se lo stordimento non provoca la morte dell'animale (questo vale sia per gli ebrei che per i musulmani), e non ferisce l'animale (questo vale per gli ebrei).

Questo parere ha contribuito certamente all'eliminazione del Progetto federale, invalidando il postulato sullo quale si basava. Esponiamo di seguito le ragioni espresse dall'Istituto.

2. La macellazione rituale in diritto ebraico e musulmano

Il diritto ebraico ha due fonti: la Bibbia e il Talmud. Il diritto musulmano ha anche due fonti: il Corano e la Sunnah (tradizione di Maometto). Queste fonti non comportano regole costrittive che prescrivono l'abbattimento senza stordimento o vietano la consumazione di carne generata di animali che sono stati storditi prima della sgozzatura. Ciò si spiega per il fatto che lo stordimento è un procedimento tardivo legato all'evoluzione dei costumi, particolarmente in ciò che riguarda il rispetto dovuto all'animale e alla preoccupazione di non causargli una sofferenza inutile. Le autorità religiose ebraiche e musulmane discutono tuttavia dello stordimento a partire di tre norme indirette, e cioè: l'interdizione di consumare il sangue; l'interdizione di mangiare la carne di un animale morto o straziato; il rispetto dell'animale. Vediamo queste norme.

La Bibbia vieta la consumazione del sangue (Genesi 9:4; Levitico 17:12-14 e Deuteronomio 12:23-24). Questa interdizione è prevista anche dal Nuovo Testamento (Atti degli apostoli 15:20 e 29) e dal Corano (2:173; 5:3; 6:145 e 16:115). In virtù di questa interdizione, l'animale deve essere svuotato del suo sangue dopo essere stato sgozzato, eccetto il pesce.

L'interdizione di consumazione del sangue è uno degli argomenti utilizzati dalle autorità federali nel progetto per giustificare l'abolizione dell'interdizione della sgozzatura senza stordimento. Se difatti lo stordimento dell'animale impedisce lo scolo del sangue, si può considerare lo stordimento come contrario alle norme religiose ebraiche e musulmane. Tuttavia questo non è dimostrato. Il Dottor Samuel Debrot sostiene anche il contrario[1].

La Bibbia vieta mangiare della carne di animale morto, straziato da una fiera o avariato (Esodo 22:30; Deuteronomio 14:21; Levitico 17:15-16; Levitico 22:8; Ezechiele 4:14). Per gli ebrei, l'animale deve essere vivente quando è sgozzato. In più, occorre che non sia ferito. E sono di queste due esigenze, che gli ambienti ebrei opposti allo stordimento tirano i loro argomenti. Per questa ragione, il Rabbi-

---

[1] Samuel Debrot: L'opinion d'un directeur d'abattoir, in: Das sogenannte Schächtverbot, Schriftenreihe des Schweizerischen Tierschutzverbandes, no 6, Basilea, 1971, p. 20-21. La Fondazione Brigitte Bardot dice che "la carne di un animale svuotato dal suo sangue e anestetizzato prima contiene altrettanto di sangue che quella di un animale sgozzato senza anestesia".(http://www.fondationbrigittebardot.fr/fr/journal/10_ 98/ 10_3.html).

no Levinger, autorità in materia, esclude la possibilità di ricorrere all'anestesia chimica, poiché essa danneggerebbe la qualità della carne e la renderebbe nociva, ed esclude la possibilità di utilizzare del diossido di carbonio, che potrebbe provocare il soffocamento dell'animale[1]. Per quanto riguarda lo stordimento tramite elettronarcosi, non lo rigetta in sé, ma dubita che esso possa essere praticato in macelleria senza provocare la morte dell'animale. Parla anche del fatto che l'elettronarcosi potrebbe essere pericolosa, a causa della presenza d'acqua, utilizzata nei macelli[2]. Parimenti, teme che lo stordimento dell'animale possa causargli delle ferite, cosa che renderebbe la sua carne inconsumabile[3]. Come si può vedere, la sua opposizione allo stordimento tramite elettronarcosi non si basa su norme religiose, ma su considerazioni pratiche.

L'interdizione di mangiare della carne di un animale morto, prescritta anche dal Nuovo Testamento (Atti degli apostoli 15:20 e 29) si ritrova nel Corano ai versetti suddetti. Il versetto 5:3 precisa che è vietato consumare "l'animale soffocato, quello ucciso a bastonate, quello morto per una caduta, incornato o quello che sia stato sbranato da una belva feroce, a meno che non l'abbiate sgozzato". I giuristi musulmani considerano che finché l'animale da segno di vita, possa essere sgozzato e la sua carne è a considerare come lecita; sgozzandolo, si purifica. La selvaggina morta durante la caccia è lecita, anche se non è stata sgozzata, salvo se l'opportunità di sgozzarla si è presentata, ma non è stata colta (Corano 5:4). Parecchie fatwa musulmane affermano che lo stordimento dell'animale non finisce necessariamente con la morte dell'animale[4]. Un autore musulmano va fino a citare un versetto del Corano: "Non appena il suo Signore si manifestò sul Monte esso divenne polvere e Mosè cadde folgorato. Quando ritornò in sé, disse: Gloria a Te! Io mi pento e sono il primo dei credenti" (7:143). Sebbene fulminato, Mosè non ne è morto. Se dunque lo stordimento dell'animale non finisce colla sua morte prima che sia sgozzato, è lecito dal punto di vista del diritto musulmano[5]. Delle fonti musulmane evocano l'esperienza della Nuova Zelanda, grande esportatore di carne *halal* verso i paesi musulmani. La *National Animal Welfare Advisory Committee* indica che, nonostante la possibilità di ottenere una dispensa in nome della libertà religiosa, i musulmani di questo paese hanno accettato il ricorso all'elettronarcosi applicata alla testa (*head-only electrical stun*), che rende l'animale incosciente temporaneamente. Questo metodo fu sviluppato in questo paese negli anni ottanta. L'animale stordito non sente la sofferenza o lo stress prima di essere sgozzato, e se è lasciato non sgozzato si ristabilisce completamente[6].

---

1 Israel Meir Levinger: Schechita im Lichte des Jahres 2000, Zentralrat der Juden in Deutschland, Bonn-Bad Godesberg, und Machon Maskil L'David, Jerusalem, 1996, p. 133-135.

2 Ivi, p. 139, 140 e 142.

3 Ivi, p. 142; Israel Meir Levinger: Die Jüdische Schlachtmethode, in: Schächten, Religionsfreiheit und Tierschutz, herausgegeben von Richard Potz, Brigitte Schinkele und Wolfgang Wieshaider, Plöchl, Freistadt; Kovar, Elging, 2001, p. 2-3.

4 Vedere queste fatwa e i riferimenti in: Aldeeb Abu-Sahlieh: Faux débat, op. cit, p. 258-261.

5 Abu-Sari Muhammad Abd-al-Hadi: Ahkam al-at'imah wal-dhaba'ih fi al-fiqh al-islami, Dar al-jil, Beirut; Maktabat al-turath al-islami, il Cairo, 2e édition, 1986, p. 216-217.

6 Discussion paper on the animal welfare standards to apply when animals are commercially slaughtered in accordance with the religious requirements, Wellington, aprile 2001, p. 13, par. 7.2.

In ciò che riguarda il rispetto dell'animale, la consumazione di carne implica la messa a morte dell'animale da cui proviene. Sebbene ogni uccisione sia crudele, questa crudeltà può avere differenti gradi, e conviene ridurre questa crudeltà al minimo, e non fare soffrire inutilmente l'animale. Ora, ebrei e musulmani sono d'accordo nel sostenere che l'animale non debba soffrire inutilmente.

Le autorità religiose ebree che si oppongono allo stordimento preliminare dell'animale considerano che il metodo ebraico ora usato per sgozzare gli animali sia il più appropriato, perché riduce al minimo la sofferenza dell'animale; dicono che sarebbe lo stordimento preliminare a provocare solamente una sofferenza inutile e supplementare all'animale[1]. Questo punto di vista ebraico non è condiviso dalle differenti Associazioni per la protezione degli animali[2], dalla Società dei veterinari svizzeri[3], dall'unione svizzera dei maestri-macellai[4], dal Consiglio federale, dall'ufficio federale veterinario[5] e dai legislatori dei paesi occidentali che impongono lo stordimento degli animali prima della sgozzatura, al fine di ridurre la sofferenza dell'animale. Le autorità religiose musulmane favorevoli allo stordimento ammettono che questo riduce la sofferenza dell'animale e, di questo fatto, è conforme all'ingiunzione di Maometto: "Dio ha prescritto di essere buoni. Se uccidete, fatelo con bontà, e se sgozzate un animale, fatelo con bontà". Perciò, queste autorità non si oppongono allo stordimento dell'animale, purché lo stordimento non provochi la morte dell'animale, prima che venga sgozzato.

Un'osservazione s'impone qui. I professori di diritto e il Consiglio federale invocano il rispetto della libertà religiosa delle minoranze ebree e musulmane in favore della levata dell'interdizione dello stordimento nonostante l'assenza di regole religiose ebraiche o musulmane limitanti, in merito. È tuttavia un aspetto di cui bisogna tenere anche conto, quello della libertà di convinzione della maggioranza opposta alla sgozzatura senza stordimento. Bisogna sapere difatti che gli ebrei abbattono più animali che non consumano di carne[6]. Questo per due ragioni: da una parte, gli animali sgozzati possono essere dichiarati come non *casher* dopo la sgozzatura; d'altra, gli ebrei non mangiano la parte inferiore, a causa dell'interdizione di consumare il nervo sciatico (Genesi 32:33 che è difficile e costoso a togliere interamente). La carne degli animali abbattuti senza stordimento, e classificata come inconsumabile per gli ebrei, è venduta sul mercato, generalmente senza

---

in: http://www. Ma f.govt.nz/biosecurity/animal-welfare/nawac/papers/religious-requir ements.pdf.

1 Levinger: Schechita im Lichte des Jahres 2000, op. cit., p. 134. e 142-143.

2 Vedere per esempio la lettera di Bernard Lavrie, segretario del Coordinamento intercomunitario contro l'antisemitismo e la diffamazione, chi cita il rabbino Levinger e la risposta a questa lettera in Acusa, 1998, 1: www.acusa.ch/an1998-1/01-lutte.html. Vedere anche Massacres sans anesthésie, in: http://www.ragecoeur.itgo.com/rituel 3.html; Abattages rituels autorisés, in: http://www.svpa.ch/even ements.html.

3 La Société des Vétérinaires Suisses ne veut pas d'une autorisation de l'abattage rituel, in: http://www.gstsvs.ch/cug/gst_vet/index.nsf?Open.

4 Union suisse des maîtres-bouchers, 28.9.2001, in: http://www.qualite duboucher.ch/pages/francais/polit.htm#p151.

5 Ufficio veterinario federale: Informations de base sur l'abattage rituel, 20.9.2001, par. 5.

6 Loc. cit.

indicazione[1]. Ora, se i professori di diritto e il Consiglio federale si preoccupano di rispettare le convinzioni religiose delle minoranze ebree o musulmane, in materia di sgozzatura, nonostante l'assenza di regole religiose ebraiche o musulmane limitanti, in merito, dovrebbero a maggior ragione preoccuparsi di rispettare le convinzioni della maggioranza che rifiuta la sgozzatura senza stordimento, e che richiede che gli imballaggi di vendita della carne indichino il modo in cui l'animale è stato sgozzato.

Per finire, si può dire che lo stordimento degli animali prima della sgozzatura non va contro nessuna norma ebraica o musulmana. La battaglia degli ebrei, dei musulmani e del Consiglio federale che mirano ad autorizzare l'abbattimento rituale, nasconde in realtà uno scopo economico. Gli ebrei e i musulmani vogliono fare della carne *casher* e *halal* un marchio per attirare i clienti e un mezzo per guadagnare denaro. Un autore segnala che *l'Associazione concistoriale israelita* di Parigi ha un bilancio annuo dell'ordine di 150 milioni franchi francesi. Dal "diritto del coltello" proviene circa la metà[2]. Aumentano le norme per moltiplicare le leve di ordine e le tasse. In ciò che riguarda il Consiglio federale, sopprimendo l'interdizione della macellazione rituale, cercava di esportare la carne svizzera verso i paesi musulmani al posto di importare la carne della Francia vicina per nutrire gli ebrei e i musulmani in Svizzera. In quanto alla posizione dei professori contro l'interdizione della macellazione rituale, è motivata semplicemente dalla loro ignoranza delle norme tanto ebraiche che musulmane.

---

[1] Juliet Gellatley: Going for the Kill: A Viva! report on religious (ritual) slaughter: Do supermarket chains sell religiously slaughtered meat? in: http://www.viva.org.uk/Viva!%20Campaigns/Slaughter/goingforthekill3.htm#Stunning%20Abroad; Vedere anche Werner Hartinger: Das betäubungslose Schächten der Tiere in unserer Zeit, Conferenza del 8 septembre 2000, Berlin, in: http://www.vgt.ch/news/000926.htm.

[2] Vedere sugli aspetti economici Julien Bauer: La nourriture cacher, Que sais-je n° 3098, PUF, Parigi, 1996, p. 50-68, così come la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, 27 giugno 2000, Cha'are Salom ve Tsedek c. France (requête n° 27417/95).

Capitolo 8.
Cimiteri

Si considera che tra 90 e 95% dei musulmani deceduti in Svizzera sono rimpatriati nei loro paesi di origine, per un costo potendo raggiungere fino a 15'000.- Sfr. Perché un tale rimpatrio? Dei musulmani rispondono che la Svizzera non accorda loro il diritto di farsi seppellire secondo le loro norme. È ciò che vedremo sommariamente qui[1].

1. Separazione delle tombe

Il diritto musulmano prescrive tra i morti la divisione che esiste tra i viventi. I musulmani devono essere seppelliti in un cimitero che è loro, ed è vietato di seppellire un miscredente con loro. Secondo Maometto, il morto subisce il castigo o gode già la felicità nella tomba. Per questo fatto, bisogna evitare di mettere un credente vicino a un miscredente affinché non soffra del suo vicinato[2]. Concernente i musulmani che soggiornano in Terra di miscredenza, dopo un lungo dibattito, l'*Accademia del diritto musulmano* che dipende dall*'Organizzazione della conferenza musulmana* ha deciso che la sepoltura nel cimitero dei miscredenti è possibile solamente in caso di necessità[3].

Per mettere fine al conflitto tra cattolici e protestanti, l'articolo 53 al. 2 della Costituzione del 1874 stipulava: "Il diritto di disporre dei luoghi di sepoltura spetta alle autorità civili. Queste provvederanno a che ogni defunto possa essere convenientemente inumato". Questa disposizione è sparita purtroppo della Costituzione del 2000.

Siccome i cimiteri figuravano nella Costituzione, il Consiglio federale fu l'istanza di ricorso in caso di conflitti riportandoci. La sua posizione era all'inizio prudente. Così in un'interpretazione dell'articolo 53 al. 2 nel 1875, affermava semplicemente il principio della decenza, permettendo che i comuni decidono della presenza di cimiteri separati o di divisione del cimitero tra le differenti comunità, per paura di sgualcire il pubblico. Non vedeva la necessità di fare una legge unica. Tuttavia molto rapidamente ha inclinato per l'unificazione dei cimiteri, al punto di presentare un progetto visionario nel 1880 mirando a mettere fine alla separazione nei ci-

---

[1] Per più di dettagli sui cimiteri in Svizzera, vedere Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh: Cimetière musulman en Occident: Normes juives, chrétiennes et musulmanes, L'Harmattan, Parigi, 2002; Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh: Les musulmans en Occident, op. cit., p. 249-274; Vedere anche Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh: Les cimetières en Suisse entre laïcité et respect de la foi des communautés religieuses: cas des cimetières musulmans, in: Coopération entre État et communautés religieuses selon le droit suisse, Schulthess, Zurich, 2005, p. 389-427.

[2] Vedere Shams-al-Din Ibn-Qayyim Al-Jawziyyah: Ahkam ahl al-dhimmah, Dar al-ilm lil-malayin, Beirut, 2[a] ed., 1981, vol. 2, p. 725-727; Muhammad Ahmad Al-Qurtubi: Al-tadhkirah fi ahwal al-mawta wa-umur al-akhirah, Dar al-manar, il Cairo, (s.d.), p. 100-101; Muhammad Ibn-Ahmad Ibn-Rushd: Al-bayan wal-tahsil wal-sharh wal-tawjih wal-ta'lil fi masa'il al-mustakhrajah, Dar al-gharb al-islami, Beirut, 1984, vol. 2, p. 255-256; Hasan Khalid: Al-islam wa-ru'yatuh fima ba'd al-hayat, Dar al-nahdah al-arabiyyah, Beirut, 1986, p. 123-124.

[3] Majallat majma al-fiqh al-islami, n[o] 3, parte 2, 1987, p. 1339-1341.

miteri nei dieci anni. Ma il Consiglio federale rinunciò lasciando al tempo di rimediare a questo problema.

Oggi, né i cattolici né i protestanti hanno i loro cimiteri. I soli che ne hanno sono ancora gli ebrei, certi ottenuti dopo 1874. La Costituzione del 2000 ha omesso la questione dei cimiteri. Il messaggio del Consiglio federale giustifica quest'omissione perché il diritto a una sepoltura decente è coperto dall'articolo 7 che stipula: "La dignità della persona va rispettata e protetta"[1]. Tuttavia il problema riappare periodicamente, particolarmente a causa dei musulmani che richiedono dei cimiteri o almeno dei quadrati separati, invocando l'eccezione fatta agli ebrei in certi comuni, la libertà religiosa e il diritto a una conveniente inumazione, evitando accuratamente di indicare le ragioni profonde, discriminatorie che motivano una tale domanda, a sapere il rifiuto di ritrovarsi vicino a un miscredente. Parecchi cantoni sono stati confrontati già a questo problema di cui Ginevra, Berna, Basilea-città e Zurigo. Ci limitiamo al caso ginevrino.

A Ginevra, c'era al diciannovesimo secolo dei cimiteri per i protestanti e per i cattolici e un cimitero per gli ebrei a Carouge. Nel 1876, Ginevra ha adottato una legge che considera che i cimiteri sono proprietà comunali (articolo 1 al. 1), e prevede che "le inumazioni devono avere luogo nelle fosse stabilite al seguito une delle altre, in un ordine regolare e determinato di anticipo, senza nessuna distinzione di culto o altro" (articolo 8 al. 1). In ciò che riguarda il cimitero ebraico, il Grande Consiglio ha deciso che aspettava che sia saturato e che, quando lo sarebbe, gli ebrei farebbero come tutti. E siccome le autorità hanno rifiutato di ingrandire questo cimitero, la comunità israelita ha deciso di costruire un cimitero sul territorio francese, a Veyrier, di cui l'entrata si trova sul territorio svizzero e le tombe sul territorio francese.

Cedendo alle pressioni politiche[2], la città di Ginevra ha creato nel 1979, in violazione della legge del 1876, un quadrato separato riservato esclusivamente ai musulmani nel cimitero di Petit-Saconnex[3]. La notizia essendo sparsa velocemente, questo quadrato si è trasformato subito in cimitero musulmano cantonale. All'inizio dell'anno 1992, Michel Rossetti, Consigliere amministrativo in carico del Dipartimento degli affari sociali, ha deciso di vietare l'inumazione di qualsiasi musulmano che non era domiciliato sul territorio della città di Ginevra[4], e che, quando il quadrato musulmano sarebbe saturato, la legge del 1876 si applicherebbe indistintamente a tutte le comunità, anche alla comunità musulmana[5].

Questo falso passo di Ginevra di creare un quadrato separato riservato esclusivamente ai musulmani in violazione della legge, continua a indurre un dibattito acer-

---

1 Message relatif à une nouvelle constitution fédérale, p. 103 e 132.

2 Réponse de Michel Rossetti à une question le 15.10.1996: Mémorial, séance du 15.10.1996, p. 1705-1705.

3 Lettre de Guy-Olivier Segond, Conseiller administratif de la ville de Genève à Me Henri Schmitt du 22.8.1979.

4 Lettera all'autore del Consigliere di stato Gérard Ramseyer del 10.6.1996.

5 Réponse de Michel Rossetti à une question le 15.10.1996: Mémorial, séance du 15.10.1996, p. 1705-1706.

bo nelle istanze cantonali e municipali a Ginevra[1], così come in altri cantoni, tra partigiani e oppositori del cimitero laico. E non solo i musulmani richiedono adesso dei cimiteri propri, ma anche gli ebrei liberali, gli arminiani e gli anglicani. Per tentare di mettere fine a questo dibattito, si aggiunse il 19 giugno 1997 un al. 3 all'articolo 4 della Legge del 1876 secondo il quale le aree sono attribuite senza distinzione di origine o di religione. Questo nuovo articolo rinforza l'articolo 8 al. 1 suddetto. Questa modifica non ha per tanto calmato gli spiriti. Dopo lunghi dibattimenti, gli eletti ginevrini hanno deciso nel 2007 di autorizzare i defunti a essere seppelliti secondo i loro riti. Oramai, i cimiteri transfrontalieri già utilizzati su territorio straniero possono beneficiare di un'autorizzazione accordata dal Consiglio di stato. Detto diversamente: a Veyrier, le tombe possono essere scavate nella parte svizzera. Un campo di 1000 m2 che permetterà alla comunità israelita di seppellire i sui morti fino al 2020. Peraltro, le tombe dei cimiteri del Petit-Saconnex e di Veyrier possono essere pianificate e orientate secondo i riti del defunto nei quartieri riservati alle concessioni. Questi luoghi non dovranno tuttavia né essere delimitati, né comportare segni distintivi. La creazione di cimiteri privati resta proibita.

2. Direzione della tomba

All'inizio, Maometto si girava nella sua preghiera verso Gerusalemme come lo fanno gli ebrei[2]. Sedici mesi dopo il suo arrivo a Medina, decise di sostituire la direzione di Gerusalemme per quella della Kaaba, alla Mecca, per smarcarsi degli ebrei. I musulmani credono che la Kaaba fu costruita da Abramo come santuario per il culto di Dio. Costituisce l'oggetto più sacro dai musulmani dopo il Corano.

Nel promemoria della *Fondazione dei cimiteri musulmani svizzeri*, è notato che le tombe devono essere orientate secondo l'asse 40º-220º, e che il corpo deve essere steso sul lato a destra in modo tale che il viso sia orientato a 130º (direzione della Mecca).

Quando le fosse sono scavate une in seguito alle altre, secondo un ordine prefissato, la norma musulmana pone problema in quanto all'ordine a rispettare nei cimiteri. I cantoni e i comuni hanno il diritto, addirittura il dovere, di prescrivere un tale ordine. Ne va della decenza della sepoltura. D'altra parte, siccome i morti sono seppelliti senza distinzione di religione, modificare l'orientamento della tomba di un musulmano in una linea, oltre la disarmonia generata nel cimitero, costituisce una distinzione tra i morti sulla base della religione.

Anche se un comune deroga all'ordine nel cimitero per avere delle tombe dirette verso la Kaaba, come auspicato dai musulmani, questi non accettano per altrettanto farsi seppellire vicino a un miscredente. Così, il comune di Zollikon aveva cambiato il suo Regolamento per permettere di seppellire i musulmani nella direzione della Kaaba, ma senza concedere ai musulmani un terreno a parte. I musulmani

---

[1] Vedere Mémorial, 15.9.1993, p. 977-990, e 12.1.1999, p. 2943-2958. Vedere anche 12.10.1999, p. 1432-1457.

[2] Corano 2:144-145 e 150. Vedere sul cambiamento di direzione, Shams-al-Din Ibn-Qayyim Al-Jawziyyah: Zad al-ma'ad fi huda khayr al-ibad, Dar Ibn-Hazm, Beirut, 1999, p. 391-392.

non hanno approfittato di quest'opportunità, preferendo rimpatriare con notevole dispendio i loro morti per non seppellirli vicino a un miscredente[1].

In una discussione che ho avuto con i musulmani, ho proposto loro per risolvere il problema della direzione delle tombe d'installare dei retrovisori diretti verso la Mecca. Mi hanno risposto che i morti non vedono. Ho replicato che se i morti non vedono, dove è il problema?

3. Permanenza delle tombe

Il Corano non dice niente concernente la permanenza e la disaffettazione delle tombe. Si riporta tuttavia che Maometto aveva disabilitato delle tombe di politeisti per costruire la sua moschea a Medina. Certi racconti di Maometto incitano al rispetto delle tombe. Così avrebbe vietato camminare con le scarpe di cuoio tra le tombe[2]. Avrebbe anche detto: "Rompere le ossa di un morto è come rompere le ossa di un vivente"[3]; "Quello che si siede su una tomba, è come quello che si siede su un braciere"[4].

Con l'espansione dell'urbanizzazione, i paesi musulmani si sono chiesti se era possibile disabilitare le tombe. Parecchie fatwa sono state emesse a quest'argomento. Certe di queste fatwa erano opposte all'inizio alla disaffettazione dei cimiteri, pure permettendo di seppellire i morti l'uno sull'altro. Tuttavia hanno finito per accettare la riutilizzazione delle tombe e la disaffettazione totale dei cimiteri per farne un campo agricolo, per costruire degli edifici o per fare delle strade[5].

Un foglio della *Fondazione culturale musulmana* indica: "È vietato rigorosamente dissotterrare un morto senza una ragione imperiosa, come per esempio se il bagno del defunto non è stato fatto o se non ha sudario". Il promemoria della *Fondazione dei cimiteri musulmani svizzeri* dice: "L'esumazione è esclusa; in modo tale che è necessario acquistare una concessione perpetua".

Invocando gli articoli costituzionali relativi alla libertà di coscienza e di culto e il diritto a una conveniente inumazione, così come degli articoli dei documenti internazionali, il Presidente della *Fondazione dei cimiteri musulmani svizzeri*, Abd-Allah Lucien Meyers, un convertito, chiese nel 1995 al suo comune la garanzia di una durata perpetua della sepoltura e il raggruppamento di tutte le tombe musulmane in uno stesso luogo del cimitero pubblico. Il comune accettò di accordargli una concessione di 50 anni con possibilità di rinnovo per 20 anni ma rifiutò di raggruppare le tombe musulmane. Ricorse al Consiglio di stato zurighese, ma senza successo. Si rivolse allora al Tribunale federale che rigettò la sua domanda il 5 giugno 1999, considerando che un tale obbligo metterebbe in questione la pianifi-

---

1 Der Bund, 11.8.98 (Bundesstadt öffnet Friedhöfe für Andersgläubige) e 12.11.1999 (Muslime erhalten ein separates Gräberfeld).

2 Abu-Da'ud, detto 2811; Al-Nisa'i, detto 2021.

3 Abu-Da'ud, detto 2792; Ibn-Majah, detto 1605.

4 Al-Nisa'i, detto 2017; Muslim, detto 1612; Abu-Da'ud, detto 2809.

5 Al-fatawi al-islamiyyah min dar al-ifta al-masriyyah, Wazarat al-awqaf, il Cairo, vol. 4, p. 1169-1170, n° 573; Ivi, vol. 4, p. 1173-1174, n° 575. Vedere anche Yusuf Al-Qaradawi: Min huda al-islam, fatawi mu'asirah, Dar al-qalam, Kuwait, 3e edizione, 1987, vol. 1, p. 729-733; Milud Bukhal: Al-maqabir al-islamiyyah bayn ahkam al-shar' al-islami wa-muqtadayat al-qanun al-wad'i, in: Al-majallat al-maghribiyyah lil-idarah al-mahalliyyah wal-tanmiyah, no 16, 1996, p. 58.

cazione stessa e lo sfruttamento dei cimiteri pubblici e costituirebbe un uso privativo duraturo del campo pubblico. Ora, anche la libertà religiosa e dei culti non impone alla collettività una tal esigenza che limiterebbe in modo inaccettabile il suo margine di manovra faccia ai successivi sviluppi. Di più, in virtù del principio di uguaglianza, delle sepolture perpetue dovrebbero essere offerte a tutti i cittadini, ciò che trascinerebbe importanti problemi[1].

I musulmani hanno finito per cedere sulla condizione della concessione perpetua a Berna e a Basilea-città. Le tombe musulmane, come tutte le tombe alla linea, possono essere riutilizzate dopo vent'anni, senza evacuazione delle ossa. Tuttavia questa riutilizzazione è limitata ai musulmani poiché le tombe si trovano esclusivamente in un quadrato riservato ai musulmani.

4. Incenerimento

Il Corano menziona la sepoltura dei morti (5:31; 20:55). Si trovano peraltro dei racconti secondo cui Maometto avrebbe vietato mettere a morte col fuoco[2]. Un racconto di Maometto mira a dimostrare che Dio è capace di risuscitare l'uomo, anche se è incenerito e le sue ceneri disperse dal vento. Non comporta nessuna disapprovazione dell'incenerimento[3]. In certi paesi arabi, esistono dei crematori per quelli di cui le norme religiose permettono l'incenerimento. È il caso in Egitto[4]. Certo, l'incenerimento non è di uso dai musulmani, ma il Corano permette un cambiamento in questo campo poiché vieta di sprecare inutilmente il denaro (17:26) e di danneggiare la natura (2:60). Del resto, certi musulmani ricorrono già all'incenerimento in Occidente, particolarmente tra quelli sposati con non-musulmane.

Il promemoria della *Fondazione dei cimiteri musulmani svizzeri* indica: "L'incenerimento è vietato assolutamente".

La Svizzera ha conosciuto lo stesso dibattito sull'incenerimento che il resto dell'Europa. All'epoca della redazione della Costituzione del 1874, la questione dell'incenerimento non è stata evocata. Per questo fatto, l'articolo 53 al. 2 della Costituzione del 1874 parla solamente del diritto di essere convenientemente inumato. L'incenerimento è praticato alla domanda del defunto o dei suoi parenti, la volontà del defunto premiando su quella dei parenti. La comunità religiosa del defunto non ha il diritto di intervenire per vietare un incenerimento perché questa ultima non può essere considerata come indecente. Segnaliamo qui che la città di Berna, concedendo alla comunità musulmana un quadrato separato nel cimitero pubblico, le ha fatto la promessa che non si porrà all'avvenire in questo quadrato

---

1. Decisione del Tribunale federale 125 I 300. Trad. francese in: Revue de droit administratif et de droit fiscal, vol. 56.6.2000, p. 636.
2. Al-Bukhari, detto 2794. Vedere anche Al-Bukhari, detti 1378 e 6411; Ahmad, detti 1775, 1802, 2420 e 2421; Al-Tirmidhi, detto 1378; Al-Nisa'i, detto 3992; Abu-Da'ud, detto 3787. Ma si segnala che Maometto avrebbe ordinato di bruciare un villaggio chiamato Abna (Ibn-Majah, detto 2833; Ahmad, detto 20786).
3. Vedere questo detto sotto differenti forme in: Al-Bukhari detti 3219, 6000 e 6954; Muslim, detti 4950 e 4952; Al-Nisa'i, detto 2052; Ibn-Majah, detto 4245; Ahmad, detti 7327, 10674, 10704, 11237, 11312 e 19184.
4. La legge 5/1966 (articolo 6) e il decreto di esecuzione 418/1970 (articolo 19).

ceneri o urne che contengono delle ceneri[1]. Ciò significa che l'incenerimento è considerato una sepoltura indecente e che il comune dà ai responsabili della comunità musulmana la possibilità di costringere i musulmani a rinunciare all'incenerimento sotto pena di essere vietati di sepoltura nel quadrato musulmano. Si tratta lì di una violazione alla libertà religiosa contraria alla Costituzione.

Il problema dell'incenerimento dei musulmani si è posto a Losanna nel marzo 2001[2]. Ben Younes Dhif, un marocchino musulmano sposato a una Valdese cristiana ha espresso il desiderio di essere incenerito, e sua moglie voleva rispettare il suo desiderio. Due nipoti di Ben Younes, venuti della Francia, si sono opposti e hanno allertato la stampa, l'ambasciata del Marocco, le moschee e i centri musulmani. Una petizione è stata anche lanciata. Per impedire l'incenerimento, i nipoti di Ben Younes hanno incaricato un avvocato che è intervenuto immediatamente presso al Tribunale di distretto di Losanna. Faccia alle pressioni esercitate su lei, la vedova ha finito per cedere al tribunale, rinunciando a ciò che la giustizia si decide su questo caso. Non ha voluto battersi intorno alla spoglia di suo marito[3]. Questo caso ha lasciato un gusto di amarezza tra parecchi cristiani che sono stati confermati così nella loro idea che i musulmani sono incapaci o rifiutano di integrarsi. Tuttavia pensiamo che i musulmani viventi in Svizzera non potranno sfuggire a questo dibattito e finiranno per adottare l'incenerimento come la maggioranza della popolazione svizzera.

Per finire la questione dei cimiteri, si può dire che solo il primo argomento (rifiuto di essere seppellito vicino a un miscredente) potrebbe giustificare la concessione di un cimitero o di un quadrato separato riservato esclusivamente ai musulmani. Tuttavia quest'argomento è discriminatorio, e lo Stato non è garante della discriminazione. Consideriamo che le autorità federali debbano riabilitare velocemente il progetto del 1880 (prodotto qui in annesso), per mettere fine a queste pratiche contrarie al buonsenso e al principio dell'uguaglianza tra i viventi e i morti. Non si può a questo riguardo che stupirsi davanti al sostegno sconsiderato da parte delle Chiese cattolica e protestante e della *Commissione federale contro il razzismo* alla creazione di cimiteri o di quadrati separati. Se si vuole integrare i musulmani su suolo elvetico, bisogna preconizzare la loro integrazione sotto il suolo elvetico. Pensiamo che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo debba essere applicata tanto tra i viventi che tra i morti.

---

1 Sessione du 9.11.1999.

2 Un caso similare si sarebbe presentato a Ginevra. Un tunisino che lavorava nell'ONU, sposato ad una cristiana, aveva espresso il desiderio di farsi incenerire, ma i suoi genitori musulmani si sono opposti. Fu seppellito allora nel cimitero musulmano di Ginevra.

3 Le Matin, 7 e 10.3.2001, articoli di Jean-A. Luque.

Parte 3.
Risposte alle rivendicazioni musulmane

Dopo avere identificato l'origine del problema, a sapere la concezione musulmana della legge, ed esaminato il suo impatto sulla Svizzera, vedremo in questa parte le risposte dei liberali musulmani e quelle aspettate dagli occidentali alle rivendicazioni dei musulmani.

Capitolo 1.
Risposte dei liberali musulmani

L'applicazione del diritto musulmano pone dei problemi agli occhi dei liberali musulmani. Per rimediarci, non si accontentano di criticare le norme musulmane discriminatorie, ma provano ad attaccarsi alle radici di queste norme. Diamo qui alcuni metodi preconizzate da loro[1].

1. Tagliare il Corano in due

Il Corano, la prima fonte del diritto musulmano, è composto di 86 capitoli detti mekkesi, rivelati alla Mecca tra 610 e 622, e 28 capitoli detti medinesi, rivelati a Medina tra 622 e 632, anno della morte di Maometto. Sono questi ultimi capitoli che comportano le norme giuridiche e pongono problemi. Certi liberali musulmani considerano che il vero islam sia rappresentato nei capitoli mekkesi, mentre i capitoli medinesi riflettono un islam politico, congiunturale. Sono di parere che i capitoli mekkesi del Corano abrogano quelli medinesi. Ciò facendo, svuotano il Corano della sua sussistenza giuridica. Gli esseri umani ritrovano così la libertà di legiferare secondo i loro interessi temporali, senza dovere sottoporsi alle norme del Corano. Questa teoria è stata sviluppata dal pensatore sudanese Muhammad Mahmud Taha[2], ciò che gli è valso di essere impiccato il 18 gennaio 1985. È per appoggiare questa teoria che abbiamo pubblicato un'edizione e traduzione del Corano per ordine cronologico[3], contrariamente alle edizioni correnti che classificano i capitoli per ordine di lunghezza, ad alcune eccezioni, ciò che rende il Corano incomprensibile.

---

1 Per più di dettagli, vedere il nostro libro: Introduction à la société musulmane: fondements, sources et principes, Eyrolles, Parigi, 2005, p. 326-348.

2 Muhammad Mahmud Taha: Al-risalah al-thaniyah min al-islam, s. m., Umdurman, 6[a] e., novembre 1986. I libri di Taha, introvabili nei paesi arabi, sono riprodotti su internet nel sito Al-fikrah al-jumhuriyyah: http://www.alfikra.org/book_view_a.php?book_id=10 (7.6.2008). Il libro in questione è stato tradotto in inglese da uno dei discepoli di Taha, Abdullahi Ahmed An-Na'im (Muhammad Mahmud Taha: The second message of Islam, Syracuse Univ. Press, Syracuse N.Y. 1996).

3 Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh: Le Coran, texte arabe et traduction française par ordre chronologique selon l'Azhar, avec renvoi aux variantes, aux abrogations et aux écrits juifs et chrétiens, Éditions de l'Aire, Vevey, 2008. Vedere una parte di questa traduzione in: http://www.sami-aldeeb.com/files/article/282/Arabic_Coran_preface_ et_introduction.pd.

2. Limitarsi al Corano e rigettare la Sunnah

La Sunnah (tradizione di Maometto) è la seconda fonte del diritto musulmano. Ambienti liberali considerano che siano tenuti solamente dal Corano, parola di Dio, rigettando che la Sunnah, giudicata di fabbricazione umana e poco affidabile, essendo stata riunita nelle raccolte redatte molto tempo dopo la morte di Maometto. Questa corrente, spesso chiamata coranista, cerca per là di limitare la portata del diritto musulmano. Come esempio, la pena di morte contro l'apostata e la lapidazione per adulterio non sono previste dal Corano, ma dalla Sunnah. Gli adepti di questa corrente sono considerati dalle autorità religiose musulmane come apostati, e uno dei loro, Rashad Khalifa[1], di origine egiziana, è stato assassinato negli Stati Uniti nel 1990 in seguito ad una fatwa emessa contro di lui dall'Accademia di giurisprudenza musulmana.

3. Distinguere tra Sharia e Fiqh

I due termini arabi *Sharia* e *Fiqh* sono utilizzati indistintamente per designare il diritto musulmano. Certi liberali, tuttavia, fanno una distinzione tra i due. Così, il giudice egiziano Muhammad Sa'id Al-Ashmawi indica che il termine *Sharia* non è stato utilizzato come tale che una sola volta nel Corano (45:18) e tre volte sotto forma derivata (42:13; 5:48; 42:21). Significa non la legge ma la via a seguire come rivelata da Dio nel Corano; l'infallibilità riguarda solamente le norme che ci si trovano. Quando al *Fiqh*, costituisce l'insieme degli scritti dei giuristi basati sul testo coranico: commenti, opinioni della dottrina, fatwa, ecc. Questi scritti, a torto, sono stati considerati come formando la *Sharia*. Ora, il Corano mette in guardia di seguire qualsiasi autorità religiosa (9:31; 2:165; 3:64) o di concedere una santità a una norma all'infuori del testo rivelato[2].

4. Ricorrere al criterio dell'interesse

È la teoria del filosofo egiziano Zaki Najib Mahmud (morto nel 1993) secondo il quale non bisogna prendere dal passato arabo che ciò che è utile nella nostra società. L'utilità è tanto il criterio in ciò che riguarda la civiltà araba che in ciò che riguarda la civiltà moderna[3]. Per giudicare ciò che è utile e ciò che non lo è, bisogna ricorrere alla ragione, qualunque sia la fonte: rivelazione o non-rivelazione[4]. Ciò che suppone il rigetto di ogni santità di cui è coperto il passato.

5. Interpretazione liberale

Il Professor Abu-Zayd dall'università del Cairo ha tentato un'interpretazione liberale del Corano. Un gruppo fondamentalista ha intentato un processo contro di lui per apostasia. L'affare è arrivato fino alla Corte di Cassazione che confermò la sua

---

1 Rashad Khalifa: Quran, hadith and islam, Islamic productions, Tucson, 1982. Questo libro si trova sul sito del gruppo che ha fondato: http://www.submission.org/hadith/ (7.6.2008).

2 Muhammad Sa'id Al-'Ashmawi: Al-riba wal-fa'idah fil-islam, Sina lil-nashr, il Cairo, 1988, p. 26-29.

3 Zaki Najib Mahmud: Tajdid al-fikr al-'arabi, Dar al-shuruq, Beirut e il Cairo, 1974, p. 18-20; Zaki Najib Mahmud: Al-ma'qul wal-la ma'qul, Dar al-shuruq, Beirut e il Cairo, 1976, p. 34.

4 Mahmud: Tajdid al-fikr al-'arabi, op. cit., p. 21; Zaki Najib Mahmud: Thaqafatuna fi muwajahat al-'asr, Dar al-shuruq, Beirut e il Cairo, 1976, p. 96.

condanna il 5 agosto 1996[1], e richiese la separazione tra lui e la sua moglie, un apostata non potendo sposare una musulmana. La coppia ha dovuto fuggire dell'Egitto e chiedere l'asilo politico in Olanda per paura di farsi uccidere.

6. Inserire le norme musulmane nel loro contesto storico

È il metodo proposto dal giurista ed ex-ministro tunisino Muhammad Charfi (morto nel 2008) per cui le norme coraniche riguardano solamente l'epoca nella quale sono state stabilite. Non possono dunque essere applicate in ogni tempo e ovunque[2]. Muhammad Ahmad Khalaf-Allah (morto nel 1997) va ancora più lontano. Secondo lui, il Corano, dichiarando che Maometto è l'ultimo dei profeti (Corano 33:40), concede alla ragione umana la sua libertà e la sua indipendenza affinché decida degli affari di questa vita in conformità con l'interesse generale[3]. Ritiene che Dio ci abbia accordato il diritto di legiferare nei campi politici, amministrativi, economici e sociali. Le norme che stabiliamo diventano conformi al diritto musulmano perché emanano di noi per procura da parte di Dio. E queste norme possono essere modificate in funzione del tempo e dello spazio affinché realizzino l'interesse generale e una vita migliore[4].

7. Che cosa pensano gli islamisti?

Queste idee non sono accettate dagli islamisti. Questi ultimi non esitano a qualificare gli adepti della laicità di atei, di miscredenti, di traditori[5]. Al-Qaradawi, Presidente del *Consiglio europeo della Fatwa e della Ricerca*, spiega che il cristiano può essere laico pure rimanendo cristiano poiché la religione cristiana non comporta norme giuridiche. Questo non è il caso per il musulmano di cui la religione regge tanto le cose spirituali quanto temporali. Di conseguenza, scrive:

> Il laico che rifiuta il principio dell'applicazione del diritto musulmano ha dell'islam soltanto il nome. È un'apostata senza nessun dubbio. Deve essere invitato a pentirsi, chiarendogli i punti sui quali ha dei dubbi. Se non si pente, è considerato apostata, privato della sua appartenenza all'islam, o per così dire della sua "nazionalità musulmana", è separato dalla moglie e dai figli, si applicano a lui le norme sugli apostati oppositori in questa vita e dopo la sua morte[6].

Al-Qaradawi aggiunge:

> La laicità ritiene di avere il diritto di stabilire le leggi per la società, e che l'islam non ha il diritto di governare e di legiferare, dire ciò che è lecito e ciò che è illecito. Così facendo, la laicità usurpa il potere assoluto di Dio nel settore della legislazione e lo affida all'essere umano. Trasforma così l'uomo in un

---

1 Decisione pubblicata d'Al-Mujtama' al-madani (il Cairo), settembre 1996.

2 Vedere Mohamed Charfi: Islam et liberté, le malentendu historique, Albin Michel, Parigi, 1998.

3 Muhammad Ahmad Khalaf-Allah: Al-Qur'an wa-mushkilat hayatina al-mu'asirah, Al-mu'assasah al-'arabiyyah lil-dirasat wal-nashr, Beirut, 1982, p. 32.

4 Muhammad Ahmad Khalaf-Allah: Al-Qur'an wal-dawlah, Maktabat al-anglo-al-masriyyah, il Cairo, 1973, p. 189-192.

5 Muhammad Moro, fondatore del Movimento del gihad musulmano, ha scritto a questo riguardo un libro di cui il titolo dice lungo: "Laici e traditori" (Moro, Muhammad: 'Ilmaniyyun wa-khawanah, Al-Rawdah, il Cairo, 1996).

6 Yusuf Al-Qaradawi: Al-islam wal-'ilmaniyyah, op. cit., p. 73-74.

uguale a Dio che l'ha creato. Inoltre, pone la parola dell'uomo sopra di quella di Dio, concedendogli un potere e una competenza che solo Dio ha. L'uomo diventa in questo modo un Dio governato da ciò che vuole (...). La laicità accetta il diritto positivo, che non ha né storia, né radice, né accettazione generale, e sfida il diritto musulmano che la maggioranza considera come legge divina, equa, perfetta ed eterna[1].

L'Accademia musulmana del fiqh che dipende dall'OCI ha adottato la seguente fatwa sulla laicità nella riunione tenuta a Manama dal 14 al 19 novembre 1998[2]:

- La laicità (che significa la separazione tra la religione e la vita) è nata in reazione agli abusi commessi dalla chiesa.
- La laicità è stata diffusa nei paesi musulmani dalle forze coloniali e i loro collaboratori e sotto l'influenza dell'orientalismo. Ha diviso la nazione musulmana, seminato il dubbio nella sua credenza giusta, sfigurato la storia brillante della nostra nazione, creato l'illusione che esista una contraddizione tra la ragione e i testi della Sharia, operato per la sostituzione della nostra Sharia nobile con delle leggi positive, propagato il libertinaggio, la dissoluzione dei costumi e la distruzione dei valori nobili.
- La laicità ha prodotto la maggior parte delle idee distruttrici che hanno invaso i nostri paesi sotto vari nomi come il razzismo, il comunismo, il sionismo, la massoneria, ecc. Questo ha condotto alla perdita delle ricchezze della nazione e al deterioramento della situazione economica, e ha contribuito all'occupazione di alcuni dei nostri paesi come la Palestina e Gerusalemme, cosa che prova il suo fallimento a realizzare il più piccolo bene per la nostra nazione.
- La laicità è un sistema del diritto positivo basato sull'ateismo opposto all'islam nella sua totalità e nei suoi dettagli. S'incontra con il sionismo mondiale e le dottrine libertine e distruttive. È, quindi, una dottrina atea respinta da Dio, dal suo messaggero e dai credenti.
- L'islam è una religione, uno Stato e una via di vita completa. È il meglio in qualsiasi tempo e qualsiasi luogo. Non può accettare la separazione tra la religione e la vita, ma esige che tutte le norme siano derivate dalla religione e che la vita quotidiana sia caratterizzata dall'islam nei settori della politica, dell'economia, della società, dell'istruzione, dell'informazione, ecc.

L'accademia chiede alle autorità politiche musulmane "di proteggere i musulmani e i loro paesi contro la laicità e di adottare le misure necessarie per preservarle".

---

1 Ivi, p. 118-119.

2 Aldeeb Abu-Sahlieh: Introduction à la société musulmane, op. cit., p. 347. Testo arabo in: www.moia. gov. bh/010a.htm.

Capitolo 2.
Risposte aspettate degli occidentali

1. Riconoscere il problema

Rari sono i pensatori occidentali che sono informati del dibattito ideologico a proposito della concezione musulmana della legge, e questo per due ragioni. In primo luogo, hanno dimenticato gli episodi drammatici che hanno preceduto la presente secolarizzazione. Godano dei risultati delle lotte condotte dalle generazioni passate per separare la chiesa dallo Stato. Dobbiamo notare che, ben che molto violenta, quella lotta è meno tragica della lotta che la società musulmana deve probabilmente condurre prima di ottenere una separazione, non tra lo Stato e la Chiesa che non esiste nella società musulmana, ma tra lo Stato e le leggi religiose. Ed è la seconda ragione dell'incoscienza dei pensatori occidentali. Non hanno mai provato una tale situazione. Ignorano spesso la differenza tra le due fonti fondamentali della legge musulmana, il Corano e il Sunnah, e il Vangelo. Il Corano e la Sunnah sono dei testi legali. La legge musulmana, secondo la grande maggioranza delle costituzioni musulmane, è una fonte, addirittura la fonte principale della legge. Separare lo Stato dalla legge religiosa significa abbandonare l'islam. Ciò significa apostatare, con le sue conseguenze fatali. Ciò significa l'ateismo.

È un dilemma che richiede sforzi enormi di razionalizzazione e una libertà di espressione. Queste due condizioni mancano nella società musulmana. E qui il contributo dell'Occidente è prezioso. L'Occidente ha la libertà di espressione, sebbene incompleta, e ha raggiunto un alto livello di razionalizzazione. I pensatori occidentali dovrebbero analizzare correttamente il concetto della rivelazione e dovrebbero aiutare i pensatori musulmani a prendere parte a una tale analisi.

Per fare fronte a ciò, l'Occidente dovrebbe cominciare a insegnare nelle sue facoltà di teologia e nelle sue scuole che la rivelazione in quanto testo definitivo e chiuso per sempre è un concetto falso e pericoloso per l'umanità, che ogni umano ha una missione a riempire su questa terra, che lo spirito non smette di soffiare, e che Dio non è alla menopausa incapace di produrre altri profeti. Il Profeta Gioele dice a questo riguardo:

> Io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave, in quei giorni, effonderò il mio spirito (Gioele 3:1-2).

Questa idea è confermata da San Paul che scrive ai Corinzi:

> Tutti infatti potete profetare, uno alla volta, perché tutti possano imparare e essere esortati (I Corinzi 14:31).

Se una tale idea è insegnata in Occidente, può fare progressivamente in seguito la sua strada dai musulmani come dagli ebrei. Altrimenti, il ventunesimo secolo sarà devastato dalle guerre di religione, attizzate dagli allucinati ebrei, cristiani o mu-

sulmani, ognuno pretendendo ubbidire agli ordini di Dio dati nel passato lontano e non verificabili.

Lo scopo di questo passo è di creare la pre-condizione per la nascita di un Secolo delle Luci nella società musulmana così come nella società ebrea.

2. Formare degli specialisti

Non si può immaginare uno Stato senza medico, senza veterinario, senza macellaio, senza panettiere. Non si può immaginare parimenti uno Stato di cui la comunità musulmana aumenta a vista di occhio senza specialisti in diritto musulmano per comprendere i musulmani e dialogare con loro. E su questo piano, l'Occidente è in ritardo almeno di vent'anni. Come esempio, nessuna facoltà di diritto in Svizzera dà dei corsi in diritto musulmano ai suoi studenti. Come potranno allora questi giuristi trattare con i musulmani senza avere la minima nozione del diritto musulmano? In più della formazione di specialisti in diritto musulmano, bisogna badare anche alla formazione degli imam in Svizzera e a ciò che questa formazione sia in conformità col diritto svizzero.

3. Misure giuridiche

Sebbene primordiali, il dibattito ideologico e la formazione di specialisti necessitano molto tempo e di energia, e forse anche molte vite sacrificate. Intanto, le società occidentali devono proteggersi delle conseguenze della concezione musulmana della legge sui loro sistemi democratici e la loro integrità territoriale. Devono esigere il rispetto delle loro leggi dai musulmani che abitano dentro le loro frontiere e devono essere molto prudenti davanti a ogni domanda di questa comunità che infrange la laicità. Non dovrebbero dare la loro nazionalità a quelli che considerano le loro norme religiose come superiori alle norme dello Stato. Certo, non si può esigere di un musulmano di mangiare maiale o di bere vino per beneficiare della naturalizzazione. Tuttavia è giustificato chiedergli il rispetto dei principi fondamentali come la libertà di religione e delle norme che ne conseguono. Bisognerebbe dunque determinare le norme musulmane che entrano in conflitto con le norme occidentali e vedere quali di queste ultime devono essere rispettate dallo straniero.

Questo rigore deve essere osservato anche in ciò che riguarda i richiedenti di asilo politico. La *Convenzione del 1951* relativa allo Status dei *Rifugiati* dice al suo articolo 2: "Ogni rifugiato ha, verso il paese in cui risiede, doveri che includono separatamente l'obbligo di conformarsi alle leggi e ai regolamenti, come pure alle misure prese per il mantenimento dell'ordine pubblico".

4. Dialogo interreligioso coraggioso

Certi dicono che finché si dialoga, non si fa la guerra. Tuttavia il dialogo interreligioso che non è fondato sulla franchezza e sul rispetto dei diritti dell'uomo resta sterile e costituisce una perdita di tempo. Le Chiese cristiane fanno un cattivo favore ai loro adepti e ai musulmani adottando un discorso di convenienza e sostenendo le rivendicazioni dei musulmani senza tenere conto dei secondi fine e delle conseguenze, come fu il caso in Svizzera in materia di cimiteri e di macellazione rituale. Basta qui segnalare che i decenni di dialogo interreligioso iniziato dalle Chiese con i musulmani non sono riusciti nemmeno a mettere un termine alla nor-

ma discriminatoria musulmana che permette ai musulmani di sposare delle donne non-musulmane ma vieta il matrimonio dei non-musulmani con le donne musulmane.

Ci occorre dire qui una parola a proposito della *Commissione federale contro il razzismo* che adotta delle posizioni sconsiderate. Questa commissione non manca di criticare, a buon diritto, ogni discriminazione di cui sono vittime i musulmani. Tuttavia non ha mai rilevato le discriminazioni che conseguono di norme musulmane o sono provocate da musulmani in Svizzera. Questo è facilmente dimostrabile attraverso i suoi numerosi scritti pubblicati sul suo sito[1]. Con quest'atteggiamento parziale e poco professionale, questa Commissione attizza la xenofobia al riguardo dei musulmani al posto di combatterla. Non si direbbe che quest'atteggiamento sia dovuto alla sua ignoranza della realtà o alla manipolazione dei membri musulmani di questa Commissione. Abbiamo visto che uno dei suoi membri di religione musulmana ha sostenuto la proposta di Christian Giordano per l'applicazione in Svizzera del diritto musulmano da tribunali musulmani (Parte 2, capitolo 3, punto 3). È una delle ragioni per cui certi gruppi politici chiedono il suo scioglimento puro e semplice[2].

5. Imparare dal caso degli ebrei in Francia

Abbiamo detto all'inizio di questo libro che è falso parlare di cultura giudeo-cristiana, ma piuttosto di cultura giudeo-musulmana. Nei loro rapporti con i musulmani, i paesi occidentali sono confrontati oggi allo stesso problema che ha conosciuto la Francia nei suoi rapporti con gli ebrei di cui il numero era inferiore a quello dei musulmani. È interessante vedere come la Francia ha risolto questo problema.

In questo paese, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 afferma: "Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti e impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti" (articolo 6); "Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla legge" (articolo 10).

Con questa presa di posizione netta, lo Stato rifiuta di etichettare i suoi soggetti colle loro religioni. Sono cittadini ed è ciò che gli importa. Si può dire che la religione è spoliticizzata; non deve immischiarsi della gestione politica della città.

I capi del Partito patriottico, in buoni discepoli dei filosofi, nonostante la loro mancanza di simpatia per il giudaismo, hanno compreso che, finché la religione rimane il criterio di distinzione, nessuna assimilazione e nessuna rigenerazione degli ebrei è possibile. Il Conte di Clermont-Tonnerre lancia allora la sua famosa formula:

---

1 Vedere questi documenti in: http://www.ekr.admin.ch/ index.html? lang=fr.

2 Vedere per esempio: http://www.parlament.ch/f/suche/pages/gesch aefte.aspx?gesch_id=20043771; http://www.lecourrier.ch/ index.php? name=NewsPaper&file=article&sid=436763; http:// www.cicad.ch /ind ex.php?id=566&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1332&tx_ttnews%5BbackPid%5D=565&cHash=cf2cb7c144; http://www.parl ament.ch/f/ suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20071024.

"Bisogna tutto rifiutare agli ebrei come nazione e tutto accordare loro come individui; occorre che non facciano nello Stato né un corpo politico, né un ordine; occorre che siano individualmente cittadini"[1].

Il clero cattolico manifestò la sua opposizione contro il cambiamento dello statuto degli ebrei[2]. Era sempre fedele al vecchio anti-giudaismo teologico ereditato dai Padri della chiesa, e alla tesi della riprovazione divina e della maledizione d'Israele[3].

Napoleone replica: "Non pretendo sottrarre alla maledizione di cui è colpita, questa razza che sembra essere stata sola eccettuata del riscatto, ma vorrei metterla fuori stato di propagare il male che devasta l'Alsazia, e che un ebreo non avesse due morali differenti, una nei suoi rapporti con i suoi fratelli, l'altro, nei suoi rapporti con i cristiani"[4]. Il suo scopo era di fare di una "popolazione di spie che non è legata per nulla al paese dei buoni cittadini"[5].

Il 27 settembre 1791, l'assemblea nazionale prese la seguente decisione: "L'assemblea nazionale, considerando che le condizioni necessarie per essere cittadino francese e per diventare cittadino attivo è fissato dalla Costituzione; e che ogni uomo che, riunendo le dette condizioni, presta il giuramento civico e s'impegna a riempire tutti i doveri che la Costituzione impone, ha diritto a tutti i vantaggi che assicura; revoca ogni aggiornamento, riserva ed eccezione inseriti nei precedenti decreti a proposito degli individui ebrei che presteranno il giuramento civico che sarà guardato come una rinuncia a ogni privilegio ed eccezione introdotti al loro favore precedentemente"[6].

La seguente tappa si distingue con la sottomissione degli ebrei alle leggi laiche dello Stato. "La nazione ebrea, dice Napoleone, è costituita, da Mosè, usuraia e oppressiva [...]. Non è dunque con le leggi di metafisica che si fa rigenerare gli ebrei"[7]. Riunisce un'assemblea dei notabili ebrei e il grande sanhedrino. Avevano a rispondere a dodici domande. Una sfida era lanciata loro: "La sua Maestà, dice loro un intermediario chiamato da Napoleone, vuole che siate francesi; tocca a voi accettare un tale titolo e di pensare che questo sarebbe rinunciare che non rendervene degni"[8]. Le domande poste erano formulate come segue[9]:

1. È lecito agli ebrei sposare parecchie donne?
2. Il divorzio è permesso dalla legge ebraica? Il divorzio è valido senza che sia pronunciato dai tribunali e in virtù di leggi contradditorie a quelle del codice francese?

---

1 Cité par François Delpech: De 1789 à nos jours, in Histoire des juifs en France, Privat, Toulouse 1972, p. 279.
2 Ivi, p. 279.
3 Ivi, p. 267.
4 Ivi, p. 291.
5 Loc. cit.
6 Ivi, p. 281.
7 Ivi, p. 291.
8 Ivi, p. 293.
9 Ivi, p. 293-294.

3. Un'ebrea può sposare con un cristiano e una cristiana con un ebreo? O la legge vuole che gli ebrei si sposino solamente tra loro?
4. Agli occhi degli ebrei, i francesi sono dei fratelli o degli stranieri?
5. In l'uno e l'altro caso, quali sono i rapporti che la loro legge prescrive con i francesi che non sono della loro religione?
6. Gli ebrei nati in Francia e trattati dalla legge come cittadini francesi guardano la Francia come la loro patria? Hanno l'obbligo di difenderla? Sono obbligati a ubbidire alle leggi e di seguire tutte le disposizioni del codice civile?
7. Chi chiama i rabbini?
8. Quale giurisdizione di polizia esercitano i rabbini tra gli ebrei? Quale polizia giudiziale esercitano tra loro?
9. Queste forme di elezione, questa giurisdizione di polizia, sono volute dalla loro legge o solamente dedicate dall'uso?
10. Ci sono delle professioni che la legge degli ebrei proibisce loro?
11. La legge degli ebrei proibisce loro di fare l'usura ai loro fratelli?
12. Proibisce loro o permette loro di fare l'usura agli stranieri?

Coscienti dell'importanza della sfida, gli ebrei raccolti si affrettarono di rispondere che il giudaismo prescriveva di tenere come legge suprema la legge del principe in materia civile e politica, e che loro stessi sempre si erano fatto un dovere di sottoporsi alle leggi dello Stato. La poligamia era abbandonata da molto e il divorzio civile riconosciuto. La sola domanda imbarazzante era quella dei matrimoni misti. Dopo una viva discussione, fecero una risposta conciliante ma abile: questi matrimoni non erano assolutamente vietati, ma i rabbini non sarebbero disposti a benedire il matrimonio di una cristiana con un ebreo, o di un'ebrea con un cristiano, non più che i preti cattolici non consentirebbero a benedire tali unioni[1].

Un detto dice: "Quello che dimentica la storia è condannato a ripeterla". A meditare.

[1] Ivi, p. 294.

Allegati

Produciamo qui due testi. Il primo è un modello di contratto di matrimonio tra musulmani e non-musulmani il cui scopo è di prevenire i conflitti. Il secondo è il Progetto di legge federale del 24 maggio 1880 concernente la sepoltura in esecuzione dell'articolo 53 della Costituzione federale del 1874. Questo Progetto dovrebbe essere sottomesso al Parlamento per mettere fine al disordine attuale nel campo dei cimiteri provocato dalle rivendicazioni da parte degli ebrei e dei musulmani.

1. Modello di contratto di matrimonio misto tra musulmani e non-musulmani

Il presente modello di contratto va compilato separatamente dai due nubendi, i quali procederanno in seguito al confronto delle loro rispettive risposte. Il testo finale, accettato da entrambi, va da loro sottoscritto innanzi ad un notaio che ne conserva una copia. Annullare o modificare le parti che non si adattano al caso di specie.

1. Celebrazione del matrimonio

A seguito di debita riflessione, i sottoscritti

Sig............... Nato il ....

Nazionalità............... Religione...............

Stato civile (celibe, divorziato, vedovo)

e

Signora................ Nata il ....

Nazionalità............... Religione...............

Stato civile (celibe, divorziata, vedova)

hanno convenuto quanto segue:

Il matrimonio sarà celebrato

in Svizzera di fronte all'ufficiale dello stato civile di...............

all'estero (indicare il paese)............ di fronte a.....................

Il matrimonio civile sarà seguito da una cerimonia religiosa

(specificare la cerimonia)...............

o

Il matrimonio civile non è seguito da alcuna cerimonia religiosa.

Il domicilio comune degli sposi sarà (indicare il paese)...............

La donna conserva la nazionalità svizzera.

Ella conserva il suo cognome, (ovvero) adotta il cognome del marito.

2. Libertà religiosa dei sposi

Ciascun coniuge intende conservare la sua religione e s'impegna a rispettare la religione e il culto dell'altro, compreso il diritto di cambiare religione.

Il marito e la moglie s'impegnano a non imporsi reciprocamente i principi da essi seguiti in materia di alimentazione.

3. Fedeltà e monogamia

Il marito e la moglie si devono reciprocamente aiuto e fedeltà. Essi dichiarano di non essere, al momento del matrimonio, uniti da altro matrimonio. Ciascuno s'impegna a non unirsi in matrimonio ad altra persona fino a quando sussiste il presente matrimonio. In caso di dichiarazione falsa o di violazione del suddetto impegno, ciascuno dei due acquisisce il diritto di chiedere il divorzio per questo motivo.

4. Prole

Il marito e la moglie dichiarano di essersi sottoposti ad esami prenuziali e di esserci reciprocamente informati dei relativi risultati.

I figli saranno di religione...............

Essi saranno allevati nel rispetto di tale religione. Essi acquisteranno la libertà religiosa, compreso il diritto di cambiare religione, a partire dai 16 anni di età, senza alcuna costrizione da parte dei genitori o delle rispettive famiglie, conformemente all'articolo 303 al. 2, del Codice civile svizzero.

I figli porteranno nomi europei, cristiani, musulmani, arabi, neutri. La scelta del nome sarà compiuta d'intesa fra i due genitori (indicare eventualmente i nomi).

I figli saranno battezzati all'età di...............

Essi potranno scegliere liberamente, se lo desiderano, di farsi circoncidere od eccidere a partire dall'età di 18 anni.

I figli frequenteranno scuole pubbliche, musulmane, cristiane, ebree.

I figli saranno registrati sul passaporto della madre.

Il coniuge musulmano non si opporrà al matrimonio delle sue figlie con un non-musulmano.

5. Rapporti patrimoniali

Il marito e la moglie contribuiscono in misura eguale, ciascuno proporzionatamente ai suoi mezzi, alle spese della famiglia e all'educazione dei figli. Essi decidono di comune accordo gli affari relativi alla coppia.

Il regime matrimoniale è sottoposto alla legge svizzera. Marito e moglie scelgono il regime (indicare il regime)...............

6. Norme relative all'abbigliamento, al lavoro, ai viaggi

Il marito e la moglie s'impegnano a non imporsi reciprocamente, né ad imporre ai figli, i principi musulmani relativi all'abbigliamento o alla vita sociale e all'educazione scolastica e sportiva.

La donna assume da sé le decisioni circa il suo lavoro. Non ha bisogno dell'autorizzazione del marito per viaggiare né per ottenere passaporto o documento d'identificazione, per sé e per i figli.

7. Scioglimento del matrimonio per divorzio o decesso

Il marito e la moglie s'impegnano a risolvere amichevolmente i conflitti che abbiano ad insorgere fra loro. Nell'ipotesi in cui uno dei due desideri sciogliere il matrimonio, s'impegna a farlo davanti al giudice e a non fare uso del ripudio.

Se il marito o i due sposi risiedono in un paese che permette al marito di ripudiare la moglie, il marito riconosce per ciò stesso alla moglie il diritto di ripudiarlo alle stesse condizioni.

In caso di divorzio, l'assegnazione dei figli avrà luogo sulla base di una decisione del giudice svizzero presa in conformità alla legge svizzera. Se i figli sono assegnati alla madre, il padre s'impegna a rispettare tale decisione e non sottrarglieli, quale che sia il luogo della loro residenza. In caso di decesso di uno dei coniugi, i figli saranno assegnati al coniuge superstite.

La divisione dei beni e gli obblighi alimentari tra i coniugi sono regolati dal diritto svizzero, anche se il marito o i due sposi risiedono in un paese musulmano.

Salvo accordo contrario, i beni acquisiti durante il matrimonio dall'uno o dall'altro coniuge sono considerati di proprietà comune di entrambi e dovranno essere divisi in parti uguali.

8. Successioni

Il marito e la moglie sottopongono la loro successione al diritto svizzero. Essi rigettano qualsiasi limitazione del diritto di succedere fondato sulla religione o sul sesso. Nel caso in cui la successione si sia aperta all'estero, parzialmente o totalmente, e il giudice straniero rifiuti di applicare il diritto svizzero, ciascun coniuge riconosce sin d'ora al coniuge superstite il diritto ad un terzo del valore netto della sua eredità dopo la liquidazione del regime matrimoniale.

9. Decesso e cerimonia funebre

Indicare qui l'accordo al quale sono pervenuti i due coniugi riguardo ai funerali: sepoltura in un cimitero laico, in un cimitero religioso, rimpatrio della salma nel paese di origine, incenerimento, ecc.

10. Modifica del contratto

Il marito e la moglie s'impegnano ad osservare in buona fede i termini del presente contratto. Il presente contratto non può essere modificato se non con il consenso dei due sposi, liberamente manifestato di fronte ad un notaio.

Nome del marito

Sua firma luogo e data................

Nome della moglie

Sua firma luogo e data................

Nome e indirizzo del primo testimone

Sua firma luogo e data................

Nome e indirizzo del secondo testimone

Sua firma luogo e data................

Nome e indirizzo del notaio

Sua firma luogo e data................

P.S.: Nel caso in cui gli sposi decidano di procedere ad una cerimonia religiosa musulmana in Svizzera dopo il matrimonio civile o di concludere un matrimonio religioso o consolare all'estero, è indispensabile indicare espressamente nel documento redatto a seguito della cerimonia o del matrimonio:

– che il presente contratto sottoscritto dai due sposi di fronte al notaio ne è parte integrante, e
– che in caso di contraddizione tra i due documenti, il presente contratto prevale sul documento redatto dall'autorità religiosa o consolare.

2. Progetto di legge federale del 24 maggio 1880 concernente la sepoltura in esecuzione dell'articolo 53 della Costituzione federale del 1874

Questo progetto[1] si trova solamente agli archivi federali in tedesco, sotto forma manoscritta in scrittura gotica. Ne diamo qui la traduzione integrale e produciamo nella nota la versione originale tedesca[2].

---

1 La traduzione e la versione tedesca qui di seguito sono prese dal nostro libro: Aldeeb Abu-Sahlieh: Cimetière musulman en Occident, op. cit., p. 76-77.

2 Entwurf eines Bundesgesetzes betreffend des Begräbniswesens in Ausführung des Art. 53 der Bundesverfassung.
Art. 1 - Die Besorgung und Beaufsichtigung des Begräbniswesens ist ausschliesslich Sache der politischen Gemeinden.
Art. 2 - Die Beerdigung aller in einer Gemeinde verstorbenen oder auf dem Gebiet aufgefundenen Leichen findet auf öffentlichen Begräbnisstätten der Gemeinde, beziehungsweise der Gemeindeabteilung der Reihe nach statt. Ausnahmen können nur zu Gunsten von Begräbnisstätten von Familien und Stiftungen bewilligt werden.
Art. 3 - Wo das Grabgeläute ortgebräuchlich ist, hat die Gemeindebehörde dasselbe anzuordnen und ist zu diesem Zwecke befugt, über die vorhandenen Kirchenglocken zu verfügen.
Art. 4 - Den Konfessionen bleibt vorbehalten, nach ihren Gebräuchen die religiösen Feierlichkeiten auf den Begräbnisstàtten innerhalb der Schranken der öffentlichen Ordnung vorzunehmen.
Art. 5 - Wo zur Zeit konfessionelle Begräbnisstätten bestehen, kann die konfessionelle Ausscheidung noch während 10 Jahren vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an aufrecht erhalten werden; in allen übrigen Begräbnissen sind die konfessionellen Begräbnisstätten ebenfalls den Grundzügen, welche die vorausgehenden Artikel enthalten, sowie den Anordnungen der Orts- und Gemeindebehörden unterworfen.
Art. 6 - Bei Anlagen von neuen Begräbnisstätten soll die konfessionelle Trennung dahinfallen.
Art. 7 - Den Kantonen bleiben die weiteren Verfügungen über das Begräbniswesen, insbesondere die Regulierung der Eigenthumsverhältnisse, der Bau- und Unterhaltungspflichten von den Begräbnisstätten u.s.w. vorbehalten.
Art. 8 - Die Kantone haben die hinfälligen Gesetze und Verordnungen dem Bundesrathe zur Kenntnisnahme vorzulegen.
Art. 9 - Die Bestimmungen kantonaler Gesetze und Verordnungen, welche dem gegenwärtigen Gesetze widersprechen, sind aufzuheben.
Art. 10 - Der Bundesrath wird beauftragt, auf Grundlage der Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 17. Juni 1874 betreffend die Volksabstimmung über Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse,

Articolo 1 - L'organizzazione e la sorveglianza della sepoltura sono esclusivamente della competenza dei comuni politici.

Articolo 2 – La sepoltura di tutti i corpi deceduti o trovati nel territorio comunale avrà luogo di fila nei cimiteri pubblici del comune o del quartiere comunale. Eccezioni possono essere autorizzate solamente al riguardo dei luoghi di sepoltura familiare e delle fondazioni.

Articolo 3 - Nei comuni che conoscono l'uso di suonare le campane alle sepolture, l'autorità comunale lo prescriverà per tutti in un modo uguale ed è dunque autorizzato di disporre delle campane delle chiese a questa fine.

Articolo 4 - Le confessioni hanno la facoltà di procedere alle celebrazioni religiose secondo i loro costumi nei cimiteri nei limiti dell'ordine pubblico.

Articolo 5 - Là dove dei luoghi di sepoltura confessionale esistono attualmente, la separazione confessionale può essere mantenuta durante ancora dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge; in tutti le altre sepolture, i luoghi di sepoltura confessionale sono sottomessi ai principi contenuti negli articoli precedenti, così come alle prescrizioni delle autorità locali e comunali.

Articolo 6 - Per la creazione dei nuovi cimiteri la separazione confessionale sparirà.

Articolo 7 - Le disposizioni ulteriori relative alla sepoltura, in particolare la regolamentazione della proprietà, così come degli obblighi di costruzione e di colloquio dei luoghi di sepoltura, sono riservate ai cantoni.

Articolo 8 - I cantoni sottometteranno al Consiglio federale le leggi e le ordinanze diventate antiquate affinché possa prenderne conoscenza.

Articolo 9 - Le disposizioni delle leggi e delle ordinanze cantonali che contravvengono alla presente legge sono ad abrogare.

Articolo 10 - Il Consiglio federale è incaricato conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari sulle leggi e le ordinanze federali, di pubblicare la presente legge e di fissare la data della sua entrata in vigore.

---

die Bekanntmachung dieses Gesetzes zu veranstalten und den Beginn der Wirksamkeit desselben festzusetzen.

Indice